

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
FINANZE (VI)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	48
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	56
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	68
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	85
AFFARI SOCIALI (XII)	»	103
AGRICOLTURA (XIII)	»	109
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	137
<i>INDICE GENERALE</i>	»	139

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 – Governo – modificato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 12 aprile 2012. – Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO.

La seduta comincia alle 14.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

(C. 5109 – Governo – modificato dal Senato).
(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO *presidente e relatore*, dopo aver succintamente illustrato i contenuti del decreto legge all'esame del Comitato, fa presente che, sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, esso contiene alcune disposizioni – tra le quali cita i commi da 8 a 11-*ter* dell'articolo 12, che disciplinano l'acquisto, da parte della regione Campania, del termovalorizzatore di

Acerra – le quali non appaiono riconducibili all'ambito materiale (la materia fiscale e l'amministrazione tributaria) cui afferisce il decreto legge.

Sempre in relazione alla succitata disposizione contenuta al comma 8 dell'articolo 12 del decreto legge, segnala che essa riproduce, in via pressoché testuale, i contenuti dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 2 del 2012, soppresso nel corso dell'esame in sede parlamentare, integrandosi conseguentemente, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 e per costante giurisprudenza del Comitato, una violazione del limite di contenuto dei decreti legge posto dall'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988.

Fa quindi presente che il decreto legge presenta numerosi aspetti di criticità sia in relazione ai rapporti della normativa introdotta con il tessuto legislativo previgente che in relazione ai profili dell'efficacia temporale delle disposizioni. Sotto il primo profilo, menziona infatti la presenza, nel testo, di numerosi difetti di coordinamento con la legislazione vigente, di norme contenenti deroghe generiche o implicite, di norme meramente ricognitive o di incerta portata normativa; quanto al secondo profilo, segnala la presenza di una

norma che determina la reviviscenza di un'altra precedentemente abrogata, di numerose disposizioni recanti un termine di efficacia significativamente distanziato nel tempo rispetto all'entrata in vigore del decreto e, all'inverso, di numerose disposizioni ad efficacia retroattiva, alcune delle quali volte a sanare comportamenti « di fatto » dello Stato e degli enti locali.

Osserva poi, in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, che il decreto interviene in più punti a modificare atti di rango sub-primario e demanda compiti di attuazione a fonti atipiche del diritto, quali provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e decreti di natura non regolamentare e, che, in più circostanze, demanda a fonti atipiche del diritto il compito di integrare la disciplina dettata da fonti primarie del diritto nella materia tributaria, sulla base di una procedura di cui andrebbe valutata la compatibilità con la riserva di legge contenuta all'articolo 23 della Costituzione.

Segnala quindi che il provvedimento contiene talune criticità anche in relazione alla tecnica di redazione del testo e della corretta formulazione. A tale proposito, segnala come lo stesso titolo del decreto utilizzi un termine (efficientamento), sulla cui appropriatezza nutre talune perplessità.

Da ultimo, fa presente come il provvedimento, come spesso accade in relazione ai provvedimenti d'urgenza, non sia accompagnato né dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né dalla relazione sull'impatto della regolamentazione (AIR).

Lino DUILIO, nel ringraziare l'onorevole Lo Moro per l'esaustività della relazione svolta, ritiene opportuno che nel parere del Comitato, oltre a raccomandarsi il rispetto delle prescrizioni recate dalla Circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, ivi comprese quelle di carattere più propriamente grammaticale, si dovrebbe formulare uno specifico rilievo volto a censurare la presenza, nel testo, di disposizioni ad efficacia differita e di altre ad efficacia

retroattiva. A suo avviso, infatti, l'introduzione nei provvedimenti di urgenza di disposizioni prive del requisito dell'immediata applicabilità, ovvero volte a disporre per il passato (tanto più nella materia fiscale), non appare coerente con la natura dello specifico strumento normativo rappresentato dal decreto legge.

Doris LO MORO, *presidente e relatore*, tenendo conto dei suggerimenti dell'on. Duilio e precisando, in particolare, di aver ritenuto opportuno formulare in termini di raccomandazione il rilievo relativo all'efficacia temporale delle disposizioni del decreto-legge, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5109 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente complesso, in quanto i suoi 17 articoli introducono una pluralità di interventi nella materia fiscale (finalizzati al precipuo scopo di assicurarne la semplificazione) e in materia di amministrazione tributaria (allo scopo di assicurarne l'incremento dell'efficienza e il potenziamento dell'azione); a ciascuno dei suddetti ambiti materiali corrisponde un apposito titolo del decreto, il secondo dei quali a sua volta si riparte in due capi; ai suddetti ambiti materiali non sono invece riconducibili le disposizioni contenute ai commi da 8 a 11-ter dell'articolo 12, rubricato « *Contenzioso in materia tributaria e riscossione* », in materia di acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania, le quali risultano altresì estranee ai contenuti dell'articolo e della rubrica; non appaiono inoltre immediatamente riconducibili ai contenuti del decreto né dell'articolo nel quale sono inserite, anche le disposizioni contenute ai commi 11-*quater* e 11-*quinquies* (in materia di certificazione dei crediti dovuti per

somministrazioni, forniture e appalti delle Regioni e degli enti locali) e al comma 11-*sexies* (in materia di pagamento dei debiti commerciali da parte dei Ministeri) del medesimo articolo 12;

infine, non appare conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, la presenza, all'articolo 4, rubricato « *Fiscalità locale* », delle disposizioni di cui al comma 5-*quinquies*, in materia di banche di credito cooperativo;

sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il decreto legge, all'articolo 12, comma 8, in materia di acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania, riproduce in maniera pressoché testuale il contenuto del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2012, soppresso nel corso dell'esame in sede parlamentare; tale circostanza integra, secondo la giurisprudenza del Comitato, una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *c*) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « *rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere* », dovendosi intendere il suddetto limite di contenuto come riferito alla reiterazione non solo dell'intero decreto legge non convertito, ma anche di singole disposizioni del medesimo (sul punto, si veda la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, invece, il

difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Si registrano, infine, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, comma 3, in materia di rateizzazione di debiti tributari, che modifica in via non testuale l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

all'articolo 1, comma 4, che interviene in materia di riscossione di crediti di natura patrimoniale, senza inserire la disciplina introdotta in un adeguato contesto normativo;

all'articolo 2, comma 1, che introduce disposizioni in materia di comunicazioni in materia tributaria, senza inserirle in un appropriato contesto normativo;

all'articolo 2, comma 2, che interviene sulla disciplina del riparto del 5 per mille dell'IRPEF, senza collocare la normativa introdotta nell'ambito delle preesistenti fonti normative;

all'articolo 2, comma 9, che interviene sulla disciplina dei registri a tenuta obbligatoria di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995) senza novellare il testo unico in questione;

all'articolo 3, comma 1, che deroga in via non testuale all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di trasferimento di denaro contante;

all'articolo 3, comma 3, che differisce (*rectius*: proroga) l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, lettera c), del decreto legge n. 138 del 2011, senza modificarlo;

all'articolo 3, commi 10 e 11, che reca disposizioni in materia di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, senza inserirle in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 3, comma 16-*quater*, che inserisce le borse di studio che eccedano un determinato ammontare nell'ambito dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, senza intervenire sull'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

all'articolo 4, comma 1, che modifica in via non testuale l'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di imposta sulle assicurazioni;

all'articolo 4, comma 5-*quinquies*, che differisce in maniera non testuale, limitatamente alle società cooperative, l'applicazione delle nuove aliquote disposte dall'articolo 2, commi 36-*bis* e 36-*ter* del decreto-legge n. 138 del 2011, che novellano – rispettivamente – la legge n. 411 del 2004 e il decreto-legge n. 63 del 2002;

all'articolo 4, comma 5-*sexies*, che modifica in maniera non testuale l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011;

all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, che recano disposizioni in materia di trasferimenti erariali, senza inserirle nell'idoneo contesto normativo;

all'articolo 4, comma 11, che modifica in maniera non testuale l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Re-

gioni a statuto speciale e delle Province autonome previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011;

all'articolo 5, commi 4, 5 e 6, che intervengono in maniera non testuale sul Sistema informativo della fiscalità;

all'articolo 6, commi 3 e 4, che recano disposizioni in materia di dichiarazioni relative all'uso del suolo e relative sanzioni, integrando in maniera non testuale l'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006;

all'articolo 7, comma 1, che, ampliando l'ambito delle funzioni consultive esercitate dal Consiglio di Stato, modifica in via non testuale il relativo testo unico di cui al Regio decreto n. 1054 del 1924;

all'articolo 8, che, ai commi 2 (formazione del reddito oggetto di rettifica ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi), 6 (segnalazioni della Guardia di finanza all'Agenzia delle entrate) e 8 (pianificazione degli accertamenti da parte delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza) reca disposizioni che non appaiono coordinate con la normativa vigente in tali settori;

l'articolo 11, comma 7, che, in relazione all'aggiornamento catastale, interviene in via non testuale sulla normativa vigente nella materia;

all'articolo 12, che, al comma 5, modifica in maniera non testuale l'ambito di applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

all'articolo 12, che, al comma 6, integra la disciplina in materia di crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio senza incidere sulla legge n. 410 del 1999;

il decreto-legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in diverse altre occasioni, appare non pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione

della legislazione, introduce modifiche – non sempre testuali – a disposizioni di recentissima approvazione (si vedano, ad esempio, gli articoli 1, comma 2, lettera *a*), 3, commi 3, 5 e 14; 4, commi 5, 5-*sexies*, 11 e 12; 5, comma 1; 6, comma 2; 8, commi 13 e 16, i quali modificano in più punti il decreto legge n. 201 del 2011, ovvero disposizioni novellate da quest'ultimo, nonché gli articoli 8, comma 11; 12, commi 4-*bis* e 11, i quali modificano invece la legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità per il 2012, mentre l'articolo 12, comma 11-*sexies*, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 35 del recentissimo decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

il decreto legge non sempre procede ad una compiuta abrogazione della normativa incompatibile con la disciplina introdotta; ad esempio, all'articolo 8, comma 23, sopprime l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale [*rectius*: Agenzia per il terzo settore] senza provvedere all'abrogazione della fonte istitutiva e degli atti successivamente intervenuti nella materia (in particolare, si tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2000, 21 marzo 2001, n. 329 e 26 gennaio 2011, n. 51), mentre, all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), abroga il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, senza intervenire al contempo anche sulla disposizione recata dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, di cui la norma abrogata costituisce presupposto logico e giuridico;

il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia (mediante l'inserimento di locuzioni quali « *fermo restando* » ovvero « *nel rispetto* » o ancora « *secondo la vigente normativa* »), risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 1, comma 6; all'articolo 2, comma 11; all'articolo 4, comma 5, lettera

a) e comma 12-*ter*; all'articolo 5, comma 5; all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*bis*; all'articolo 8, commi 10 e 24 e all'articolo 10, comma 7;

analogamente, il decreto legge contiene disposizioni che, nel ribadire quanto già previsto dall'ordinamento vigente, appaiono di incerta portata precettiva, in quanto meramente descrittive; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 9, lettera *a*), in materia di presentazione in forma telematica dei dati relativi alla contabilità, che riproduce i contenuti dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legge n. 262 del 2006; all'articolo 3, comma 6, all'articolo 4, comma 5-*octies* e all'articolo 4-*bis*, comma 2, i quali si limitano a specificare che le modifiche introdotte all'ordinamento vigente, rispettivamente, dal comma 5 dell'articolo 3, dal comma 5-*septies* dell'articolo 4 e dal comma 1 dell'articolo 4-*bis*, si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge; all'articolo 10, comma 9, che individua nel decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011 « *le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* », ancorché il citato decreto in data 12 ottobre 2011 sia stato emanato proprio in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di individuare « *gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla norma* »; nonché all'articolo 12, comma 7, che fa « *salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile* »;

il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, con il quale sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di

una determinata disciplina, ovvero con cui viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvencono, ad esempio, all'articolo 1, comma 4; all'articolo 3, comma 15; all'articolo 4, comma 10; all'articolo 5, comma 4; all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, e all'articolo 10, commi 2 e 9-bis;

il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; ad esempio, l'articolo 3, comma 4-*quinqies*, in materia di riscossione di stipendi, pensioni o emolumenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni, contiene una deroga generica « *alle vigenti disposizioni di legge* », mentre, il comma 16-*quater* del medesimo articolo 3, deroga « *alle specifiche disposizioni che (...) prevedono l'esenzione o l'esclusione* » delle borse di studio dalle imposte sui redditi; l'articolo 8, comma 16, lettera f), dispone « *in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi* », mentre l'articolo 9, comma 3-*bis*, deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo; altre disposizioni (si vedano gli articoli 2, comma 13-*bis*, 3, comma 1, e 8, comma 2) contengono invece deroghe implicite alla normativa vigente;

inoltre, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti d'urgenza, il provvedimento presenta una peculiare struttura, consistente nell'introduzione di numerose previsioni di carattere generale alle quali seguono disposizioni di carattere derogatorio ovvero condizionante delle prime; da ciò consegue che, nell'ambito di numerose disposizioni, all'enunciazione della regola segue l'individuazione della deroga. Tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, laddove il comma 4, il primo periodo, reca una previsione di carattere generale in ordine alla riscossione dei crediti da parte degli enti pubblici statali cui fa seguito un secondo periodo in base al quale tale disposizione « *non trova applicazione in*

materia di crediti degli enti previdenziali »; all'articolo 3, laddove il comma 1 integra in maniera non testuale la disciplina sul trasferimento di denaro contante per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo, mentre il comma 2 stabilisce le condizioni necessarie perché tale disposizione possa trovare applicazione; la medesima tecnica normativa si rinviene, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 3, commi 3 (che reca la regola) e 4 (che introduce la deroga), commi 10 (regola) e 11 (eccezione) e all'articolo 5, commi 4 (regola) e 5 (eccezione);

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 8, comma 25-*bis* (in materia di risanamento e recupero ambientale) e all'articolo 10, comma 9-*quater* (in materia di concessioni pubbliche statali), contiene delle disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica, con riferimento alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « *deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo* »;

il provvedimento, all'articolo 4, comma 5, lettera i), novella l'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di sottrarre all'abrogazione, disposta con decorrenza 1° gennaio 2012, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, prevedendo che tale disposizione « *continui* » (*rectius*: torni) ad applicarsi « *per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano* »; tale circostanza (che determina una vera e propria reviviscenza di una norma abrogata), appare suscettibile di pregiudicare il ragionevole affidamento dei destinatari delle norme sulla stabilità delle regole poste dal legislatore;

il provvedimento reca talune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; si vedano, ad esempio, l'articolo 3, comma 10, che trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2012; l'articolo 4, comma 3, che introduce una modifica alla normativa vigente in materia di IMU a decorrere dal 1° gennaio 2013; il comma 5-*sexies* del medesimo articolo 4, che spiega i propri effetti a decorrere dall'anno 2013; e l'articolo 10, comma 9, lettera c), che produce i propri effetti a decorrere dal 1° settembre 2012; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

inoltre, il decreto legge prevede che numerose disposizioni abbiano effetto a decorrere da una data antecedente rispetto a quella dell'entrata in vigore del provvedimento, ovvero fanno riferimento a termini già scaduti: si vedano, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 2, comma 6, che introduce una modifica alla normativa vigente in materia di IVA a decorrere dal 1° gennaio 2012; l'articolo 3, comma 9, che, in materia di deducibilità di redditi di impresa, ne dispone l'applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011; l'articolo 3, comma 4-*bis*, che, in merito all'apertura obbligatoria dei conti correnti da parte dei soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi ed altri emolumenti, si riferisce al termine di cui al comma 4-*ter* del medesimo articolo, scaduto il 7 marzo e quindi antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione, introdotta dalla legge di conversione; l'articolo 3-*bis*, comma 2, che spiega i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012; l'articolo 5, comma 7, capoverso comma 2, che reca una disposizione (peraltro meramente ricognitiva) riferita all'anno 2011; l'articolo 8, comma 15, il quale stabilisce che le novelle recate dai commi 13 e 14 del

medesimo articolo « si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012 »; nonché l'articolo 10, comma 4, il quale modifica la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° febbraio 2012;

vi sono inoltre talune disposizioni ad efficacia retroattiva in quanto volte a sanare i comportamenti già tenuti e le deliberazioni già adottate dalle amministrazioni dello Stato e degli enti locali; ciò si riscontra, ad esempio, al comma 6 dell'articolo 1, che fa salvi i comportamenti già posti in essere dalle stazioni appaltanti in coerenza con normativa introdotta dal decreto all'esame, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 4, che fanno salve, rispettivamente, le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto legge in materia di imposte sulle assicurazioni e le delibere concernenti aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti agli enti locali; infine, appare volta a sanare situazioni pregresse anche la disposizione contenuta all'articolo 8, comma 17, che, tenuto conto del disposto del comma 16, lettera c), del medesimo articolo 8, che ha stabilito lo spostamento, dal 16 febbraio al 16 maggio, del termine per il versamento dell'imposta annuale relativa alle attività oggetto di « scudo » fiscale cui sono tenuti gli intermediari finanziari, stabilisce che « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [cioè nel periodo intercorrente tra il 16 febbraio ed il 2 marzo] non si configurano violazioni in materia di versamenti »; in proposito, si segnala inoltre che il differimento di tale termine era stato anticipato con un comunicato stampa in data 15 febbraio 2012 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze aveva annunciato che tale termine sarebbe stato differito « con il primo provvedimento legislativo utile. Con lo stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti »;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento incide, mediante un'esplicita novellazione, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato e, segnatamente, all'articolo 2, comma 5, modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, al medesimo articolo 2, al comma 12, interviene sul regolamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153; all'articolo 3, comma 10, incide indirettamente su una materia (individuazione degli importi sotto i quali non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi erariali) che è stata delegificata dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 146 del 1998, in attuazione della quale è stato emanato il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 1999 (che fissa tali importi alla data del 31 dicembre 1997); all'articolo 4, comma 3, modifica in via testuale il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005; all'articolo 10, comma 2, lettera a), novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998; infine, all'articolo 10, comma 9, novella in più punti il decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 12 ottobre 2011; tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente; si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non è funzionale alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge, all'articolo 4, comma 5, lettera d), introduce, nell'ambito dell'ar-

ticolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2012, una disposizione volta ad attribuire ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare l'aliquota dell'imposta municipale propria da applicare ai fabbricati rurali e ai terreni agricoli (ancorché le norme vigenti non prevedono un'apposita aliquota IMU applicabile ai terreni); alla lettera h) introduce, nell'ambito dell'articolo 13 in questione, il comma 12-bis, il quale attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di modificare le aliquote, le relative variazioni e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili; da ciò consegue l'affidamento ad un provvedimento di rango subprimario del compito di determinare un'aliquota differenziata per i terreni agricoli e di modificare le aliquote attualmente previste a regime per i fabbricati rurali e per gli immobili, sulla base di una procedura di cui andrebbe valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

analogamente, il provvedimento, all'articolo 10, comma 4, secondo periodo, prevede che un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possa modificare l'importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli fissata dal primo periodo del medesimo comma, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

il provvedimento, all'articolo 4, comma 5-bis, e all'articolo 12, comma 11-quinquies, demanda compiti di attuazione a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ri-

chiama la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale, che qualificava un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

in altri casi, invece, (si tratta dell'articolo 2, commi 10 e 12, dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 12 e dell'articolo 8, comma 20) esso prevede l'adozione di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate (atti non facilmente inquadrabili nell'ambito del sistema delle fonti del diritto) di natura sostanzialmente regolamentare; con riferimento a tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative demandare a fonti atipiche del diritto la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

infine, all'articolo 8, comma 25, nel novellare l'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, il provvedimento prevede l'adozione di un « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno », in difformità rispetto a quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 4, lettera p), prevede che nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri), si debba utilizzare « *il termine "concerto"* » in luogo di « *intesa* »;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi impre-

cisi o generici: ad esempio, l'articolo 4, comma 5, lettera h), capoverso 12-ter, in materia di IMU, mantiene ferme una serie di disposizioni vigenti « *e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili* », mentre l'articolo 10, comma 1, prevede che le operazioni di gioco a fini di controllo possano essere effettuate « *nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili* »;

con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala che il provvedimento utilizza talune espressioni di difficile comprensione ovvero delle quali appare poco chiara la portata normativa: ad esempio, all'articolo 1, comma 4, è presente un riferimento alla « richiesta del debitore che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica »; all'articolo 8, comma 16, contiene un riferimento ai « Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni », senza precisare a quali Paesi si intenda fare riferimento; all'articolo 8, comma 23, sopprime l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2011, n. 51, ha assunto, tuttavia, la denominazione di « Agenzia per il terzo settore »; all'articolo 10, comma 2, lettera a-bis), pone, in capo a « tutte le figure a vario titolo operanti nella "filiera" del sistema gioco » l'obbligo « di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante », senza che risulti chiaro l'ambito applicativo della disposizione in questione;

sempre con riferimento alla tecnica di redazione del testo, il decreto legge, all'articolo 3, comma 1, lettera a), utilizza la formula « e/o », ancorché la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 4, lettera f), preveda che: « *Se in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta ("aut [...] aut") e non relativa ("vel") e dal contesto non risulta evidente tale intento, il dubbio è sciolto ripetendo la*

disgiunzione “o” due volte. È evitato l'impiego dell'espressione “e/o” »;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 12, comma 8, che, in materia di acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania, riproduce in maniera pressoché testuale il contenuto del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2012, soppresso nel corso del relativo procedimento di conversione in sede parlamentare, in quanto non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal decreto legge l'inserimento al suo interno di disposizioni volte a « rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere », integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

siano riformulate le disposizioni contenute all'articolo 2, commi 10 e 12, all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4,

comma 12, e all'articolo 8, comma 20, che demandano la relativa attuazione a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane, nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 5, all'articolo 3, comma 10, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 10, comma 2, lettera a), e all'articolo 10, comma 9, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 4, comma 5, che, alle lettere d) ed h), demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, il compito di determinare un'aliquota IMU differenziata per i terreni agricoli e di modificare le aliquote IMU attualmente previste a regime per i fabbricati rurali e per gli immobili, siano riformulate le disposizioni di cui all'oggetto nel senso di prevedere che la disciplina della materia sia introdotta dal decreto legge all'esame, ovvero affidata ad altra fonte di rango primario; in relazione alle medesime disposizioni, sia altresì valutata la congruità del termine previsto per l'emanazione dei due decreti (10 dicembre 2012) rispetto alla scadenza relativa al pagamento della seconda rata dell'IMU, prevista per il 16 dicembre 2012;

all'articolo 10, comma 4, secondo periodo – laddove prevede che una fonte di rango sub-primario possa modificare le disposizioni contenute al primo periodo del medesimo comma 4 – sia verificata la

congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

all'articolo 4, comma 5-*bis* e all'articolo 12, comma 11-*quinquies* – che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 di cui in premessa, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 8, comma 23, che soppriime l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*rectius*: Agenzia per il terzo settore), si provveda alla contestuale abrogazione della fonte istitutiva e degli atti successivamente intervenuti nella disciplina della materia.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative – in particolare laddove intervengano su testi unici o codici riferiti ad un determinato settore disciplinare – in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbe valutare la portata innovativa – rispetto alle norme già vigenti – delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 9, lettera *a*); all'articolo 3, comma 6; all'articolo 4, comma 5-*octies*; all'articolo 4-*bis*, comma 2; all'articolo 10, comma 9; nonché all'articolo 12, comma 7;

all'articolo 4, che, ai commi 2 e 4, in materia di fiscalità regionale e locale fa salvi deliberazioni e provvedimenti emanati « *prima dell'approvazione del presente decreto* », si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, ai fini della decorrenza, non già all'approvazione del decreto in Consiglio dei ministri, ma bensì alla sua entrata in vigore, anche tenuto conto che tra la prima e la seconda sono intercorsi diversi giorni;

all'articolo 4, comma 5, lettera *i*), che dispone la reviviscenza dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, prevedendo che tale disposizione « *continui* » (*rectius*: torni) ad applicarsi « *per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano* » si dovrebbe riformulare la disposizione in questione al fine di specificare espressamente – anche alla luce di quanto disposto dal paragrafo 15, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi – che si intende fare rivivere una disposizione abrogata;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe chiarire la portata normativa delle disposizioni indicate in premessa contenute all'articolo 1, comma 4, all'articolo 8, comma 16 e all'articolo 10, comma 2, lettera *a-bis*);

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire la locuzione « *e/o* », con la seguente: « *o/o* ».

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore, nell'impiego dei provvedimenti d'urgenza, di porre particolare attenzione all'individuazione del termine iniziale di vigenza delle disposi-

zioni introdotte, sia con riferimento all'entrata in vigore differita, che agli effetti retroattivi, al fine di assicurarne la coerenza con la natura dello specifico strumento normativo rappresentato dal decreto-legge. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 15

ALLEGATO (*Parere approvato*) 25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (*Esame e rinvio*) 16

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII n. 30 Lo Moro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

AVVERTENZA 24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 12 aprile 2012. – Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato il 16

febbraio 2012, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione.

Ricorda che il testo reca alcune modifiche alla legge 7 luglio 2010, n. 106, la quale, in relazione al disastro ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio la notte del 29 giugno 2009, ha assegnato la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010, per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge in esame introduce due nuovi commi (3-*bis* e 3-*ter*) all'articolo 1, della legge n. 106/2010, relativi ai criteri di individuazione dei beneficiari delle elargizioni in favore dei familiari delle vittime.

Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che il convivente *more uxorio* sia equiparato al coniuge, ai fini dell'ordine di priorità nell'assegnazione delle elargizioni, qualora siano presenti figli a carico della vittima nati dal rapporto di convivenza *more uxorio*.

In questa ipotesi la somma spettante al convivente *more uxorio*, qualora sia contemporaneamente presente anche un coniuge supersite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato), ferme restando le risorse totali stanziata (10 milioni di euro), è pari alla somma dei seguenti importi: importo attribuito al coniuge supersite, con esclusione della parte variabile, determinata in relazione all'effettivo stato di necessità del coniuge stesso; eventuale importo aggiuntivo, determinato in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

Il nuovo comma 3-*ter* introduce un'ulteriore categoria di beneficiari, ferme restando le risorse totali stanziata, in caso di assenza dei beneficiari indicati nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 106/2010. In questa ipotesi un'elargizione, in misura non superiore a 200.000 euro, spetta ai

parenti entro il terzo grado della vittima, nell'ordine di priorità determinato dal grado di parentela.

L'ultima modifica riguarda la durata in carica del commissario delegato, al quale è assegnata la funzione di procedere all'elargizione della somma stanziata. In particolare, la lettera *b*) del comma 1, che integra l'articolo 1, comma 4, della legge n. 106 del 2010, prescrive che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime, sia ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. La norma precisa che tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

Ricorda, infine, che il testo in esame modifica la disciplina dei risarcimenti in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio ed è pertanto riconducibile alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Atto n. 450.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, predisposto ai sensi dell'articolo 21 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), che reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 17 aprile 2012, per l'attuazione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Carta Blu UE).

Lo schema, composto di due articoli, interviene sul quadro normativo vigente rappresentato dal testo unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) introducendo, con la tecnica della novellazione, i nuovi articoli 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) e 9-*ter* (status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE).

Il nuovo articolo 27-*quater* consente ai lavoratori altamente qualificati l'ingresso al di fuori delle «c.d. quote d'ingresso», analogamente a quanto già previsto per gli ingressi a titolo di ricerca scientifica.

Per lavoratori altamente qualificati, s'intendono gli stranieri che sono in possesso: *a)* del titolo di studio rilasciato dalla competente autorità del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di percorsi di istruzione superiore almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore; *b)* dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007, limitatamente alle professioni regolamentate.

Ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina in esame è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di un lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica.

Con riferimento al campo di applicazione della nuova disciplina, questa riguarda sia gli stranieri in possesso dei requisiti citati, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato membro dell'UE,

sia i lavoratori altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in altro Stato membro.

Rileva che lo schema di decreto regolamenta anche i casi in cui la disciplina non trova applicazione nei confronti di stranieri che si trovano in determinate situazioni elencate in modo specifico (soggiorno a titolo di protezione temporanea; beneficiari di protezione internazionale ex direttiva 2004/83/CE; i richiedenti di soggiorno in qualità di ricercatori; i familiari di cittadini dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione; i beneficiari dello *status* di soggiornante di lungo periodo ex articolo 9-*bis* del testo unico immigrazione per motivi di lavoro; quelli che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di accordi internazionali che agevolano il soggiorno temporaneo di alcune categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; i soggiornanti in qualità di lavoratori stagionali ovvero di lavoratori distaccati; i beneficiari di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza).

Il nuovo articolo 27-*quater* disciplina, altresì, le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al lavoro stabilendo, oltre ai dati previsti dalla disciplina generale, alcuni requisiti specifici, a pena di rigetto della domanda e prevedendo che il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto ad offerta vincolante, qualora questi abbia sottoscritto con il ministero dell'interno, sentito il ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui il datore garantisce la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla.

La norma disciplina, altresì, in modo specifico i casi di rifiuto del nulla osta.

Si prevede inoltre che, subordinatamente alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro e alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il questore rilasci al lavoratore altamente specializzato che ha ricevuto il nulla osta un permesso di soggiorno rubricato

«Carta blu UE». Allo stesso modo, lo schema dispone in elenco le cause di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso Carta blu UE, nonché quelle di revoca.

La normativa in esame introduce alcune limitazioni, per i primi due anni di ingresso in Italia del lavoratore con permesso Carta blu, sia all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle altamente qualificate, sia ai cambiamenti del datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto; nel secondo, i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti direzioni territoriali del lavoro. Un'ulteriore limitazione stabilisce che i titolari di Carta blu non possono svolgere, anche occasionalmente, attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri, ovvero che attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ovvero attività che, secondo la legge nazionale o la normativa europea, sono riservate ai cittadini nazionali, europei o dello Spazio economico europeo. Ad ogni modo, fatta eccezione per queste limitazioni all'accesso al mercato del lavoro per il primo periodo, viene affermato il principio di parità di trattamento dei titolari di Carta blu UE con i cittadini italiani.

Precisa che con riferimento, poi, all'ipotesi di ingresso in Italia dei titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro, ciò è possibile, purché siano decorsi almeno diciotto mesi di soggiorno legale in altro Stato membro, senza necessità di visti per lo svolgimento di lavori altamente qualificati alle condizioni previste dall'articolo 27-*quater*.

Infine, il comma 18 dell'articolo 27-*quater* in esame, contiene una clausola residuale di applicabilità, in quanto compatibili, di tutte le disposizioni contenute nel citato articolo 22 Testo Unico immigrazione, che disciplina il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L'articolo 9-*ter*, introdotto dalla lettera b) dell'articolo 1 dello schema in esame, regola lo *status* di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio e revoca del permesso di soggiorno

CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei titolari di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro, nonché le deroghe al decreto legislativo n. 3 del 2007 che recepisce la Direttiva 2003/109/CE.

In particolare, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro che sia autorizzato a soggiornare in Italia alle condizioni previste dal susposto articolo 27-*quater* può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico immigrazione.

Ricorda che, con riferimento ai requisiti necessari all'applicazione di quanto sopra previsto, gli stranieri devono dimostrare: di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ex articolo 27-*quater*.

Si prevede, altresì, che le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui sopra e che le stesse sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nell'ambito del quinquennio.

Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti sopra esposti, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica annotazioni, «Ex titolare di Carta blu UE».

Viene, altresì, disciplinata la revoca del permesso di soggiorno di cui sopra nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo pari a ventiquattro mesi consecutivi nonché qualora ricorrano le ipotesi già previste dal testo unico immigrazione all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e).

Ricorda, infine, che nel testo viene disciplinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari di stranieri titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo oltretutto il rilascio del permesso di soggiorno CE per

lungo soggiornanti ai familiari di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo già concesso ai sensi dell'introducendo articolo 9-ter, purché in possesso dei requisiti sopra esposti.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla relatrice di fornire alcune precisazioni riguardanti il testo: in particolare, ritiene opportuno comprendere se il provvedimento debba intendersi come integralmente sostitutivo dell'articolo 27 del testo unico immigrazione o se invece lo completi. Ricorda che attualmente sono previste figure professionali quali i dirigenti, i professori universitari, i traduttori e gli interpreti, gli artisti e il personale artistico e tecnico per gli spettacoli, gli sportivi professionisti, i giornalisti corrispondenti e gli infermieri professionali. Chiede quindi se l'intenzione sia quella di estendere la platea attualmente prevista.

In secondo luogo, riguardo alla disposizione che prevede che lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro che sia autorizzato a soggiornare in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-*quater* può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ritiene opportuno precisare se i due requisiti previsti a questo fine siano alternativi o debbano essere posseduti entrambi. Si tratta, in particolare, del soggiorno, legale ed ininterrotto, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE e del possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-*quater*. Ritiene, infatti, quanto mai opportuno che tutti e due i requisiti siano richiesti dalla legge.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, con riguardo all'ultima questione posta dal collega Vanalli fa presente che dal testo si evince che entrambi i requisiti devono necessariamente sussistere, non potendo

considerarsi alternativi. Con riferimento all'altra problematica, osserva che sembrerebbe che il testo dell'articolo 27 sia interamente sostituito. Si riserva comunque ulteriori approfondimenti al riguardo.

Pierguido VANALLI (LNP) segnala l'opportunità di comprendere con chiarezza se l'intenzione sia quella di fare salve o meno le qualifiche già previste dall'articolo 27 del testo unico immigrazione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto nella giornata di ieri e che non sono stati presentati emendamenti.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, avverte di aver predisposto alcuni emendamenti finalizzati principalmente, ma non esclusivamente, a conformare la disciplina dell'atto in esame a quella di altri atti istitutivi di Commissioni di inchiesta mono-

camerali. Considerata tuttavia l'assenza dalla seduta odierna di alcuni dei componenti la Commissione che hanno fin qui partecipato al dibattito, invita la presidenza a valutare la possibilità di rinviare l'esame ad altra seduta. Aggiunge di essere stata recentemente in Calabria e di aver potuto rendersi conto personalmente della gravità e dell'ampiezza del fenomeno che la Commissione istituenda dovrebbe indagare e sottolinea quindi l'urgenza di procedere.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 aprile 2012.

Maurizio TURCO (PD), constatato come il relatore sul provvedimento in esame sia assente anche oggi, rinnova alla presidenza la richiesta già formulata nella seduta di ieri di procedere alla sua sostituzione. Ricorda infatti che la discussione di carattere preliminare si è di fatto esaurita e che la Commissione sta attendendo ormai da tempo di poter discutere sulla proposta di testo unificato che il relatore avrebbe dovuto presentare.

Piergusido VANALLI (LNP) rileva che i lavori della Commissione non possono procedere perché la maggioranza non ha ancora presentato una proposta di testo unificato. Sottolinea che il suo gruppo è pronto a trattare il tema e a portare il

provvedimento in Assemblea nei tempi già stabiliti dal vigente programma dei lavori dell'Aula, che sono tali da assicurare la speditezza dei lavori senza sacrificare troppo le esigenze di approfondimento.

David FAVIA (IdV), ricordato come la stampa riferisca di un accordo raggiunto ieri tra alcuni gruppi della maggioranza in merito ad una proposta normativa in merito ai bilanci dei partiti, chiede alla presidenza se sia in grado di confermare alla Commissione tali notizie.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo ritiene che sul finanziamento pubblico e sulla trasparenza dei bilanci dei partiti si debba accelerare il più possibile per dare presto un segnale chiaro al Paese, mentre sugli altri temi legati all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione si può procedere anche con tempi più lunghi.

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento alla richiesta di sostituzione del relatore, si riserva di sentire quest'ultimo per verificare le ragioni della sua assenza e lo stato di avanzamento del lavoro da lui svolto per la predisposizione di una proposta di testo unificato, preannunciando fin d'ora che, ove ve ne sia motivo, sarà sua cura sostituirlo.

Per quanto riguarda invece la richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Favia, conferma che nella giornata di ieri è stato raggiunto tra il Popolo della libertà, il Partito democratico e il Terzo polo un accordo su una proposta normativa che prevede misure per assicurare la trasparenza dei bilanci dei partiti e il controllo dei predetti bilanci da parte di società di revisione contabile iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La proposta prevede altresì l'istituzione di una speciale Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici, composta dai presidenti della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e dal primo presidente della Corte di cassazione. La Commissione avrebbe sede presso la Camera dei deputati.

Precisa che l'accordo cui ha fatto riferimento prevede che la proposta in questione sia sottoposto all'attenzione degli altri partiti presenti in Parlamento e formalizzata come emendamento del relatore al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria, attualmente all'esame della Commissione finanze (C. 5109), in modo da essere approvata in pochi giorni. Diversamente, l'accordo prevede la presentazione di una proposta di legge con il medesimo contenuto.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che contemplerà il tema degli statuti dei partiti e delle loro regole di vita interna, nonché l'entità e le regole del finanziamento pubblico dei partiti politici, nell'accordo si prende atto che il provvedimento su questa materia è già previsto in Aula alla Camera per l'ultima settimana di maggio.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che l'ammissibilità di un emendamento del genere rispetto al decreto-legge in materia di semplificazione tributaria appare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, assai subbia.

Maurizio TURCO (PD) osserva che la materia della trasparenza dei bilanci dei partiti e del controllo sugli stessi è parte integrante del provvedimento all'esame della Commissione affari costituzionali e che trasferirla in un emendamento al decreto-legge n. 16 del 2012 comporterà, data l'ampiezza di questo decreto e la ristrettezza dei tempi di conversione residui, che su questo tema non potrà esserci un vero e approfondito dibattito pubblico.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara che il suo gruppo non è contrario a trattare il tema della trasparenza dei bilanci dei partiti e del controllo sui di essi separatamente rispetto al resto delle questioni inerenti all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma è contrario a che il dibattito su questo argomento avvenga in tempi e con modi diversi da quelli già

definiti, che prevedono la discussione in Assemblea a partire dalla seconda metà di maggio. Prende atto che la volontà dei tre partiti che hanno raggiunto l'accordo è invece quella di affrontare il tema immediatamente e in una sede diversa da quella della Commissione competente.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che non è in potere della Commissione o del suo presidente impedire la presentazione di un emendamento su questa materia al decreto-legge n. 16 del 2012, fermo restando che, qualora l'emendamento fosse dichiarato inammissibile, verrebbe presentata una proposta di legge di analogo contenuto che dovrebbe essere assegnata alla Commissione affari costituzionali.

David FAVIA (IdV), nel ringraziare il presidente per i chiarimenti forniti e per aver preso atto del problema rappresentato dal relatore, dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all'ipotesi di spostare la materia della trasparenza e del controllo dei bilanci dei partiti dalla sede propria, che è quella della Commissione affari costituzionali e dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, a un'altra sede, fermo restando che il suo gruppo sostiene la necessità di un intervento urgente su questa materia e a questo fine sarebbe anche favorevole al trasferimento alla sede legislativa. Invita pertanto il presidente ad esercitare le sue prerogative scrivendo al Presidente della Camera per rappresentargli preventivamente l'esigenza che questo tema sia discusso nella Commissione affari costituzionali.

Quanto al merito della proposta definita con l'accordo di ieri cui ha fatto riferimento il presidente – il cui contenuto è stato diffuso dalla stampa – esprime a nome del proprio gruppo una valutazione negativa: a suo avviso, è infatti necessario un intervento più duro e più chiaro su questa materia, per esempio nel senso di prevedere che i controlli sui bilanci dei partiti entrino nel dettaglio della verifica della veridicità ed effettiva corrispondenza di questi ultimi alle pezze di appoggio e ai documenti contabili.

Salvatore VASSALLO (PD) esprime personalmente alcune perplessità riguardo all'ipotesi di testo che sembra essere stata definita al termine dell'incontro di ieri tra i *leader* di alcuni partiti politici.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda al collega Vassallo che il segretario del Partito Democratico, cui egli appartiene, è uno dei promotori del testo in questione.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea come non vi sia la necessità, per i singoli deputati, di essere sempre in totale ed assoluta sintonia con le decisioni assunte dal partito di appartenenza.

Come evidenziato anche dal collega Zaccaria, esprime quindi serie perplessità rispetto all'ipotesi di inserire nell'ambito di un decreto-legge che verte su altra materia disposizioni che riguardano questioni che attengono all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, come si evince anche dal fatto che molte proposte di legge tra quelle in discussione affrontano anche il tema della trasparenza dei bilanci dei partiti.

Al contempo, esprime perplessità riguardo alla possibilità di attribuire competenze in materia ad una autorità *sui generis*, nonché in merito all'attribuzione di poteri sanzionatori in capo ai presidenti delle Camere, che dovrebbero quindi sanzionare partiti politici di cui sono *leader* di primo piano.

Si tratta, con ogni evidenza, di temi da approfondire nell'ambito della discussione delle proposte di legge in titolo e chiede, pertanto, al presidente di adoperarsi, per quanto di competenza, affinché tali argomenti – la trasparenza dei bilanci ed il finanziamento dei partiti politici – siano ricompresi nella proposta di testo unificato che sarà elaborata dal relatore. Chiede altresì al presidente di garantire che i lavori della Commissione siano organizzati in modo tale da assicurare che i progetti di legge in titolo siano esaminati dall'Assemblea nel mese di maggio, come attualmente previsto dal programma dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la proposta di testo unificato terrà conto, come di norma avviene, del contenuto di tutte le proposte di legge abbinata.

Matteo BRAGANTINI (LNP) esprime perplessità riguardo a tale modo di lavorare: ci si trova di fronte a ragioni di urgenza fondamentalmente mediatiche. Il suo gruppo ritiene opportuno che le questioni in discussione siano tutte affrontate nell'ambito di un disegno organico senza scorporare alcune parti sulla scia delle urgenze del momento. Auspica quindi che si proceda celermente nell'esame in sede referente dei provvedimenti in titolo, di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, con l'obiettivo principale di assicurare il massimo livello di trasparenza, obiettivo che il suo gruppo è il primo a voler realizzare.

Preannuncia, quindi, che a breve sarà presentata una proposta di legge in materia da parte del suo gruppo per dare un contributo concreto alla discussione in corso e per valorizzare il ruolo e la funzione dei partiti politici, che costituiscono elementi imprescindibili di democrazia. Ritiene infatti importante segnalare che non è la politica da demonizzare quanto piuttosto le modalità di gestione che in alcuni casi si sono rivelate distorte.

Pierangelo FERRARI (PD) tenuto conto delle impressioni che hanno suscitato in lui gli interventi testé svolti dai colleghi, intende svolgere alcune brevi argomentazioni.

In primo luogo, concorda con la posizione del presidente, il quale deve tener conto delle richieste di accelerazione dell'*iter* dei progetti di legge in titolo così come di altre esigenze.

Certamente, peraltro, va posto rimedio alla perdurante assenza del relatore che rischia di rallentare i lavori dell'intera Commissione. Al tempo stesso, non può non tenersi conto di quanto accade anche fuori dal Parlamento: non è infatti un'emergenza mediatica che deve portare ad accelerare l'*iter* di esame delle proposte di legge quanto piuttosto un'emergenza

politica. È vero, infatti, che senza partiti non vi è democrazia e le recenti vicende sono la spia di un sistema che da tempo richiede elementi di maggiore trasparenza. Di fronte quindi all'emergenza in corso l'iniziativa assunta dai *leader* politici va presa per il peso politico che ha, potendosi al massimo eccepire che è stata assunta troppo tardi soprattutto rispetto al punto di rottura in cui ci si trova.

Ritiene quindi che il problema di fondo sia quello di trovare forme di coordinamento e di informazione reciproca tra l'iniziativa assunta dai *leader* politici nella giornata di ieri ed il lavoro che la I Commissione sta svolgendo e che va accelerato quanto più possibile. La Commissione stessa, d'altronde, non può non tenere conto anche delle dinamiche politiche in atto nel Paese, non potendosi limitare solo a questioni di carattere tecnico o di dialettica parlamentare.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che l'intervento del collega Vassallo vada inteso come intervento a titolo personale, ricordando come l'iniziativa assunta dai *leader* politici nella giornata di ieri sia finalizzata a fronteggiare una vera e propria emergenza politica. Tale iniziativa potrebbe riguardare anche l'assegnazione dell'ultima *tranche* dei rimborsi elettorali dopo le verifiche svolte dall'ipotizzata commissione indipendente che, ponendosi in una posizione terza rispetto alle forze politiche, si ritiene possa essere una garanzia aggiuntiva. L'intenzione dei *leader* politici è a suo avviso quella di valorizzare quanto più possibile il controllo, la certificazione e la trasparenza dei bilanci dei partiti politici.

Ricorda che il suo gruppo ha sostenuto con forza l'esigenza di esaminare in tempi rapidi le proposte di legge in titolo, di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che sono ora inserite nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio, scadenza a suo avviso non più procrastinabile. In tale ambito, l'intervento potrà riguardare anche la revisione del sistema di finanziamento dei partiti così da allineare la normativa italiana a

quella vigente presso paesi europei quali la Francia, la Spagna e la Germania. Questi ultimi hanno infatti un sistema che verte sul doppio binario del finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali. È quindi quanto mai opportuno, in Italia, uscire dall'equivoco che le recenti vicende hanno posto con maggiore evidenza ed urgenza.

Ricorda che i recenti accadimenti che hanno riguardato la Lega Nord Padania hanno dato luogo ad un capo di accusa di appropriazione indebita rispetto all'uso dei rimborsi elettorali. Ritiene quindi che questa sia l'occasione per risolvere finalmente questo equivoco e affrontare senza demagogia il tema del finanziamento pubblico ai partiti politici, che per il suo gruppo riveste un'assoluta priorità.

Piergusido VANALLI (LNP) ritiene singolare che si faccia riferimento alla quota dei rimborsi elettorali che deve essere ancora spesa fino alla fine della legislatura. Fa inoltre presente che il suo gruppo avrebbe potuto porre con la stessa enfasi la questione riguardante l'urgenza di un intervento sulla materia quando sugli organi di stampa sono emerse notizie riguardanti inchieste della magistratura sulla gestione dei bilanci di altri partiti politici. La realtà è che il suo gruppo deve ancora imparare molto da chi il tema dei finanziamenti ai partiti lo conosce bene.

Invita quindi i colleghi a non trasferire l'esame delle proposte di legge in titolo in sede legislativa poiché su tale tema è quanto mai opportuno un dibattito ampio ed approfondito in Assemblea.

Rileva, quindi, che considerata la volontà unanime di intervenire quanto prima per prevedere regole chiare ed orientate alla assoluta trasparenza riguardo alle modalità di impiego delle risorse pubbliche, la discussione sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione costituisce la sede più idonea.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare i testi delle proposte di legge e di ulteriori possibili iniziative affrontando le questioni che attengono al merito. Non è questa la

sede, infatti, per esprimere giudizi o per sentire prediche da chi si sente parte lesa ma per lavorare insieme sulla sostanza delle misure che si intendono adottare.

Matteo BRAGANTINI (LNP) precisa che il suo intervento era volto a sollecitare la discussione riguardante il finanziamento ai partiti, i rimborsi elettorali e le misure per una maggiore trasparenza nell'ambito di un'unica discussione, evitando frammentazioni. Solo in tal modo, infatti, è possibile pervenire alla migliore definizione di un testo da approvare e ad una discussione attenta ed approfondita.

Fa presente che la proposta di legge che il suo gruppo sta per presentare sulla materia riguarda principalmente i temi dei rimborsi elettorali e dei bilanci dei partiti, che richiedono una soluzione orientata ad una più marcata trasparenza ed incisività, anche per dimostrare all'opinione pubblica che il Parlamento vuole assicurare tali obiettivi e che la politica è posta al servizio dei cittadini. Serve quindi un segnale forte in tal senso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica (parere alla XIII Commissione – testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.).

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province (esame C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta – Rel. Bruno).

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
--	----

INTERROGAZIONI:

5-06516 Bernardini: sottrazione di minore da parte di un genitore	28
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	29

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Sisto, ha illustrato le disposizioni del prov-

vedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 18 aprile 2012 e che la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere entro martedì prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

C. 3703-B Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 3703-B, approvato in prima lettura dalla Camera, in sede legislativa, e approvato con modifiche dal Senato, in sede deliberante, istituisce e disciplina il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari.

Rileva come negli ultimi anni si sia registrato un continuo aumento del numero delle donne che decidono di ricorrere a protesi mammarie, nonostante la ricerca abbia evidenziato che il ricorso a tali impianti può comportare conseguenze sulla salute della donna. Il provvedimento in esame pertanto è diretto ad introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti.

Il disegno di legge in esame si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 riguarda l'istituzione del Registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Nel corso dell'esame presso il Senato, con riferimento alle categorie di dati raccolti dai registri, sono state inserite le informazioni relative alla tipologia degli impianti e quelle relative al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto.

L'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Al Senato è stata peraltro inserita una disposizione che prevede l'inapplicabilità del citato divieto nei casi di gravi malformazioni congenite certificate.

L'ammontare della sanzione amministrativa a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto in violazione del divieto è stata aumentata da 15.000 a 20.000. Per costoro è prevista anche la sospensione dalla professione per tre mesi.

Ricorda che la Commissione giustizia ha espresso in prima lettura, nella seduta del 24 novembre 2010, un parere favorevole con un'osservazione nella quale si

riteneva preferibile prevedere, per la violazione del citato divieto, una sanzione pecuniaria in misura fissa anziché, come originariamente previsto, una sanzione la cui misura fosse ricompresa tra un minimo e un massimo. La disposizione sanzionatoria è pertanto conforme all'osservazione espressa nel precedente parere della Commissione giustizia.

I successivi articoli 3, 4 e 5, non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato. L'articolo 3, stabilisce i requisiti professionali necessari per l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici. L'articolo 4 disciplina le modalità di custodia e di accesso ai registri regionali. In caso di omissioni nella raccolta, aggiornamento e trasmissione dei dati è applicata una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. L'articolo 5 prevede la trasmissione, con cadenza biennale, di una relazione al Parlamento da parte del Ministro della salute sui dati raccolti nei registri.

L'articolo 6 pone la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 marzo 2012.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) chiede come si intenda procedere nell'esame dei provvedimenti, preannunciando sin d'ora di ritenere opportuno che la Commissione adotti quale testo base un testo unificato delle proposte di legge in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che nel corso dell'esame preliminare il relatore, anche tenendo conto delle indicazioni dell'onorevole Follegot, potrà fare tutte le opportune valutazioni al fine di proporre alla Commissione di adottare un testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.10.

5-06516 Bernardini: Sottrazione di minore da parte di un genitore.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo ed esprime una valutazione favorevole sull'ultima parte della risposta fornita.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-06516 Bernardini: Sottrazione di minore da parte di un genitore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Bernardini evidenziando, innanzi tutto, che la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma il 25 ottobre 1980, mira ad assicurare il tempestivo rientro del minore sottratto mediante la previsione di una procedura di urgenza che consente il ripristino immediato della situazione « *quo ante* », permettendo al genitore che ha subito la sottrazione di richiedere il suo rientro nel luogo di residenza abituale.

Ovviamente, il generale principio del diritto del genitore a richiedere ed ottenere il rientro del minore nel luogo della sua abituale residenza può subire delle eccezioni, tra le quali è ricompresa la fattispecie verificatasi nel caso evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, e cioè la dichiarata volontà contraria al ritorno nel luogo di abituale residenza manifestata dal minore in occasione della sua audizione.

Il complesso delle norme introdotte dalla Convenzione ha quale paradigma interpretativo il superiore interesse del minore che deve essere salvaguardato e tutelato in qualunque vicenda di sottrazione internazionale o contestazione e mancato riconoscimento dei diritti di affidamento e di visita.

Le procedure introdotte dalla Convenzione necessitano, evidentemente, di un sistema di legislazione nazionale che assicuri l'efficacia e l'effettività del sistema di protezione del minore sottratto o conteso e, in tale contesto, assume particolare rilevanza la cooperazione tra le diverse

autorità giurisdizionali ed amministrative competenti ad assicurare l'applicazione della normativa internazionale.

Ciò premesso in termini generali, passo ora a riferire i dati specifici relativi alla vicenda citata nell'interrogazione.

Nel mese di maggio 2006 il signor Riccardo Lincesso, padre della minore A.M., ha presentato una istanza di rimpatrio in Italia della figlia, ai sensi della citata Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ed il procedimento è stato definito con una sentenza di rigetto della domanda di rimpatrio, non appellata dall'interessato.

In particolare, e per quello che in questa sede rileva, l'Autorità Centrale Convenzionale del Dipartimento per la Giustizia minorile ha evidenziato che nel corso della indagine peritale disposta nell'ambito del procedimento dal Tribunale della Repubblica Ceca – Stato di origine della madre, sig.ra Eva Jehlickova – il sig. Lincesso non si è mai personalmente presentato, pur essendo stato ritualmente convocato, e che la minore, in occasione della sua audizione innanzi al collegio peritale, ha manifestato il desiderio di vivere nella Repubblica Ceca con la madre.

Nel corso della predetta procedura di rimpatrio, l'Autorità Centrale convenzionale ha sempre coinvolto il Ministero degli affari esteri che, a sua volta, ha provveduto ad interessare del caso anche l'Ambasciata d'Italia a Praga, ottenendo un'efficace collaborazione da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana in territorio ceco.

Posso, inoltre, comunicare che nel mese di aprile 2007 il signor Riccardo Lincesso ha presentato una nuova istanza – ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 – per chiedere il riconoscimento nella Repubblica Ceca del provvedimento emesso il 19 dicembre 2006 dal Tribunale Civile di Taranto, che aveva provvisoriamente disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con domiciliata presso la madre e tempi di permanenza presso il padre da concordare tra le parti o, in subordine, sulla base di quanto determinato dal giudice.

Contestualmente all'inoltro di tale nuova istanza, l'Autorità Centrale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile ha provveduto a far rilevare la necessità di una maggiore precisazione delle concrete modalità di permanenza della bambina presso il padre e, conseguentemente, in data 17 dicembre 2007 il Tribunale Civile di Taranto ha provveduto ad emettere un nuovo provvedimento con il quale si specificavano le concrete modalità ed i tempi di permanenza della figlia presso il padre.

Tuttavia, la perdurante ed accesa conflittualità tra i genitori della bambina, nelle more della definizione delle procedure in corso, ha richiesto l'intervento del Servizio Sociale Internazionale, anche al fine di individuare modalità di visita, ove possibile, condivise e, comunque, conformi all'interesse della minore al mantenimento di rapporti affettivi stabili e costanti con entrambe le figure genitoriali.

Durante le complesse procedure, sono state coinvolte l'Autorità Centrale Convenzionale a Praga, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, nonché l'Ufficio traduzioni esterno per esonerare il Sig. Lincesso dalle onerose traduzioni richieste in lingua ceca per l'attivazione del Regolamento; è stato, altresì, coinvolto il Servizio sociale internazionale per cercare di addivenire ad una forma di comunicazione accettabile tra le parti.

Per completezza di informazione, deve precisarsi che, sulla base delle notizie fornite dalla Procura della Repubblica di Taranto, il procedimento n. 10546/05 mod. 21 del quale si fa menzione nella

interrogazione parlamentare, è stato definito secondo le modalità riportate nella stessa.

L'ufficio requirente ha, inoltre, segnalato che nei confronti della sig.ra Eva Jehliekova pende il procedimento n. 4722/10 mod. 21 per i reati di cui agli artt. 388-570-574 e 646 C.P., con udienza dibattimentale fissata per il 13 novembre 2012.

Ciò detto, voglio anche precisare che nel periodo delle vacanze natalizie 2008-2009, la signora Jehlickova ha provveduto ad adeguarsi alle legittime aspettative paterne di poter incontrare la figlia in Italia ma, purtroppo, in occasione di tale incontro, il signor Lincesso ha deciso, arbitrariamente, di trattenere illecitamente la bambina presso di sé, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità giurisdizionale e senza alcun accordo con la madre della minore.

L'illecito trattenimento realizzato a sua volta dal padre si è bonariamente definito in breve tempo ma, ovviamente, ha ulteriormente compromesso i già difficili rapporti tra i due genitori.

Nello svolgimento della sua attività in favore del connazionale, l'Autorità Centrale italiana ha più volte richiamato l'Autorità Centrale Ceca a non esimersi dal porre in essere azioni concrete e valide iniziative di supporto nello spirito del Regolamento invocato, che individua le Autorità Centrali quali unità operative neutrali, il cui principale obiettivo rimane l'efficace collaborazione per l'interesse dei minori coinvolti e per il ripristino dei diritti lesi.

Peraltro, il signor Lincesso, dal novembre 2009, non ha più inviato all'Autorità Centrale presso il Dipartimento della Giustizia minorile alcuna istanza e le ultime informazioni concernenti il caso sono pervenute a detto Ufficio a cura dell'Ambasciata Italiana a Praga in data 18 novembre 2010.

In tale ultima comunicazione viene rappresentata, peraltro, la disponibilità della madre di consentire la ripresa della relazione genitoriale, anche telefonica, con

il padre della minore, sulla base di quanto previsto dalla Autorità giurisdizionale italiana.

Devo, infine, evidenziare che anche il Ministero degli affari esteri, in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Praga ed in collaborazione con le diverse istituzioni italiane competenti, ha seguito il caso con la massima attenzione, assicurando, nel corso degli anni, il continuo contatto del connazionale con la minore e con la madre di quest'ultima.

Sin dal 2006, nel corso del procedimento per il rimpatrio della bambina, funzionari dell'Ambasciata italiana hanno assistito in qualità di uditori alle udienze presso il competente Tribunale ceco.

Numerose sono state, inoltre, le convocazioni e le visite consolari che hanno avuto luogo nel corso degli anni – anche per il tramite dei locali servizi sociali – durante le quali sono state sempre accertate le ottime condizioni di salute della bambina e di suo benessere complessivo.

Durante gli ultimi due colloqui, la minore ha comunque sempre ribadito di non voler trascorrere periodi di vacanza in

Italia presso il padre, dichiarandosi tuttavia disposta ad incontrarlo solo nella Repubblica Ceca e chiedendo di essere chiamata sul proprio cellulare in una precisa fascia oraria.

Il Ministero degli esteri ha in ogni caso assicurato che continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione per il tramite dell'Ambasciata italiana a Praga ed in collaborazione con le diverse istituzioni competenti, nel rispetto degli strumenti normativi internazionali e comunitari.

Nel concludere, ritengo importante segnalare che la complessa e delicata vicenda evidenzia come gli attuali strumenti legislativi, sia nazionali che sovranazionali, appaiono talvolta insufficienti a tutelare adeguatamente il minore coinvolto nel conflitto coniugale con implicazioni transfrontaliere, mentre un progetto di mediazione familiare internazionale potrebbe consentire una più adeguata tutela dei soggetti deboli coinvolti in conflitti familiari che, non sempre, possono essere risolti, o anche solo contenuti, con gli ordinari strumenti contenziosi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull’individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL.	
Audizione del Capo del settore statistico dell’OCSE, Martine Durand (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. – Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.55.

Modifiche in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL) *relatore*, segnala preliminarmente che il nuovo testo in esame, approvato in prima lettura dal Senato e trasmesso dalla IX Commissione, reca modifiche alla legge n. 106 del 2010 che prevede speciali elargizioni alle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Nel far presente che, con riferimento al testo approvato dalla 8^a Commissione del Senato, è stata trasmessa una relazione tecnica predisposta dalla regione Toscana, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, osserva che le modifiche approvate in sede referente non hanno modificato l’impianto del provvedimento, consentendo di utilizzare pienamente la relazione tecnica. Evidenza che la norma, integrando l’articolo 1 della legge n. 106 del 2010, prevede che,

in presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione al convivente *more uxorio* della somma prevista avvenga con lo stesso ordine di priorità già stabilito per il coniuge superstite. In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 prevista dalla legge n. 106 del 2010 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al convivente. Tale importo sempre nel limite complessivo delle risorse autorizzate di 10 milioni di euro, è determinato sommando la somma attribuita al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità del coniuge medesimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente. La relazione tecnica, predisposta dalla Regione Toscana, fornisce il quadro delle elargizioni già attribuite, delle somme che residuano e la stima delle benefici che, sulla base del provvedimento in esame, si prevede di elargire. Da tale quadro emerge la capienza delle somme accantonate, pari a 1,8 milioni di euro, rispetto alle spese che si prevede di sostenere, stimate in circa 1,7 milioni di euro.

Alla luce di queste considerazioni, non ha rilievi da formulare sulle implicazioni finanziarie del provvedimento nel presupposto che – secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – le nuove fattispecie di spesa trovino effettivamente capienza entro il limite delle risorse già previsto dalla legge n. 106 del 2010, tenuto conto del numero e delle condizioni dei soggetti interessati all'applicazione delle norme.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Nuovo testo unificato C. 124 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, che reca norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, ricordando che su un precedente testo unificato la Commissione bilancio ha espresso parere contrario in data 29 febbraio 2012, anche sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Governo. Con riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 1 della proposta, rileva che le norme dispongono, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i datori di lavoro che assumono detenuti, per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo allo stato di detenzione; la concessione del credito mensile di imposta nella misura massima di 700 euro alle cooperative sociali e alle imprese che assumono detenuti; la realizzazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria di appositi progetti sperimentali per la formazione e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali dei detenuti, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Fa presente, inoltre, che il provvedimento prevede che, ferme restando le risorse già disponibili, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, agli oneri aggiuntivi recati dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame si provvede, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione

del Fondo sociale per occupazione e formazione. Osserva, infine, che la norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità e delle condizioni per la fruizione sia degli sgravi contributivi sia dei crediti di imposta, nonché delle misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Al riguardo, ritiene che andrebbe preliminarmente valutata l'effettiva possibilità di compensare il maggiore onere a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione in mancanza dell'indicazione del corrispondente reintegro delle risorse utilizzate. Evidenzia, infatti, che, come precisato dal Governo in occasione dell'esame della precedente formulazione del testo, le risorse del Fondo sono preordinate alla realizzazione di altri interventi già programmati. In merito alla determinazione degli oneri, da configurarsi quale limite di spesa, osserva che non appaiono specificate le modalità con le quali possa essere assicurato il rispetto di tale limite. La definizione di tali modalità è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previsto dal comma 3 dell'articolo 1, che dovrà fissare «le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5 del medesimo articolo, anche attraverso l'eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari». Il rispetto del limite di spesa fissato è quindi condizionato dall'effettiva possibilità di operare tale rimodulazione nonché di subordinare la fruizione del beneficio ad una specifica procedura di preventivo accertamento delle compatibilità rispetto al limite di spesa. In proposito, ritiene utile acquisire elementi di valutazione dal Governo. Segnala, inoltre, che non appare chiaro se l'aumento del periodo di fruizione del beneficio degli sgravi contributivi sia di ulteriori dodici mesi rispetto alla normativa vigente, che già prevede la fruizione dello sgravio per un periodo di ulteriori sei mesi dopo la fine del stato di detenzione, o se il periodo massimo di fruizione sia ampliato di ulteriori sei mesi, per raggiungere il limite di dodici mesi complessivi sulla base della norma in esame. Osserva,

poi, che la realizzazione di appositi progetti di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio da parte dell'Amministrazione previdenziale, appare configurarsi come un obbligo, e non come una facoltà, per l'Amministrazione medesima, da attuare nell'ambito delle proprie risorse finanziarie. Considera, pertanto, necessario che sia chiarito quali e quante risorse potranno essere utilizzate per l'attuazione di tale disposizione, senza compromettere la funzionalità dell'amministrazione. Ritiene, infine, opportuno, che il Governo chiarisca l'entità delle risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, che – in base al comma 5 dell'articolo 1 – possono essere destinate agli interventi previsti dal provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, che dovrà essere predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'INPS ed il Ministero della giustizia.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, nel prendere atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ricorda che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva predisposto una relazione tecnica sulla precedente formulazione del provvedimento, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel rilevare che il nuovo testo presenta un contenuto assai più ridotto rispetto al precedente, ritiene, pertanto, possibile che la relazione tecnica sia trasmessa in tempi brevi.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel ricordare come il provvedimento sia di iniziativa parlamentare, osserva come si siano incontrate eccessive difficoltà nel suo esame. Riterrebbe, pertanto, possibile evitare la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento, attesa la natura delle modifiche apportate dalla Commissione di merito. In ogni caso, a suo avviso, la relazione tecnica sul provvedimento dovrebbe essere trasmessa nel minor tempo possibile.

Su proposta del presidente, la Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delibera di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di una settimana.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL.

Audizione del Capo del settore statistico dell'OCSE, Martine Durand.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Martine DURAND, *Capo del settore statistico dell'OCSE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Lino DUILIO (PD), Rolando NANNICINI (PD) e Maino MARCHI (PD), nonché Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ai quali replica, con più interventi, Martine DURAND, *Capo del settore statistico dell'OCSE*.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ringrazia Martine Durand per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	36
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 11.02 del Relatore)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 580 proposte emendative riferite al decreto-legge in esame (*pubblicate in un fascicolo a parte*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regola-

mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Pertanto, non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata

circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Peraltro, rileva, nello specifico, come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate al decreto-legge in esame risulti particolarmente complessa, alla luce del contenuto ampio ed articolato del provvedimento, che incide, a volte in maniera frammentaria, su numerosi aspetti specifici di diversi settori. In tale contesto la presidenza ha ritenuto di dover valutare l'attinenza delle proposte emendative agli ambiti materiali su cui opera il decreto-legge: in particolare, sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che intervengono sulla disciplina dei tributi comunali e locali, oggetto dell'articolo 4 del decreto, nonché quegli emendamenti che intervengano, con finalità di semplificazione e rafforzamento, sulla disciplina dell'accertamento e della riscossione dei tributi, a sua volta oggetto di diverse disposizioni del decreto.

Alla luce delle predette considerazioni, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Montagnoli 1.6, che estende le modalità di rateizzazione del pagamento anche ai debiti previdenziali;

Carlucci 2.11, che ricomprende tra le finalità di destinazione dell'otto per mille IRPEF anche la musica e il teatro;

Di Biagio 2.12, che estende la possibilità di utilizzare i centri di assistenza fiscale anche da parte dei dipendenti pubblici non residenti in Italia;

Zeller 2.20, recante una disposizione interpretativa sulla natura non tributaria della tariffa sui rifiuti;

Pagano 2.21, che modifica il regolamento recante determinazione di modalità

applicative dell'IVA per le operazioni effettuate dalle banche, estendendolo anche a Bancoposta di Poste Italiane Spa;

Barbato 2.22, in merito alla convenzione con la Confederazione elvetica circa lo scambio di dati concernenti i capitali detenuti in ciascun paese;

Fugatti 2.26 e Forcolin. 2.9, che escludono i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari e le imprese assicuratrici dalla trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori per mutui in corso, nonché premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;

Montagnoli 2.25, che sopprime alcune norme del decreto-legge n. 512 del 1983 in tema di ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;

Montagnoli 2.29 e Di Biagio 2.30, relativi all'ambito di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di Biagio 2.32 sull'accesso al sistema pensionistico per il personale delle Forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco;

Di Biagio 3.24 e Fugatti 3.51, che introducono la riduzione al 10 per cento dell'IVA per i contratti di servizio energia cosiddetti Plus, in quanto il decreto-legge non reca disposizioni in materia di aliquote IVA;

Faenzi 3.99, che introduce agevolazioni in materia di imposte sui redditi in ragione dell'esercizio di attività di club sportivi, nella forma di una detrazione per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica;

Rao 3.88, che esenta dalle imposte sui redditi le plusvalenze derivanti dall'incasso della misura economica compensativa, disposta in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, finalizzata al volontario rilascio di porzioni di spettro, funzionali alla liberazione delle frequenze

radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda;

Montagnoli 3.48, che reca norme in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci;

Rao 3.89, che estende le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico alla produzione di opere audiovisive;

Bernardo 3.103, che modifica il regime fiscale dei dividendi distribuiti da fondi immobiliari e società di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

Bernardo 3.100, che accelera la procedura per l'individuazione delle risorse poste a copertura del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;

Causi 3.30, che reca norme per la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali, ancorché gravato da vincoli;

Comaroli 3.31, Galletti 3.82 e Montagnoli 3.98, in quanto introducono un'ipotesi di detraibilità dell'imposta accertata in relazione a beni importati;

Fugatti 3.49, che reca norme in materia di riapertura dei termini per lo scioglimento o la trasformazione delle società di comodo;

Bernardo 3.101, che esenta da tassazione le plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari, purché reinvestite entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo;

Montagnoli 3.54 e Di Biagio 3.75, che disciplinano le modalità di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Forcolin 3.63, in quanto reca disposizioni in materia di potestà normativa delle regioni con riguardo al commercio sulle aree pubbliche;

Forcolin 3.67, il quale reca modifiche alla disciplina del diritto d'autore;

Fugatti 3.68, in materia di compensi per le prestazioni professionali;

Barbato 3.73 e Fugatti 3.76, volti a modificare la disciplina del regime agevolato dei cosiddetti contribuenti minimi;

Montagnoli 3.84, che obbliga i professionisti iscritti in ordini o collegi a dotarsi di copertura assicurativa ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa;

Nicco 3.93, che intende esentare dalle imposte sui redditi le associazioni dei comuni costituite nella Valle d'Aosta, ai sensi della relativa disciplina regionale;

Della Vedova 3.01, che introduce agevolazioni IVA per i libri elettronici;

Albini 3-bis.2 e Galletti 3-bis.02, che interviene circa la determinazione dell'aliquota per i consumi relativi all'illuminazione pubblica e per le attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;

Bragantini 3-ter.02, in tema di regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione di enti e società partecipate da enti locali;

Sani 3-ter.04, che ricomprende anche le società concessionarie tra i soggetti beneficiari del regime di defiscalizzazione previsto per il finanziamento di infrastrutture;

Borghesi 4.136 e Barbato 4.140, i quali eliminano l'esclusione degli enti ecclesiastici dall'applicazione delle disposizioni del TUIR in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale;

Fluvi 4.149, il quale esclude le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali compresi nel programma delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno;

Montagnoli 4.152, il quale interviene sul regime di assoggettamento all'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali;

Comaroli 4.157, in materia di deducibilità dal valore della produzione netta ai fini IRAP delle spese di personale sostenute dalle imprese con meno di 50 dipendenti;

Lolli 4.165, il quale interviene sulla disciplina relativa alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del comune de L'Aquila, anche in deroga alla normativa in materia di riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici;

Lolli 4.170, il quale interviene sulla disciplina relativa alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del comune de L'Aquila, anche in deroga alla normativa in materia di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno;

Mura 4.153, il quale interviene sul regime di tesoreria unica, raddoppiando il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti al regime di tesoreria unica;

Forcolin 4.156, il quale sopprime l'articolo 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, attinente alla disciplina della tesoreria unica;

Lolli 4.168, il quale autorizza il comune de L'Aquila a procedere alla stipula di contratti di lavoro finalizzati ad inquadrare il personale risultato idoneo nei concorsi per le progressioni di carriera conclusi entro il 31 dicembre 2010;

Lolli 4.173, il quale esclude il comune de L'Aquila dall'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di limiti alle spese per missioni da parte delle amministrazioni pubbliche;

Lolli 4.182 il quale disapplica, per la città de L'Aquila ed i comuni colpiti dal sisma del 2009, in materia di limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni e di rappresentanza, spese per sponsorizzazioni, spese per missioni e spese per attività di formazione;

Lolli 4.172, il quale prevede la non applicazione al comune de L'Aquila dei limiti alle spese per l'acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture;

Lolli 4.169, il quale esclude i comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo dai limiti di spesa in materia di personale a tempo determinato;

Lolli 4.175, il quale esclude il comune de L'Aquila dai limiti di spesa in materia di personale a tempo determinato;

Lolli 4.181, il quale esclude i comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo dai limiti di spesa per le assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

Lolli 4.176, il quale esclude i comuni colpiti dal sisma dell'Abruzzo dai limiti di spesa per le assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

Lolli 4.174, il quale esclude il comune de L'Aquila dalla disciplina in materia di limiti alle spese per convegni;

Lolli 4.177 e Lolli 4.180 i quali prevedono che per il comune de L'Aquila le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali, non si computino nei limiti per il calcolo della percentuale di personale che comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni;

Lolli 4.171, in quanto esclude il comune de L'Aquila dall'applicazione del patto di stabilità;

Albini 4.178, in quanto esclude alcune voci di spesa (peraltro da individuare con successivo DPCM) dal saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità per gli enti locali;

Albini 4.179, in quanto reca modifiche in tema di conteggio delle spese di investimento ai fini del rispetto del patto di stabilità;

gli identici Antonio Pepe 4.04, Stradella 4.05 e Forcolin 4.010, i quali recano una norma di interpretazione autentica

relativa alla disciplina del TUIR in materia di non concorrenza al reddito imponibile delle indennità di trasferta;

si segnala inoltre come l'emendamento Lolli 4.164 rechi una proposta di modifica che appare irriferibile: invito pertanto il presentatore a riformularlo al fine di chiarirne il senso.

Buonanno 4-bis.01, in tema di esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e sulla riduzione del compenso per diritto d'autore in favore delle manifestazioni organizzate dai comuni, dalle *pro-loco* e da associazioni *no profit*;

Galletti 4-bis.02 e 4-bis.06, concernente il regime fiscale del trasporto pubblico locale per via marittima, lacuale, lagunare e fluviale;

Galletti 4-bis.05, circa la detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale;

Fugatti 4-bis.010, che istituisce un'imposta antievasione;

Carella 4-bis.011, che prevede la distinzione in fattura dei canoni di noleggio di autoveicoli e dei relativi costi accessori.

Soglia 5.7, che interviene sulla disciplina relativa alla sottoposizione delle autorità indipendenti ai principi di contenimento della spesa introdotte da norme in materia di finanza pubblica;

Bernardo 5.11, il quale sopprime la disposizione che ha introdotto nella legge obiettivo gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali;

Messina 8.13, che dispone – introducendo una nuova fattispecie nell'articolo 15 del TUIR – una detrazione d'imposta concernente le spese (di importo non superiore a 2.000 euro) sostenute per lavori di manutenzione e riparazione effettuate presso l'abitazione principale;

Pugliese 8.36, Fogliardi 8.37, Savino 8.48 e Pagano 8.42, recanti disposizioni in tema di risorse da destinare al Corpo delle Capitanerie di porto;

Antonio Pepe 8.02, Stradella 8.04, Galletti 8.015 e Fugatti 8.016, in materia di estensione dell'applicabilità dell'IVA sulle operazioni di opzione per le locazioni di abitazioni costruite per la vendita e per le cessioni di fabbricati abitativi;

Causi 9.2, Della Vedova 9.3, Nannicini 9.4, Graziano 9.5, Marinello 9.6 e Bernardo 9.7, limitatamente alle parti che introducono modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo una agevolazione a fini IVA per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazioni delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche;

Fugatti 11.01, che modifica la disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti;

Aniello Formisano 12.11, limitatamente alla parte che provvede ad elevare al 50 per cento la quota di gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi che affluisce a un apposito fondo della regione destinato a favorire, tra l'altro, la minore produzione di rifiuti;

Paolo Russo 12.12, che trasferisce la titolarità dell'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano (NA) alla regione Campania – in luogo del trasferimento della titolarità alle province campane previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 90 del 2008 – disponendo l'estraneità della regione alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente all'entrata in vigore della disposizione;

Comaroli 12.02, che anticipa il termine per la soppressione del contributo a carico delle amministrazioni locali per l'albo dei segretari comunali, facendo peraltro riferimento a disposizioni non più in vigore.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione dei giudizi di ammissibilità testé

dichiarati è fissato alle ore 14.45 della giornata odierna.

In considerazione dell'elevato numero degli emendamenti presentati, invita quindi i gruppi a segnalare, entro le ore 16 di oggi, le proposte emendative sulle quali concentrare l'esame.

Informa altresì che l'emendamento Beccalossi 4.105 è stato sottoscritto anche dai deputati Gianni Mancuso e Ceccacci Rubino, che l'articolo aggiuntivo Leo 8.03 è stato sottoscritto anche dal deputato Strizzolo, che il deputato Minardo ha sottoscritto gli emendamenti Pagano 2.19, 2.21 e 8.42, nonché gli emendamenti Marinello 3.79, 8.28, 8.31, 9.6 e 10.12 e che l'emendamento Schirru 8.32 è stato sottoscritto anche dai deputati Codurelli, Belanova, Gatti, Mattesini e Necchi.

Antonio PEPE (PdL) ritiene che in un momento di crisi economica come quella attuale, che investe famiglie ed imprese, la possibilità, riconosciuta dall'articolo 1 del decreto-legge al contribuente, di usufruire della rateazione delle somme iscritte a ruolo, debba essere valutata positivamente, anche se certamente tale misura costituisce solo un piccolo segnale verso il contribuente, considerato il costante aumento della pressione fiscale e la mancanza di norme volte a favorire la crescita. Valuta inoltre favorevolmente la previsione dell'articolo 2 in base alla quale la mancata effettuazione di adempimenti solo formali può essere sanata con il pagamento di una piccola penale.

Appare altresì positiva la norma, di cui all'articolo 3, comma 4-bis, introdotta dal Senato, che viene incontro alle esigenze di soggetti come gli anziani infermi ed impossibilitati a recarsi in banca o alle Poste, consentendo ai delegati alla riscossione di aprire il conto bancario. Parimenti opportuna appare la previsione in base alla quale non si procede ad accertamenti ed iscrizioni a ruolo per somme non superiori ad euro 30, giacché in tali casi il costo dell'operazione, anche in termini di tempo, risulta superiore all'effettivo vantaggio per l'Erario.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ricorda che la Camera ha votato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad esentare dall'IMU tutti i fabbricati rurali, in quanto strumentali alla coltivazione del fondo agricolo; in tale ambito, pur essendo opportuna l'esenzione dei fabbricati ubicati nei territori montani, ritiene che occorra estendere la portata dell'esenzione a tutto il territorio nazionale, invitando pertanto il relatore ad intervenire in materia con un suo emendamento.

Stigmatizza invece l'elevazione da 130 a 135 del moltiplicatore del valore catastale per i terreni agricoli, la quale costituisce un segnale negativo verso il mondo agricolo.

Segnala quindi al relatore la necessità di chiarire che la riduzione dell'IMU prevista dalla lettera e), comma 5, all'articolo 4 a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali deve intendersi estesa anche alle società agricole in cui vi sia un amministratore in possesso dei detti requisiti, vista la parificazione legislativa in essere tra dette figure e la società agricola.

Rimarca altresì la sua contrarietà ad anticipare al 2012 il pagamento dell'IMU, considerando le difficoltà economiche in cui versano le famiglie italiane e la recessione verso cui sta scivolando il Paese, anche a causa dell'eccessiva pressione fiscale, che riduce consumi e sviluppo, e prescindendo dai rilievi costituzionali sollevati in merito.

Invita poi il relatore, considerata la crisi che attraversa il mondo dei partiti e la politica in genere, a presentare un emendamento che elimini l'ingiusta sperequazione oggi in essere tra la detraibilità delle erogazioni liberali fatte ai partiti politici e quelle fatte a favore delle ONLUS e del mondo della ricerca.

In conclusione ritiene che il decreto-legge, sebbene contenga elementi positivi e debba essere certamente convertito, non appaia esaustivo e non contenga gli elementi necessari per aiutare il Paese a superare la crisi, sempre più grave, che investe le famiglie e le imprese e che

induce addirittura imprenditori e padri di famiglia a togliersi la vita per le loro difficoltà economiche.

In tale contesto ritiene che si debba avere il coraggio di passare dai proclami ai fatti e di approvare riforme vere, che favoriscano crescita e sviluppo ed aiutino le famiglie, specie quelle numerose.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 15.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, facendo seguito a quanto anticipato in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, avverte di aver predisposto l'articolo aggiuntivo 11.02 (*vedi allegato*) il quale reca misure in materia di trasparenza e di controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici.

Tale proposta emendativa, evidentemente, attiene ad una materia che non è oggetto del provvedimento in esame, e pertanto, alla luce delle norme regolamentari e della prassi applicativa, risulterebbe inammissibile. Tuttavia, sulla scorta di numerosi precedenti in materia, la questione potrebbe essere esaminata dalla Commissione, ove sussistesse un accordo unanime in materia da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi di esprimere la loro eventuale disponibilità ad affrontare tale tematica nell'ambito della discussione del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara la piena disponibilità del proprio gruppo ad affrontare la tematica oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nell'esprimere rammarico per l'allentamento delle regole parlamentari che si registra da quando è in carica l'attuale Governo, ritiene che il rispetto delle stesse regole debba indurre a dichiarare inammissibile

l'articolo aggiuntivo 11.02, anche alla luce di quanto recentemente dichiarato dal Capo dello Stato in merito ai limiti di contenuto dei decreti-legge.

Pertanto, pur manifestando la disponibilità del gruppo della Lega Nord a trattare l'argomento oggetto dell'articolo aggiuntivo del relatore, ritiene che esso possa trovare uno spazio idoneo in un apposito provvedimento legislativo, e non nell'ambito del decreto-legge in esame.

Bruno CESARIO (PT) manifesta la disponibilità del proprio gruppo rispetto alla possibilità di affrontare la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02.

Alberto FLUVI (PD) manifesta sorpresa per la posizione espressa dal deputato Montagnoli, non avendo registrato in precedenza, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, l'indisponibilità della Lega Nord ad affrontare la questione oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02.

Dichiara invece la disponibilità del proprio gruppo rispetto all'ipotesi di affrontare la tematica concernente la trasparenza dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, vista l'importanza dell'argomento sotteso all'articolo aggiuntivo 11.02. Invita, in ogni caso, il relatore ad acquisire la valutazione del Presidente della Camera circa l'ammissibilità dello stesso articolo aggiuntivo.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che una questione tanto importante quale i meccanismi di finanziamento e di trasparenza dei partiti politici non possa essere oggetto di un mero *spot* pubblicitario quale sembrano essere le misure contenute nell'articolo aggiuntivo 11.02, in un'ottica che privilegia la politica televisiva rispetto a quella parlamentare.

Rileva, inoltre, come la proposta emendativa non abbia alcuna attinenza con il provvedimento in esame: pertanto, dichiara l'indisponibilità del proprio gruppo ad affrontare tale tematica, alla quale il gruppo dell'Italia dei Valori annette importanza fondamentale, nell'ambito della discussione del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle posizioni emerse nel dibattito, e rilevata l'insussistenza dell'accordo unanime di tutti i gruppi circa l'opportunità di esaminare l'articolo aggiuntivo 11.02, si riserva di sottoporre la questione circa l'ammissibilità della proposta emendativa al Presidente della Camera, sospendendo pertanto ogni ulteriore giudizio in merito.

Maurizio BERNARDO (PdL) esprime sorpresa per il fatto che alcuni gruppi non abbiano colto il valore che riveste la proposta emendativa del relatore, tenuto conto che in tal modo il Parlamento avrebbe potuto dare rapidamente una risposta ad una domanda che viene dai cittadini, adottando immediatamente idonei strumenti per affrontare i problemi connessi ad un argomento molto delicato, in un momento di crisi come quello attuale.

Esprime pertanto il rammarico del proprio gruppo per il fatto che taluni gruppi non abbiano saputo cogliere l'importanza del momento e che si sia persa un'occasione importante per dare un segnale al Paese.

Ignazio MESSINA (IdV), con riferimento alle affermazioni del deputato Bernardo, fa innanzitutto presente come il giudizio di ammissibilità di una proposta emendativa costituisca un fatto procedurale, e come pertanto appaia del tutto opportuna la decisione del Presidente della Commissione di sottoporre la questione relativa all'articolo aggiuntivo 11.02 al Presidente della Camera.

In secondo luogo rileva come il proprio gruppo sia stato il primo a presentare una proposta di legge sul finanziamento della politica, ed abbia inoltre depositato un quesito referendario per la sua abolizione: sottolinea, pertanto come l'Italia dei Valori non sia affatto insensibile a tale problematica, ma ritiene che essa debba essere trattata in modo coerente e non attraverso meri *spot*, i quali, tra l'altro, possono rivelarsi, al di là delle intenzioni dei loro ideatori, controproducenti.

Per quanto riguarda il merito dell'articolo aggiuntivo 11.02, non considera fun-

zionali agli obiettivi di trasparenza sottesi alla proposta emendativa gli strumenti della pubblicazione su *internet* dei bilanci dei partiti e della istituzione di una Commissione per il controllo degli stessi bilanci.

Ribadisce quindi la disponibilità del proprio gruppo a trattare l'argomento in una sede propria, sottolineando inoltre, in tale ambito, come le forze politiche dovrebbero decidere fin da subito di rinunciare all'ultima *tranche* di finanziamento pubblico di 100 milioni di euro loro spettante, prevista per il prossimo mese di agosto.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, prima di dare un giudizio definitivo sulla questione relativa all'articolo aggiuntivo 11.02, sia necessario adire il Presidente della Camera per verificare se l'emendamento possa essere o meno giudicato ammissibile.

Rileva, peraltro, come l'articolo aggiuntivo 11.02 costituisca una base di discussione, che potrebbe certamente essere migliorata, anche attraverso la presentazione di appositi subemendamenti: pertanto, pur ritenendo del tutto legittime le considerazioni politiche svolte dal deputato Messina, sottolinea come, a volte, dissensi sul metodo possano nascondere difficoltà di merito, che invece dovrebbero essere trattate a viso aperto, in questo caso attraverso la presentazione di subemendamenti al predetto articolo aggiuntivo del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel confermare la disponibilità del proprio gruppo a discutere la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 11.02 del relatore in modo chiaro ed in una sede propria, ricorda, al riguardo, il recente monito del Presidente della Repubblica, che ha richiamato appunto al rispetto delle regole circa il contenuto proprio dei decreti-legge.

Ribadisce, quindi, come la Lega Nord sia disponibile a discutere di tale tematica in altro provvedimento, evitando invece di ridurre il dibattito su tale importante questione ad una sorta di *spot* pubblicitario ad uso e consumo della stampa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito ai ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità sulle proposte emendative pronunciati in precedenza, alla luce delle motivazioni presentate dai presentatori, avverte di avere riammesso le seguenti proposte emendative:

Sani 3-*ter*.04, che ricomprende anche le società concessionarie tra i soggetti beneficiari del regime di defiscalizzazione previsto per il finanziamento di infrastrutture, in quanto tale articolo aggiuntivo contiene misure di semplificazione fiscale e di più puntuale definizione dell'ambito soggettivo di una precedente norma, anche al fine di evitare futuri contenziosi;

Bernardo 3.100, che accelera la procedura per l'individuazione delle risorse poste a copertura del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, in quanto tale previsione appare finalizzata a realizzare un efficientamento delle procedure interne all'amministrazione finanziaria per la fruizione del predetto credito.

Ritiene invece di confermare il giudizio di inammissibilità per i seguenti emendamenti, secondo le motivazioni di seguito indicate:

Montagnoli 1.6, che estende le modalità di rateizzazione del pagamento anche ai debiti previdenziali, in quanto il provvedimento non tratta la materia previdenziale.

Comaroli 3.31, che introduce un'ipotesi di detraibilità dell'imposta accertata in relazione a beni importati, in quanto non riconducibile alla materia della semplificazione fiscale;

Montagnoli 3.48, che reca norme in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci, in quanto non riconducibile alla materia della semplificazione fiscale;

Forcolin 3.63, che reca disposizioni in materia di potestà normativa delle regioni con riguardo al commercio sulle aree

pubbliche, in quanto il commercio non è ricompreso tra le materie trattate dal provvedimento;

Borghesi 4.136 e Barbato 4.140, i quali eliminano l'esclusione degli enti ecclesiastici dall'applicazione delle disposizioni del TUIR in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, in quanto il provvedimento in esame non interviene in alcun modo sulla disciplina degli enti ecclesiastici o degli enti non commerciali;

Fluvi 4.149, il quale esclude le spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali compresi nel programma delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, in quanto il provvedimento interviene su un aspetto del tutto marginale e procedurale in materia di patto di stabilità; sono stati pertanto ritenuti inammissibili tutti gli emendamenti volti a introdurre deroghe al patto di stabilità;

Forcolin 4.156, il quale sopprime l'articolo 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di tesoreria unica, in quanto trattasi di norma riguardante la contabilità dello Stato e quindi non riconducibile alla materia della semplificazione fiscale;

Fogliardi 8.37e Pagano 8.42, recanti disposizioni in tema di risorse da destinare al Corpo delle Capitanerie di porto, in quanto introduce una nuova deroga alle norme sul blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione non prevista dal provvedimento in esame.

Ribadisce inoltre l'invito ai gruppi a segnalare, entro le ore 16 di oggi, le proposte emendative sulle quali si concentrerà l'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani alle ore 10, nel corso della quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimeranno il parere sulle propo-

ste emendative presentate e saranno svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti, ricordando altresì come l'esame proseguirà nella giornata di lunedì 16 aprile, a partire dalle ore 14, per concludersi entro le ore 14 di martedì 17.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.02 DEL RELATORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell'articolo 43, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 39 del 2010. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.

2. È istituita la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei bilanci dei partiti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da 3 componenti individuati

nelle persone del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio di Stato e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ciascuno dei quali si avvale fino a un massimo di due magistrati appartenenti ai rispettivi ordini giurisdizionali. 1 componenti della Commissione e i magistrati di cui essi si avvalgono non percepiscono alcun compenso. I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Corte dei Conti.

3. La Commissione effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 1, a depositare alla stessa entro 30 giorni dalla loro approvazione, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Commissione può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Nell'ambito del controllo la Commissione invita, in contraddittorio, il partito o il movimento politico a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emerga la permanenza di irregolarità, i Presidenti della Camera e del Senato provvedono ad applicare, su proposta della Commissione, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una decurtazione dei rimborsi delle spese

elettorali pari a 3 volte la misura delle irregolarità riscontrate. Nel caso in cui le irregolarità riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10 per cento dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera inesatta.

4. Sul sito Internet del partito o del movimento politico e su una apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati entro il 15 giugno di ogni anno sono pubblicati, anche in formato « *open data* », il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

5. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti fino allo scioglimento degli stessi all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 2 del 1997.

6. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.

7. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 sostituire la parola « cinquantamila » con la seguente: « cinquemila ».

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le contribuzioni dei partiti e dei movimenti politici a fondazioni, enti e istituzioni o società che eccedono nell'anno solare l'importo di 50.000 euro comportano l'obbligo per questi ultimi di sottoporre i propri bilanci al controllo di cui al comma 3.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è effettuato dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo. La Commissione comunica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i rapporti di valutazione relativi ai predetti rendiconti rispettivamente entro il 31 gennaio 2013 e il 31 gennaio 2014.

11. 02. Il Relatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. C. 121 Angeli 48

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 49

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 49

ALLEGATO 1 (*Emendamenti approvati*) 53

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 49

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del Relatore*) 54

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali del settore (*Svolgimento e conclusione*) 51

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 51

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 52

AVVERTENZA 52

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 aprile 2012.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti

**nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.
C. 121 Angeli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.15.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) segnala che ha rappresentato più volte la richiesta di calendarizzare le proposte di legge di riforma della RAI, assegnate all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VII e IX. In vista della riunione dell'Assemblea dei soci dell'azienda convocata per il 4 maggio prossimo per l'approvazione del bilancio ed, eventualmente, la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, ritiene necessario che le Commissioni di merito avviino l'esame dei progetti di legge indicati.

Manuela GHIZZONI (PD) si associa alle considerazioni testé formulate dall'onorevole Giulietti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con l'onorevole Giulietti.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricordando che la questione era stata già oggetto di discussione in sede di Ufficio di presidenza, concorda con le richieste avanzate dai colleghi. Ritiene quindi opportuno che nel corso della prossima settimana sia convocato un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VII e IX.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, illustra alcuni emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione, che ha predisposto in attuazione dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali e bilancio (*vedi allegato 1*). Si dichiara quindi favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.1 e 1.2.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione, che illustra (*vedi allegato 2*). Tiene a precisare che la condizione inserita nella proposta di parere, relativa all'introduzione di misure fiscali per la deducibilità di oneri a carico dei proprietari di immobili storici, tende a tutelare le persone fisiche titolari di immobili di rilevante interesse storico artistico. Precisa che si tratta di soggetti che risultano gravati da altre forme di imposizione, quali l'IRPEF e, in virtù della recente riforma fiscale, l'IMU. Con riferimento, invece, all'osservazione, ricorda che al Senato, durante l'esame del provvedimento, era stato presentato un emendamento che contemplava l'esenzione totale dall'imposizione fiscale per le somme previste a titolo di borse di studio, per importi non eccedenti il tetto di 11.500 euro. In proposito, segnala che l'osservazione è quindi finalizzata all'abbattimento di tale tetto.

Manuela GHIZZONI (PD) propone di trasformare l'osservazione contenuta nella proposta di parere in condizione. A tale proposito, evidenzia che l'obiettivo che si intendeva perseguire con il citato emendamento, presentato durante l'esame del provvedimento al Senato – ossia la defiscalizzazione delle provvidenze poste in capo a ragazzi dotati di talento, con il conseguente stimolo ad effettuare investimenti a favore della ricerca –, è stato in realtà eluso, con una decisione che stigmatizza fermamente. Precisa, quindi, che la mancata detassazione di tali somme di denaro determina un nuovo gravame ed una nuova imposizione anche a carico dei contratti già in essere, seppure per somme di importo superiore ad 11.500 euro, soglia al di sotto della quale opera la *no tax area*. Propone, pertanto, di riprendere l'originaria formulazione dell'emendamento presentato

presso l'altro ramo del Parlamento, finalizzato alla detassazione completa di tali provvidenze.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la proposta formulata dall'onorevole Ghizzoni, pur consapevole delle problematiche che potrebbero derivare dalla sua applicazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, pur apprezzando il tentativo della relattrice di accogliere i suggerimenti e le proposte di modifica formulate dai gruppi. Concorda con l'onorevole Ghizzoni nello stigmatizzare l'aumento della tassazione sulle somme destinate a premiare il talento, evidenziando come dal testo in esame emerga un'impostazione complessiva improntata all'aumento della tassazione e della leva fiscale. Segnala, infine, l'anomalia della situazione in cui versa il Paese, che, pur investendo in tale settore una quantità molto inferiore di risorse finanziarie rispetto ad altri Paesi, provvede addirittura a gravare di ulteriori imposte le somme stanziare a sostegno dei giovani talenti.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) propone di distinguere la previsione della deducibilità a favore dei proprietari di immobili di rilevante valore storico-artistico dall'ipotesi in cui gli immobili medesimi risultino essere locati, prevedendo, quindi, misure differenziate nel caso di titolari di diritti reali o di godimento sugli stessi. Concorda, quindi, con la proposta di trasformare in condizione l'osservazione formulata nella proposta di parere.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), *relatore*, si dichiara favorevole a recepire le considerazioni espresse dall'onorevole Ghizzoni e dalla collega De Biasi, pur evidenziando il timore che una casistica eccessivamente dettagliata possa rischiare di generare disparità di trattamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di eliminare la specificazione in ordine alla rilevanza del valore storico-artistico degli immobili in questione.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce, al contrario, l'importanza della specificazione sulla rilevanza del valore artistico degli immobili medesimi.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), *relatore*, accogliendo le osservazioni formulate dai colleghi, illustra quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Linda BRUNETTA, *presidente dell'associazione nazionale autori radiotelevisivi e teatrali (ANART)*, Maria Letizia COMPATANGELO, *rappresentante dell'associazione sindacale scrittori di teatro (ASSTeatro)* e Rocco CESAREO, *responsabile organizzativo del sindacato nazionale scrittori (SNS)*.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), Emilia Grazia DE BIASI (PD), Pierfelice ZAZZERA (IdV) e Giuseppe SCALERA (PdL).

Rispondono ai quesiti formulati Mario PAOLINELLI, *rappresentante dell'ANART*, Maria Letizia COMPATANGELO e Silvio MAESTRANZI, *rappresentante dell'ASSTeatro*.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 aprile 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 16.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 aprile 2012.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abbinato.

ALLEGATO 1

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (T.U.C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: nelle scuole.

1. 1. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: senza effetti civili.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

1. 2. Il relatore.
(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 5109, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

prevedere misure fiscali di deducibilità a favore dei proprietari di immobili storici di rilevante valore storico artistico che hanno già l'onere di tutelare la loro proprietà, in particolare per quanto riguarda i proprietari di immobili storici che sono persone fisiche.

e con la seguente osservazione:

valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione da qualsiasi imposizione fiscale per le somme di denaro corrisposte a titolo di borse di studio o di analoghi sussidi per fini di studio.

ALLEGATO 3

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 5109, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) prevedere misure fiscali di deducibilità a favore dei proprietari di immobili di rilevante valore storico-artistico che hanno già l'onere di tutelare la loro proprietà, in particolare per quanto riguarda i proprietari di immobili storici che sono persone fisiche, prevedendo misure differenziate nel caso di titolari di diritti reali o di godimento sui medesimi immobili;

2) prevedere, altresì, l'esenzione da qualsiasi imposizione fiscale per le somme di denaro corrisposte a titolo di borse di studio o di analoghi sussidi per fini di studio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia (<i>Deliberazione</i>)	59
ALLEGATO 3 (<i>Programma</i>)	64
COMITATO RISTRETTO:	
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut	59
AVVERTENZA	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744, C. 3780 e C. 4309, come risultante dall'esame degli emendamenti, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria ».

In sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, osserva anzitutto che il testo in esame si compone di 18 articoli e che, in attuazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di: preservare il territorio da fenomeni di inquinamento gene-

tico e di perdita del patrimonio genetico; tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria; promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado; promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti; integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

Ciò detto, rileva che il provvedimento presenta profili di indubbio interesse per la VIII Commissione, laddove si osservi, da un lato, che la messa in campo di politiche agricole e strumenti finanziari di tutela della biodiversità agraria, intesa come sottoinsieme della biodiversità generale, riveste un ruolo importante per la gestione e la conservazione di quest'ultima e, dall'altro lato, che la tutela dell'inestimabile patrimonio di biodiversità del nostro Paese rientra fra le competenze istituzionali del Ministero dell'Ambiente. Al riguardo, solo per citare le più recenti azioni promosse del Ministero dell'ambiente, ritiene opportuno ricordare la predisposizione della Strategia nazionale per la biodiversità, adottata nell'ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché l'istituzione, con decreto ministeriale 6 giugno 2011, del Comitato paritetico per la biodiversità, dell'Osservatorio nazionale per la biodiversità e del Tavolo di consultazione.

Venendo poi alle disposizioni del provvedimento che più direttamente incidono sulle materie di competenza della VIII Commissione, rileva che esse sono contenute principalmente nell'articolo 10, recante norme in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli *habitat* e delle specie a rischio, e nel successivo articolo 11, recante modifiche alla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 10 prevede che il Ministro delle politiche agricole adottati, d'intesa con la Conferenza delle regioni, specifiche linee guida per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie. Lo stesso articolo 10 prevede, inoltre, al comma 2, che, al fine di catalogare tali specie vegetali, le regioni istituiscono appositi registri regionali ed emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico. Il successivo comma 3, dell'articolo 10 prevede, infine, che, ferme restando le competenze statali previste dal decreto legislativo n. 227 del 2001 recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone.

Al riguardo, fa presente anzitutto che tali norme non possono che essere intese, a suo avviso, come riferite o alla materia della tutela della biodiversità agraria, intesa – come già detto – quale sottoinsieme della biodiversità generale, o alla materia della tutela della biodiversità generale, ma limitatamente al perseguimento della finalità del miglioramento della produzione agricola.

Ritiene, inoltre, che se così non fosse, se cioè le norme in discorso dovessero intendersi riferite, *latu sensu*, alla materia della tutela della biodiversità generale, sia pure con specifico riferimento alla sola conservazione delle specie vegetali spontanee autoctone, degli *habitat* e delle specie a rischio, allora non ci si potrebbe esimere dalla loro puntuale armonizzazione, da un lato, con le disposizioni di legge che attribuiscono al Ministero dell'ambiente la competenza in materia di tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora (articolo

35, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo) e, dall'altro lato, con le disposizioni di legge che qualificano come compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria (articolo 69, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali).

Quanto, invece, alle modifiche alla legge quadro sulle aree protette recate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, rileva che esse vanno nella direzione, a suo avviso condivisibile, di una maggiore considerazione degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio costituito dalle tradizioni, dalle attività e dalle produzioni tipiche, anche sotto il profilo delle azioni dirette a promuovere il presidio del territorio (attraverso politiche integrate che favoriscano l'agricoltura sostenibile con benefici per la biodiversità) e la lotta all'abbandono e/o alla marginalizzazione delle aree agricole all'interno delle aree protette. Ritiene, infatti, che la tutela delle pratiche agricole finalizzate alla tutela delle specie locali e autoctone e, più in generale, alla riduzione della perdita di biodiversità e alla distruzione di *habitat* agricoli tradizionali costituisca un aspetto importante di quelle politiche ambientali dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori compresi nelle aree protette e a tutelare quello straordinario patrimonio naturalistico e culturale che fa delle aree protette italiane, a partire dai parchi nazionali, un *unicum* da difendere nella sua interezza.

Conclude, quindi, preannunciando la predisposizione di un parere sul provvedimento in esame che tenga conto anche delle eventuali osservazioni e proposte che dovessero scaturire dal dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Ermete REALACCI (PD), preliminarmente, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Braga nella sua qualità di relatore. Con riferimento alla seconda delle osservazioni contenute nella proposta di parere testé formulata, segnala peraltro l'opportunità che la Commissione accentui il rilievo in essa contenuto, anche per evidenziare l'urgenza di procedere sul piano legislativo ad una piena restituzione ai comuni campani di tutte le competenze istituzionalmente attribuite a tali enti territoriali in materia di gestione dei rifiuti. Propone, pertanto, che la citata osservazione sia trasformata in una condizione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alla richiesta testé formulata dal collega Realacci.

Armando DIONISI (UdCpTP), pur comprendendo le ragioni che sono alla base della richiesta formulata dal collega Realacci, fa presente che in ogni caso si dovrebbe tenere conto del fatto che le amministrazioni provinciali campane hanno fin qui sopportato specifici oneri, amministrativi e finanziari, per adempiere ai peculiari compiti ad esse affidate, con legge dello Stato, in materia di gestione dei rifiuti.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, alla luce degli interventi svolti, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole sul provvedimento recante la trasformazione della seconda osservazione contenuta nella proposta originaria in una condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

(*Deliberazione*).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 aprile 2012, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione ai provvedimenti riguardanti lo stato della sicurezza sismica in Italia.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Audizione del Prof. Giuseppe Pericu, titolare della Cattedra di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI).

ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento » (C. 5129 Governo, approvato dal Senato);

considerato che, mentre la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati, la disciplina in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;

ritenuto che la riduzione dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati potrebbe aiutare un settore come quello delle locazioni che risente in misura significativa della congiuntura economica negativa;

valutate positivamente le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 che escludono, tra l'altro, dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

considerata, con riferimento alla norma recata dal comma 2 dell'articolo 6, l'esigenza ripetutamente espressa dalla VIII Commissione di modificare la disciplina di legge vigente in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania in modo da riattribuire espressamente anche ai comuni campani la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante la disciplina sperimentale dell'IMU, prevedendo in luogo della facoltà riconosciuta ai comuni, la riduzione *ex lege* dell'aliquota dell'imposta per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a « canone concordato »;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 6 che incide sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere —, anche in considerazione dell'entrata in vigore, a

partire dal 1° gennaio 2013, della citata
tassa comunale sui rifiuti – la soppres-
sione del comma 5-*quater* dell’articolo 11
del decreto-legge n. 195 del 2009, consi-
derato che il mantenimento, anche se
prorogato, del regime vigente delle com-

petenze delle società provinciali in materia
di accertamento e riscossione di TARSU e
TIA, non è in linea con il riconoscimento
ai comuni campani delle competenze in
materia di gestione dei rifiuti nella fase
transitoria.

ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento » (C. 5129 Governo, approvato dal Senato);

considerato che, mentre la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati, la disciplina in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;

ritenuto che la riduzione dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati potrebbe aiutare un settore come quello delle locazioni che risente in misura significativa della congiuntura economica negativa;

valutate positivamente le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 che escludono, tra l'altro, dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione

principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

considerata, con riferimento alla norma recata dal comma 2 dell'articolo 6, l'esigenza ripetutamente espressa dalla VIII Commissione di modificare la disciplina di legge vigente in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania in modo da riattribuire espressamente anche ai comuni campani la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 2 dell'articolo 6 che incide sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), si preveda – anche in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, della citata tassa comunale sui rifiuti – la soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, considerato che il mantenimento, anche se prorogato, del regime vigente delle competenze delle società provinciali in materia di accertamento e riscossione di TARSU e TIA, non

è in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare l'articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante la disciplina sperimentale dell'IMU, prevedendo in luogo della facoltà riconosciuta ai comuni, la riduzione *ex lege* dell'aliquota dell'imposta per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a « canone concordato ».

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.**PROGRAMMA**

L'Italia, nella sua lunga storia di venticinque secoli, si può stimare sia stata interessata da più di 30.000 terremoti di media e forte intensità e da circa 500 eventi sismici di intensità elevata.

La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola lungo la dorsale appenninica in Calabria e Sicilia, ed in alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale.

I terremoti che hanno interessato il nostro Paese in anni recenti, per i quali vi sia memoria, hanno causato molte vittime e notevoli danni economici (valutati in più di cento miliardi negli ultimi quaranta anni). Tali eventi hanno anche causato danni incalcolabili al nostro patrimonio storico, artistico, monumentale.

È ormai di comune sentire nella pubblica opinione, e non solo dato tecnico-scientifico, il fatto che viviamo in un paese a medio-alta pericolosità sismica, ovvero in un paese nel quale è elevata la probabilità del verificarsi di un evento sismico di elevata magnitudo in un certo intervallo di tempo definito.

Si nota, però, che ad alta pericolosità sismica non sempre corrisponde automaticamente un rischio sismico elevato. Ovvero le conseguenze di un terremoto, anche di elevata magnitudo, dipendono nella loro gravità da molti fattori. Molto dipende, ad esempio, dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni della scossa sismica, e quindi dalla sua vulnerabilità, che è strettamente correlata alle tecniche, alla qualità dei materiali usati per le costruzioni ed all'adeguatezza della loro realizzazione. Quindi, il rischio sismico, come combinazione di periculo-

sità, vulnerabilità ed esposizione (cioè importanza dell'opera considerata, in termini di possibili conseguenze del suo danneggiamento o collasso), costituisce la misura dei danni che ci si può attendere in un dato intervallo di tempo in un territorio che può essere fortemente differenziato.

In Italia la notevole fragilità del nostro patrimonio edilizio, nonché del sistema infrastrutturale industriale e produttivo (circa il 70 per cento dell'edificato italiano non è in grado di reggere ai terremoti a cui potrebbe risultare oggetto), ci pone in una condizione di elevato rischio sismico anche in comparazione con nazioni, quali il Giappone e gli USA (California), in cui la pericolosità dei sismi è maggiore.

Quanto detto ci porta ad una situazione nella quale si attendono per l'Italia maggiori conseguenze a seguito di un terremoto delle medesime caratteristiche (in termini di vittime, danni alle costruzioni e conseguenti costi diretti e indiretti) rispetto ai paesi citati.

Nella limitazione delle vittime e nella mitigazione dei danni conseguenti ad un sisma sono quindi fondamentali azioni di prevenzione, soprattutto adottando opportune misure progettuali e protettive per gli edifici, i ponti e gli impianti, ed espletando azioni di controllo ed allerta per quanto tecnologicamente possibile.

L'approccio alla valutazione della pericolosità sismica può essere di due tipi: uno di tipo deterministico ed uno probabilistico.

Da un punto di vista della conoscenza della sismicità nella nostra penisola l'attuale carta nazionale di pericolosità sismica ed il relativo codice sismico sono basati su metodologie e relativi codici di

calcolo che hanno oltre 20 anni. Più precisamente, le valutazioni tradizionali del rischio sismico si basano generalmente sull'uso dell'approccio probabilistico (*Probabilistic Seismic Hazard Assessment* o PSHA), cioè sulle informazioni storiche disponibili.

Questi studi sono stati impiegati nelle analisi territoriali finalizzate a zonazioni (classificazione sismica) o micro zonazioni fornendo utili indicazioni per la pianificazione urbanistica.

I dati storici, però, sono inevitabilmente incompleti a causa della lentezza dei processi tettonici rispetto alla scala temporale umana. Mediante le valutazioni probabilistiche, dunque, la pericolosità sismica e, quindi, il rischio sismico possono essere sottostimati in diversi siti. Nel recente passato sono stati sviluppati anche metodi deterministici o, più recentemente, neodeterministici (*Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment* o NDSHA), e sono anche in corso cosiddetti « esperimenti di previsione ». Questi studi sono effettuati a livello mondiale, ma anche in Italia sono attivi numerosi istituti di ricerca ed università. Il NDSHA è un approccio innovativo, già applicato in vari paesi (Cina, India, Vietnam, Egitto, Algeria, Bulgaria, Romania, Spagna), che è basato sul calcolo di segnali sintetici realistici e che non richiede il ricorso alle relazioni di attenuazione che sono semplificazioni non affidabili della realtà fisica. La necessità di affiancare ai metodi tradizionali il metodo NDSHA è stata recepita dalla risoluzione n. 8-00124 dagli Onn. Gianluca Benamati, Tommaso Ginoble ed Angelo Alessandri (pubblicata nel bollettino della Camera dei Deputati n. 491).

Quanto agli « esperimenti di previsione » (ovvero all'identificazione di aree ove risulta probabile che si verifichi un terremoto di magnitudo superiore ad una predefinita soglia entro un determinato periodo di tempo), essi risultano molto promettenti per il futuro obiettivo di un'allerta territoriale, ma, date le grandi dimensioni delle aree ora allarmabili e la lunga durata dell'allarme (tipicamente 1 anno), sono ancora in fase di verifica e

miglioramento. È, però, possibile utilizzarne già oggi tali risultati per stabilire priorità per le indagini sulla sicurezza sismica delle strutture esistenti, per i conseguenti eventuali interventi di adeguamento o miglioramento sismico e per l'organizzazione efficiente del sistema di protezione civile.

Per quanto attiene agli effetti di un sisma, una delle cause principali di morte delle persone durante un terremoto è fino ad ora stata e resta il crollo delle abitazioni e di altri edifici. Non devono, però, essere trascurati i possibili effetti di fuoriuscite di sostanze nocive da impianti chimici a rischio di incidente rivelante (RIR), a causa del loro danneggiamento o collasso innescato da un terremoto o da conseguente maremoto.

Per mitigare le perdite di vite umane, è necessario rafforzare le strutture edilizie, le infrastrutture e gli impianti, per evitare che subiscano danneggiamenti a causa di un forte terremoto. Le norme anti-sismiche hanno compiuto notevoli progressi nel nostro Paese e oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche, prevedono che gli edifici ed i ponti non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni. Questi criteri sono finalizzati innanzi tutto alla protezione degli occupanti e poi delle strutture.

Oggi la costruzione di edifici, ponti e altre strutture e infrastrutture è regolata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del febbraio 2008 (NTC08), che comprendono, per la prima volta in un unico volume (da qui anche la dizione Testo Unico) tutte le norme tecniche, prima emanate separatamente. Esse riguardano i criteri di sicurezza e le azioni sulle costruzioni, comprese quelle in cemento armato, acciaio, acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, i ponti, le norme geotecniche e per costruzioni in terra, i criteri per le costruzioni in zona sismica. Per le strutture civili, le NTC08 sono da ritenersi valide da un punto di vista tecnico per quanto riguarda gli aspetti ingegneristici,

perché accolgono gli sviluppi recenti e consolidati della ricerca scientifica, ma devono essere migliorate o sono migliorabili in alcuni settori. Tali settori risultano essere quelli della definizione dell'input sismico, dello sviluppo di una normativa specifica per gli impianti chimici RIR, della determinazione delle caratteristiche della struttura e della sua capacità dissipativa, della definizione dei criteri di adeguamento o miglioramento delle strutture esistenti, dell'uso e della qualificazione dei dispositivi di isolamento sismico, di dissipazione dell'energia ed altri.

L'adeguata progettazione e le attività di consolidamento preventivo degli edifici, dei ponti e degli impianti assumono quindi un ruolo fondamentale nella tutela della vita delle persone e nella limitazione dei danni a cui è esposto il patrimonio abitativo ed i sistemi infrastrutturali.

Questo può essere ottenuto attuando serie politiche di riduzione della vulnerabilità dell'edilizia più antica, degli edifici « strategici » (scuole, ospedali, strutture adibite alla gestione dell'emergenza), attraverso un'ottimizzazione delle risorse utilizzate per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed aggiornando la classificazione sismica e la normativa, utilizzando al meglio gli strumenti ordinari di pianificazione, intervenendo sulla popolazione con una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione.

In questo occorre concludere al più presto, entro il 2012, quanto previsto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 e cioè l'obbligo di procedere a verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. L'obbligo di verifica riguarda tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, progettate secondo normative sismiche antecedenti al 1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale classifi-

cazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione. A questo fine è stato accolto l'ordine del giorno 9/04865-AR/005 in sede di conversione del decreto proroga termini per il 2012.

Per quanto attiene agli interventi di soccorso in emergenza sismica, il sistema di protezione civile ha dimostrato, fino al caso ultimo dell'Aquila, un'ottima capacità di risposta sia in termini di rapidità che di efficienza, mentre occorre riflettere con attenzione sulla gestione delle fasi post emergenza.

Con riferimento alle importantissime e significative problematiche in oggetto, la VIII Commissione intende svolgere l'indagine conoscitiva in oggetto per acquisire elementi di informazione e di valutazione nei seguenti settori:

stato dello sviluppo metodologie di valutazione della pericolosità e del rischio sismico e della loro applicazione;

stato delle metodologie di « previsione » ed allerta dei sismi;

stato dello sviluppo e dell'applicazione delle normative costruttive antisismiche, riguardanti gli edifici, i ponti e gli impianti, anche in relazione al consolidamento di quelli esistenti ed all'utilizzo di tecniche di isolamento sismico e di altre tipologie di sistemi antisismici;

situazione delle attività di verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di grande impatto e rischio sulla popolazione in caso di collasso conseguente a sisma;

situazione degli interventi su edifici, infrastrutture ed impianti per i quali maggiore risulti la vulnerabilità sismica e che presentino quindi gravi rischi per la pubblica incolumità;

stato della sicurezza sismica ed a fronte di un maremoto degli impianti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR);

situazione del sistema di intervento e soccorso nel caso di eventi sismici.

La VIII Commissione della Camera dei Deputati intende quindi precedere allo svolgimento di audizioni dei seguenti soggetti:

Ministri competenti;

Università ed Enti di ricerca;

Dipartimento della Protezione civile;

Rappresentati delle agenzie ed istituzioni o università europee ed internazionali operanti nel settore;

Rappresentati di associazioni italiane operanti nel settore;

Rappresentanti di aziende e operatori operanti nel settore o coinvolti nella tematica in oggetto;

Esperti nel settore;

Enti competenti sul tema oggetto dell'indagine.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 31 ottobre 2012.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima. Atto n. 447 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.

Atto n. 447.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.

Ricorda che la direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 45 del 2000, era stata modificata, sia nell'articolato che negli allegati tecnici, da tre successive direttive, la 2002/25/CE, la 2003/24/CE e la 2003/75/CE, cosicché tutta la disciplina era stata poi codificata e rifiuta con la direttiva 2009/45/CE.

Segnala che, da ultimo, la direttiva 2010/36/UE, al fine di aggiornare la disciplina dell'Unione europea all'evoluzione degli strumenti internazionali, ha modificato la citata direttiva di rifiuta 2009/

45/CE. Rammenta che nel corso degli ultimi anni, infatti, sono state apportate modifiche a numerose norme internazionali IMO (*International Maritime Organization*) in materia di sicurezza, in particolare a Convenzioni, protocolli codici e risoluzioni, modifiche che necessitavano di essere recepite anche nella normativa comunitaria, sia per renderla coerente rispetto alle norme internazionali che per garantirne un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione europea. Tra queste le norme della Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) con le sue successive modificazioni. Si tratta principalmente di requisiti tecnici a tutela della sicurezza della navigazione, delle condizioni di vita e di lavoro a bordo e di prevenzione dell'inquinamento.

Osserva che lo schema di decreto legislativo in oggetto è quindi volto a recepire la citata direttiva 2010/36/UE ed è costituito da due soli articoli e da tre allegati tecnici.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 8, reca le necessarie modifiche, in termini di novella, agli articoli del decreto legislativo n. 45 del 2000, che, come detto, aveva recepito la direttiva 98/18/CE. Le novelle introdotte ricalcano esattamente quelle previste dall'articolo 1 della direttiva 2010/36/UE e riguardano:

la modifica delle definizioni contenute nel predetto decreto legislativo, prevedendosi l'introduzione del riferimento alla versione aggiornata del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci adottato dall'IMO nel maggio 1994 e al codice internazionale di sicurezza per le unità veloci contenuto nella risoluzione dell'IMO del dicembre 2000 (commi 1 e 2);

le modifiche all'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo, ladove si prevede l'esclusione delle navi da guerra e da trasporto truppe, sostituendo il riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari, nonché l'adeguamento dell'esclusione delle navi costruite

in materiale non metallico attraverso il rinvio ad apposite risoluzioni internazionali (comma 3);

la sostituzione dell'elenco delle categorie in cui si suddividono le unità veloci da passeggeri (categorie A e B) con il riferimento alle categorie delle unità veloci come definite nel codice per le unità veloci del 1994 ovvero in quello del 2000 (comma 4);

l'applicazione alle apparecchiature di navigazione delle navi passeggeri e agli equipaggiamenti marittimi delle norme previste dalla Convenzione SOLAS nella versione aggiornata, nonché, per le navi battenti bandiera di un altro Stato membro e per quelle battenti bandiera italiana, l'introduzione dell'obbligo di rispettare le norme aggiornate della stessa Convenzione SOLAS nel caso di riparazioni e modifiche di grandi entità alle unità veloci passeggeri (commi 5, 6 e 7);

l'introduzione del riferimento alle norme armonizzate sulle ispezioni e certificazioni contenute in una Risoluzione IMO del 2007, per quanto riguarda le visite di controllo da parte delle Autorità marittime (comma 8);

l'integrale sostituzione degli allegati tecnici I, II e III del citato decreto legislativo (comma 9).

L'articolo 2, infine, reca la consueta clausola di neutralità finanziaria.

Osserva che, in sostanza, la nuova disciplina viene recepita dallo schema di decreto legislativo in modo conforme a quanto previsto dalla direttiva 2010/36/UE con l'aggiunta della sostituzione del riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari, in modo da adeguare il decreto legislativo n. 45 del 2000 alla terminologia usata dagli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, come per altro evidenziato dalla relazione illustrativa che corredata lo schema di decreto in oggetto.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto legislativo in

esame, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la trattazione dei due provvedimenti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare e che, successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria e alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati nonché della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sulla relazione annuale saranno quindi trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Ricorda, infatti, che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente appro-

vare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Sandro BIASOTTI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge comunitaria 2012 e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Ricorda che il disegno di legge comunitaria 2012 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Osserva che il provvedimento consta di sette articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti, rispettivamente, 1 e 6 direttive.

Evidenzia che il disegno di legge interviene in diversi settori sia con delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, sia attraverso modifica diretta alla legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Ricorda che la distinzione tra i due allegati, come è noto, risiede nel fatto che il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte già conte-

nuti, come rileva anche la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria, prevedendo, tra l'altro, che i predetti oneri sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

L'articolo 6 stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale riguardante la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo.

L'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. In tal modo si intende sanare la procedura di infrazione n. 2009/4583.

Segnala che le citate disposizioni non appaiono presentare profili di interesse della IX Commissione. Anche gli allegati A e B, per altro, non recano direttive di competenza della Commissione Trasporti.

Fa presente che la relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame fornisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, l'elenco delle direttive, pubblicate nell'anno 2011, da attuare in via amministrativa e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2011. Osserva che, tra di esse, le seguenti appaiono di interesse della Commissione:

2011/15/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, il cui termine di recepimento è scaduto il 16 marzo 2012;

2011/72/UE che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità, da recepire entro il 24 settembre 2012;

2011/75/UE che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, da recepire entro il 5 ottobre 2012;

2011/87/UE che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione, da recepire entro il 9 dicembre 2012;

2011/88/UE che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità, da recepire entro il 24 novembre 2012.

Rileva che la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 fornisce un quadro complessivo delle numerose iniziative assunte dal Governo nel corso dell'anno nell'ambito delle politiche europee. Osserva, in particolare, che la Politica per i trasporti forma oggetto della Parte terza, paragrafo 3, del docu-

mento, mentre la Politica concernente la società dell'informazione e le nuove tecnologie è illustrata al paragrafo 4.

Per quanto riguarda la Politica dei trasporti, segnala che la relazione è incentrata sulle diverse modalità di trasporto, stradale, marittimo, aereo e ferroviario.

Per quanto riguarda il trasporto stradale, ricorda che la sicurezza dei veicoli rappresenta uno dei settori più regolamentati a livello europeo, tanto che i veicoli sono oggetto di legislazione armonizzata in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente. Osserva che, in particolare, tra i principali provvedimenti europei di interesse, la citata relazione segnala l'adozione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale che sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione. Tale direttiva obbliga gli Stati membri a collaborare reciprocamente, al fine di identificare i conducenti di veicoli che compiono infrazioni in un altro Stato membro, permettendo così di avviare una procedura di notifica dell'infrazione commessa al codice stradale. Rileva, inoltre, che la predetta relazione ricorda che il gruppo del Consiglio sull'armonizzazione tecnica dei veicoli a motore ha, tra l'altro, esaminato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. A tale riguardo, rammenta che la citata proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione Trasporti, che, nella seduta del 31 maggio 2011, ha approvato un documento finale in cui si esprime una valutazione positiva sulla proposta stessa con alcune osservazioni con le quali si richiede di valutare la possibilità di prevedere un aumento della massa dei quadricicli leggeri in ordine di marcia ad un valore non inferiore a 400 Kg o, quanto meno, di non modificare l'attuale limite di 350 Kg della

massa a vuoto, di introdurre nell'Unione europea « prove di crash » o metodi alternativi di verifica dei componenti preposti alla sicurezza passiva del veicolo nonché di prevedere una gradualità nell'introduzione delle nuove caratteristiche dei veicoli, al fine di dare ai costruttori e ai fornitori il tempo necessario per la transizione, in modo da evitare che un aumento dei prezzi, specialmente per i veicoli del segmento più basso, renda più difficile il rinnovo del parco veicoli, con effetti negativi sull'ambiente e la sicurezza, l'industria e l'occupazione. In proposito, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 ritiene che il citato schema di regolamento rappresenti un dossier molto importante per l'industria nazionale, che potrà giovare di un quadro armonizzato europeo, sia in materia di sicurezza e di impatto ambientale dei veicoli, che di controllo del mercato nei confronti di prodotti di provenienza extraeuropea, spesso non conformi alla legislazione europea.

Per quanto concerne il trasporto marittimo, la citata relazione ricorda che, nel quadro delle politiche di miglioramento della qualità dei servizi di trasporto, tutela dei diritti dei passeggeri e armonizzazione delle relative normative tra Stati membri, l'Unione europea ha varato negli ultimi anni una serie di regolamenti e direttive che, nel recepire in modo uniforme e, per quanto possibile univoco, talune Convenzioni internazionali, hanno dettato norme specifiche e particolari per l'attuazione delle predette Convenzioni secondo i principi dell'Unione, fissando termini perentori per il recepimento da parte degli Stati membri. Osserva che la finalità ultima perseguita dall'Unione europea è la messa a punto di un sistema di regole che garantisca elevati livelli di qualità dei servizi e di tutela dell'utenza e un regime di responsabilità che garantisca ai passeggeri un tempestivo risarcimento in caso di incidenti occorsi durante il trasporto via mare a bordo di navi e traghetti. In questo quadro, nell'ambito del Gruppo di lavoro competitività e crescita, il Governo ha sottolineato l'importanza di proseguire at-

tivamente in un momento di crisi della cantieristica navale, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del settore. Ricorda che la Commissione a dicembre 2011, ha informato il Consiglio sulle misure da essa previste a sostegno della cantieristica navale, sottolineando la crisi profonda attraversata dal settore. Particolare enfasi è stata attribuita all'impegno di rivedere le regole degli aiuti di Stato e rafforzare la riconversione del settore verso produzioni a minor impatto ambientale, nonché a sostenere la competitività del settore a livello globale.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, ricorda che nel 2011 il Governo ha continuato a partecipare alla prima fase di attuazione del programma Cielo Unico Europeo, che si prefigge di migliorare la qualità della gestione del traffico aereo, puntando, tra l'altro, su obiettivi di tutela dell'ambiente, di efficienza e di sicurezza. In materia di aeroporti il Governo ha partecipato alla discussione propedeutica alla predisposizione, da parte della Commissione europea, del cosiddetto « pacchetto aeroporti », composto da tre proposte normative relative all'assegnazione delle bande orarie di decollo e atterraggio sugli aeroporti (« slot »), alla gestione dei servizi a terra, alla riduzione delle emissioni sonore. Obiettivo del pacchetto, presentato in occasione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti UE del dicembre 2011, è il miglioramento di funzionalità e competitività degli aeroporti dell'Unione, per incrementarne la quota di mercato e promuovere l'Unione come il più efficiente « hub » mondiale, nell'intento di fronteggiare la sempre più forte concorrenza della regione Asia-Pacifico. Per quanto concerne il problema delle emissioni sonore, la Commissione intende concedere piena libertà sulla scelta delle normative alle autorità locali, mantenendo però il controllo sulle decisioni. In tale campo verranno quindi proposte modifiche delle attuali norme (in particolare la Direttiva 2002/130/CE) sul rumore aeroportuale, già attenuato con l'eliminazione degli aeromobili più rumorosi. In questo contesto, il Governo ha contribuito, nel 2011 all'esame

delle tematiche relative alla normativa sul sistema di gestione, controllo e trading delle emissioni di gas CO₂ da parte del settore dell'aviazione civile. Tale normativa, in vigore a partire dal 2012, prevede di includere i gas serra prodotti dal trasporto aereo nel sistema europeo di scambio delle emissioni ETS, compresi i voli extra UE che prevedono decolli e atterraggi nel territorio dell'Unione europea. La relazione segnala, tuttavia, come l'adozione della normativa proposta dall'Unione europea stia incontrando una forte opposizione internazionale da numerosi Paesi terzi (tra i quali Argentina, Brasile, Cina, Giappone, Russia, Stati Uniti) che chiedono alla UE e ai suoi Stati Membri di escludere i voli extraeuropei dall'ETS. In tema di relazioni esterne, nel 2011 il Governo ha continuato a fornire il suo contributo alla politica UE sul trasporto aereo fondata su tre pilastri: la conformazione degli accordi bilaterali al diritto dell'Unione europea attraverso i cosiddetti « accordi orizzontali », la conclusione di accordi globali tra UE e Stati terzi vicini nell'ambito della politica di vicinato e la conclusione di accordi globali tra UE e altri Stati terzi.

Infine, per quanto attiene al trasporto ferroviario, rileva che la relazione segnala come il processo di liberalizzazione del settore ferroviario europeo sia stato caratterizzato da una serie di direttive europee, i cosiddetti « pacchetti ferroviari », che hanno progressivamente costruito la base giuridico normativa del settore. A questo si sono aggiunte le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), con poteri applicativi pari ai regolamenti europei, che hanno realizzato la « comune » base tecnica per la realizzazione dell'interoperabilità ferroviaria. In particolare, dopo la conclusione del terzo pacchetto ferroviario, la Commissione Europea, notando che in Europa il processo di liberalizzazione (operato con il primo pacchetto) non ha raggiunto i risultati auspicati, ha proposto al Consiglio Europeo una revisione (*Recast*) del « primo pacchetto », nell'ambito della quale figurano due punti evidenziati anche nel documento conclusivo approvato dalla Com-

missione Trasporti nel corso dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci, quali la necessità di una maggior spinta alla separazione nella struttura societaria fra attività di gestione e attività di trasporto nonché l'autonomia dell'Organismo di regolazione del mercato. Al riguardo, la relazione segnala che nel 2011 il Consiglio ha quindi esaminato e approvato una proposta di direttiva che è stata emendata dal Parlamento europeo; pertanto la proposta dovrebbe tornare a breve al Consiglio per la seconda lettura. In questo quadro, il Governo ha sostenuto alcuni punti salienti, tra cui la maggiore e più incisiva apertura del mercato ferroviario, anche nazionale, nonché il rafforzamento delle funzioni degli organismi europei, quali l'ERA, e di un « *regulator body* » di livello europeo. La relazione evidenzia, tuttavia, come taluni Paesi, soprattutto Francia e Germania, non siano del tutto favorevoli alle aperture del mercato nazionale proposte dall'Italia.

Per quanto riguarda la Politica concernente la società dell'informazione e le nuove tecnologie, osserva che la relazione evidenzia come il Governo abbia partecipato a diversi tavoli di lavoro come quello per la radiodiffusione sonora e televisiva, che si occupa delle problematiche legate all'applicazione della nuova direttiva che estende ed integra la disciplina sulla libera

circolazione dei programmi di tipo televisivo in Europa ai nuovi mezzi e servizi di comunicazione elettronica on-line. Inoltre, la relazione segnala l'entrata in vigore, il 25 maggio 2011, di due nuove direttive in materia di comunicazioni elettroniche, che modificano la vigente normativa, rappresentate dalla direttiva « *Citizen rights* » (diritti dei cittadini) 2009/136/CE e la direttiva « *Better Regulation* » (miglioramento della regolamentazione) 2009/140/CE.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2012 e sulla relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, per le parti di competenza della IX Commissione, si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta di relazione sul primo e una proposta di parere sulla seconda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che, secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a martedì 17 aprile, ore 14, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi. Atto n. 453 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 75

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Testo unificato C. 2744 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 76

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 77

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 82

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 84

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

Atto n. 453.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, entro il prossimo 8 maggio 2012, sullo schema di decreto legislativo in titolo. Sottolineato che la relativa delega legislativa è prevista dall'articolo 9 della legge comunitaria 2010, fa presente che è stata già aperta una procedura d'infrazione per mancata attuazione della citata direttiva 2009/127/CE.

Lo schema di provvedimento si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 17 del 2010, includendo i requisiti di protezione dell'ambiente e i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine per l'applicazione dei pesticidi prima della loro immissione sul mercato o

messa in servizio. Più in particolare l'articolo 1 prevede, la definizione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che debbono soddisfare le macchine per l'applicazione dei pesticidi (lettera *a*); la sicurezza dell'ambiente tra gli aspetti che le macchine non devono pregiudicare nel loro utilizzo (lettera *b*); il rischio di compromettere l'ambiente tra le motivazioni di ritiro della macchina dal mercato (lettera *c*); modifiche all'Allegato I volte a introdurre gli specifici requisiti richiesti per le macchine per l'applicazione dei pesticidi (lettere *f*, *g*, e *h*).

L'articolo 2 prevede la clausola di neutralità finanziaria disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali ulteriori adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnico-finanziaria, non sono in realtà previsti nuovi adempimenti, ma solo la modifica di norme vigenti riferite ai requisiti delle macchine e non alle attività delle amministrazioni.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Testo unificato C. 2744 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Laura FRONER (PD), *relatore*, come preannunciato nella relazione svolta nella seduta di ieri, comunica che la XIII Commissione ha proceduto all'approvazione di una serie di emendamenti al testo unificato già esaminato.

In particolare, per quanto concerne gli articoli di maggiore interesse della X Commissione, segnala le modifiche apportate all'articolo 9, recante disposizioni finalizzate alla tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria, con le quali vengono ampliate le protezioni in ordine alla non brevettabilità anche alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta; viene altresì specificato che non possono essere oggetto di protezione tramite privata anche il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa e il prodotto della raccolta.

Dopo l'articolo 12 è stato inserito l'articolo 12-*bis* che riguarda l'istituzione di uno specifico Fondo per la tutela della biodiversità agraria, con dotazione dal 2013, in fase di prima applicazione, di 5 milioni di euro.

Marginali modifiche sono state infine apportate anche all'articolo 17, concernente i contrassegni da apporre su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica: con un comma 2 aggiuntivo viene specificato che l'uso del contrassegno è concesso dalla regione, oltre che alle aziende agricole di trasformazione diretta, anche alle imprese artigiane di trasformazione alimentare.

In relazione al contenuto sostanzialmente condivisibile del testo in esame e degli emendamenti approvati, nonché dell'impatto marginale di esso con le precipue competenze della X Commissione, propone l'espressione di un nulla osta alla XIII Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2012.**C. 4925 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

(Doc. LXXXVII, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Raffaello VIGNALI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, avverte che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Ricorda, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto nella riunione di ieri di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative al disegno

di legge C. 4925 sia fissato alle ore 12 di martedì 17 aprile 2012.

Passa quindi ad illustrare i provvedimenti in titolo. Osserva che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due Allegati (A e B), in cui sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.

Segnala che, in base a quanto stabilito dalle stesse norme del regolamento, la relazione odierna si concentrerà sulle parti del disegno di legge comunitaria 2012 che intervengono sui soli ambiti di competenza della X Commissione. In questo contesto, evidenzia che le disposizioni di maggiore interesse per la X Commissione riguardano l'articolo 7 dell'articolato in esame e l'attuazione di due direttive contenute nell'Allegato B, che prevede il recepimento della normativa comunitaria mediante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare.

L'articolo 7 modifica il decreto legislativo n. 109/1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE, e 89/396/CEE. La modifica ha lo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Illustra, quindi, le direttive contenute nell'Allegato B che interessano le competenze della X Commissione. In particolare,

la direttiva 2011/70/Euratom istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono pertanto adottare adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. È altresì prevista la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione interessata, con particolare attenzione alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 23 agosto 2013 (articolo 15). Sottolinea che la direttiva in esame è già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2011 (S. 3129). La direttiva prevede l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni. L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio; qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito. La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio di smaltimento entro i confini nazionali dello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un Paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo. La diret-

tiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Ciascuno Stato membro deve istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo – compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi – o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti. La direttiva prevede altresì obblighi informativi. Gli Stati membri devono infatti provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza. Gli Stati membri sono altresì tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguardi. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria.

L'Allegato B reca anche la nuova direttiva europea n 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori. La direttiva unifica le regole comuni per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per quelli in materia di contratti a distanza, prima disciplinate separatamente dalle direttive 85/577/CE e 97/7/CE, abrogate dal 13

giugno 2014. Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 13 dicembre 2013. Ulteriori modifiche sono apportate alla direttiva 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e alla direttiva 1999/44/CE, relativa a taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (si tratta, essenzialmente, di obblighi informativi in capo agli Stati membri nei confronti della Commissione europea in caso di adozione di misure più severe nella disciplina nazionale a tutela dei consumatori). La direttiva 2011/83/UE intende, sulla base dell'esperienza concreta degli ultimi anni, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune riscontrate nella precedente disciplina sui diritti dei consumatori in relazione a contratti conclusi con i professionisti, rafforzare i diritti dei consumatori tentando di dare nuovo impulso alle vendite a distanza transfrontaliere, incluse quelle via Internet. L'ambito applicativo della direttiva è ampliato esplicitamente ai contratti per fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di pubbliche amministrazioni, ove detti prodotti siano forniti su base contrattuale. Oltre ad una più ampia e dettagliata elencazione delle definizioni (articolo 2) ai fini della direttiva (consumatore, professionista, contratto di vendita, ecc.) nonché dell'ambito di applicazione e relative esclusioni (articolo 3), le novità della direttiva 2011/83/UE riguardano i citati contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali (in particolare, si tratta degli acquisti via Internet, per telefono, per corrispondenza, quelli effettuate al di fuori di punti vendita, compresi gli acquisti di beni in occasione di gite organizzate dal venditore).

La direttiva reca 35 articoli e 2 allegati. Il Capo I (artt. 1-4) riguarda « Oggetto, definizioni e ambito di applicazione »; i Capi II (artt. 5) e III (artt. 6-16) sono relativi, rispettivamente alle informazioni per i consumatori per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali ed alle analoghe informazioni relative ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali; il

Capo IV (artt. 17-22) riguarda « Altri diritti del consumatore »; i Capi V (artt. 23-30) e VI (artt. 31-35) sono, infine, relativi alle « Disposizioni generali » e alle « Disposizioni finali ». Gli allegati concernono schemi tipo di moduli informativi per l'esercizio del diritto di recesso (All. I) nonché una tavola di concordanza delle norme della direttiva 2011/83/UE con quelle delle direttive ora abrogate (All. II).

Le principali innovazioni rispetto alla precedente disciplina europea riguardano i seguenti profili. In generale, una più puntuale e dettagliata disciplina degli obblighi informativi nei riguardi del consumatore (artt. 5 e 6); una più incisiva tutela dei consumatori riguardo ai prodotti digitali (articolo 5), in relazione, ad esempio, all'interoperabilità con *hardware* e software e all'applicazione di eventuali sistemi di protezione del prodotto digitale stesso). In particolare, in relazione alla trasparenza del prezzo: l'obbligo di indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque imposta e addebito supplementare (alla mancata preventiva informazione consegue, per il consumatore, la possibilità di non pagare); l'obbligo per i consumatori di confermare espressamente che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare un determinato prezzo (articolo 8, par. 3); l'impossibilità di offrire servizi supplementari mediante caselle preselezionate (che, in diversi casi, attualmente debbono essere deselezionate dal consumatore non interessato) sul modulo d'ordine: un esempio frequente è l'offerta di assicurazione viaggio e noleggio auto in occasione dell'acquisto di biglietti aerei.

In relazione al diritto di recesso (articolo 9 e seguenti), previsto dalla legge solo per gli acquisti a distanza, il suo esercizio è portato dagli attuali 10 giorni (Codice del consumo, articolo 64) a 14 giorni; entro tale termine, il consumatore potrà recedere dal contratto di acquisto senza penalità e senza alcun obbligo di motivazione; il termine decorre – nei contratti di vendita – dalla data della consegna della merce e non più dalla conclusione del contratto (come attualmente previsto).

La direttiva reca anche una più dettagliata descrizione degli obblighi di informazione al consumatore. In particolare, dovrà esser chiaro a chi sono addebitate le spese di restituzione delle merci; inoltre, se il consumatore non è stato adeguatamente informato sul diritto di recesso, questo si protrarrà fino ad un anno (articolo 10). Si prevede la fissazione di un periodo massimo di 30 giorni dalla conclusione del contratto per la consegna della merce; al mancato rispetto del termine consegue la possibilità del consumatore di fissare un nuovo termine di consegna; se la consegna non avviene nell'ulteriore termine il consumatore potrà recedere dal contratto, con diritto al rimborso di quanto già pagato (articolo 18). Al momento, il nostro Codice del consumo prevede un identico termine di 30 giorni per la consegna solo con riferimento ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per la conclusione dello stesso, si avvale di tecniche di comunicazione a distanza (articolo 54).

La direttiva prevede anche le specifiche disposizioni sul cosiddetto passaggio del rischio (articolo 20), ovvero che i rischi per perdita o danni ai beni durante il trasporto fino alla consegna al consumatore sono a carico del venditore; l'impossibilità di imporre al consumatore, in relazione all'uso di mezzi di pagamento diversi dal contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l'uso di tali strumenti (ad esempio, commissioni su carte di credito); analogo limite riguarda la tariffa per comunicazioni telefoniche su linee dedicate messe dal professionista a disposizione del consumatore (articolo 21).

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto delle attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano.

La Relazione è strutturata in quattro parti.

La prima parte attiene al processo di integrazione europea e delinea gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, anche in riferimento alla attuazione del Trattato di Lisbona e alle questioni economiche e finanziarie.

La seconda parte, delinea la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione nel 2011 ed enuncia le linee principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione.

La terza parte della Relazione illustra la partecipazione dell'Italia alle attività dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche del 2011, in materie quali la concorrenza, la politica agricola e la pesca, la politica per l'energia, per l'ambiente.

La quarta parte riguarda le politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia nel 2011. Segnala, infine, che la Relazione presenta dodici Allegati, tra cui l'elenco di pareri, atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e province autonome su atti dell'Unione europea nel 2011.

Con riferimento alle parti di interesse della X Commissione, ricorda che esse riguardano sostanzialmente le seguenti aree di intervento di carattere generale: imprese e mercato interno, tutela dei consumatori, politica per la ricerca e l'innovazione, politica per l'energia, politica per il turismo. Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, sottolinea che essa, nell'ambito dei settori richiamati, illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del biennio 2010-2011; inoltre, essa illustra — sempre relativamente ai settori di interesse esposti in precedenza — le modalità con le quali l'Italia ha partecipato al processo normativo nelle singole politiche, dando anche conto del recepimento nell'ordinamento del diritto dell'UE.

In particolare, nella Parte Seconda, si evidenzia come il Comitato tecnico permanente del CIACE abbia continuato a svolgere un'intensa attività di impulso e coordinamento nella definizione della posizione italiana sulle proposte di atti normativi di fonte europea.

Tra i dossier oggetto di coordinamento interministeriale, particolare interesse per la X commissione rivestono quello in materia di energia e cambiamenti climatici, all'interno del quale si segnala il regolamento sulle aste dei diritti di emissione che si terranno a partire dalla fine del 2012 e che riguarderanno, soprattutto nella prima fase, il settore elettrico. Con riferimento al dossier relativo al brevetto europeo, la relazione contiene un breve resoconto del negoziato, che ha registrato la posizione fortemente critica dell'Italia, sulla scelta della procedura di cooperazione rafforzata e sul regime linguistico. In particolare, la X Commissione ha espresso una valutazione contraria sulla proposta di regolamento in materia di traduzione del brevetto dell'Unione europea COM (2010) 350 def., condividendo la posizione decisa assunta dal Governo italiano, che ha posto il veto in sede di Consiglio europeo. Ricorda che, in esito al negoziato in occasione del Consiglio Competitività del 5 dicembre 2011, l'Italia ha annunciato la propria intenzione di aderire all'Accordo intergovernativo per la creazione di una giurisdizione unitaria che potrebbe costituire una semplificazione per le aziende italiane essendo il contenzioso in materia di brevetti molto rilevante.

Nella Parte Terza della relazione consultiva viene fornito un quadro della partecipazione dell'Italia alle singole politiche.

Per quanto riguarda la politica in materia di mercato interno e concorrenza, i cosiddetti decreti Monti hanno apportato significative semplificazioni e liberalizzazioni in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi. Per quanto riguarda le imprese ed il mercato interno, la Relazione evidenzia come il Governo italiano sia stato fra i primi in Europa ad appro-

vare la direttiva di attuazione dello *Small Business Act*; nel 2011 la Commissione ha elaborato un documento di revisione dello SBA al quale l'Italia ha dato un importante contributo. Ricorda, in proposito, i documenti finali approvati dalla X Commissione il 5 maggio 2009 e il 19 luglio 2011 rispettivamente sulla risoluzione del Parlamento europeo sullo *Small Business Act* e sul Riesame dello *Small Business Act*. Ricorda altresì che la prevista legge annuale nazionale per le piccole imprese è « confluita » nella legge n. 180 del 2011 sullo Statuto.

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, la Relazione dà conto della partecipazione ai negoziati per la richiamata direttiva 2011/83/UE e per la revisione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Particolare risalto viene dato nella Relazione alle politiche in materia di ricerca e innovazione: nel corso del 2011, il contributo del Governo italiano alle iniziative per il sostegno delle attività di Ricerca e Sviluppo, tramite il forte ruolo svolto dal Ministero dell'istruzione nella preparazione dei Consigli europei in materia, è stato significativo.

Per quanto riguarda la politica dell'energia nel 2011, si dà conto delle iniziative in ambito europeo in materia di efficienza energetica, realizzazione di infrastrutture energetiche, diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di sicurezza nucleare. Il tema della trasparenza del mercato dell'energia è stato oggetto di una proposta di regolamento, approvato nell'ottobre 2011 nel quale risultano accolte le richieste dell'Italia di utilizzare le competenze dei Regolatori nazionali.

Sul tema dell'efficienza energetica, richiama il Documento finale approvato dalla X Commissione il 29 settembre 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011)370. L'Italia ha posto l'accento sulla mancanza di flessibilità dell'obbligo di una riconversione del 3 per cento annuo degli edifici pubblici per adattarli a standard di efficienza energetica. Infine, ha rilevato come

la richiamata direttiva, applicandosi anche ai settori ETS (ossia i settori industriali soggetti alla direttiva sull'*Emission Trading System*) potrebbe incidere negativamente sui prezzi della CO₂.

In materia di politica per il turismo, l'Italia ha rafforzato i rapporti con la Commissione europea e ha offerto contributi operativi per l'attuazione della Comunicazione del 30 giugno 2010 «L'Europa prima destinazione turistica mondiale – Un nuovo quadro politico per il turismo europeo». Il 1° giugno 2011, l'Italia ha sottoscritto a Bruxelles, insieme ai Governi di Francia e Spagna un Memorandum d'intesa per incrementare i flussi turistici tra il Sudamerica e l'Europa, negoziato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati interessati. Si tratta di un progetto pilota per incrementare i viaggi nella bassa stagione, tra ottobre 2012 e ottobre 2013, attraverso una serie di campagne promozionali. L'Italia ha anche assicurato la partecipazione a riunioni sul marchio di qualità europeo per il turismo organizzati dalla Commissione europea.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere con la condizione volta a prevedere che anche in Italia, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, il congedo obbligatorio di

paternità sia esteso da tre a quindici giorni (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) dichiara voto favorevole alla proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) chiede chiarimenti in merito agli oneri derivanti dall'ampliamento delle giornate aggiuntive di congedo obbligatorio di paternità previste nella condizione del parere.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, sottolinea che obiettivo primario della condizione è l'adeguamento della normativa italiana a quella dei principali Paesi europei, in cui si prevedono 15 giorni di congedo obbligatorio di paternità. Sarà compito della Commissione Lavoro, qualora recepisce nel testo la condizione posta, prevedere nel dettaglio le modalità di copertura degli eventuali oneri aggiuntivi. Nella condizione si dà, tuttavia, l'indicazione che l'adempimento non sia economicamente a carico esclusivamente dei datori di lavoro.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel dichiarare voto di astensione sulla proposta di parere, ritiene che l'aumento dei giorni di congedo possa creare problemi alle imprese già gravate da una terribile crisi economica. L'adeguamento alla normativa di altri Paesi europei – che, peraltro, possono avere sistemi di *welfare* diversi nonché un retroterra culturale differente – non appare ragione sufficiente per introdurre la medesima disciplina in Italia.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI) ritiene che un'estensione dei giorni di congedo obbligatorio di paternità non dovrebbe presentare problemi di carattere economico perché potrebbe sollevare la madre dalla necessità di richiedere di fruire di analoghi congedi.

Laura FRONER (PD), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, osserva che il recepimento della condi-

zione proposta dal relatore rappresenterebbe una norma qualificante nell'ordinamento italiano, equiparandolo a quello di altri Paesi europei nella promozione di una genitorialità responsabile e condivisa. Sottolinea altresì che la proposta di legge prevede la copertura di eventuali oneri

aggiuntivi a valere sulle risorse stanziata dalla legge n. 53 del 2000 (articolo 3).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Testo unificato C. 2618 e abbinate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (C. 2618 Mosca e abb.).

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la durata del congedo di paternità obbligatorio, introdotto ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento, sia ampliata, in armonia con quanto previsto dalla disciplina europea, da tre a quindici giorni, curando che l'ottemperanza a tale adempimento non resti economicamente a carico esclusivamente dei datori di lavoro.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 16/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 85
- Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 89

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4978 Di Pietro*) 89
- Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe, C. 5094 Saltamartini e petizione n. 1263 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 91

SEDE CONSULTIVA:

- DL 16/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 92
- ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 101

ATTI DEL GOVERNO:

- Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 140 (*Esame e rinvio*) . 93

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 16/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione sul disegno di legge conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. In proposito, sottolinea che il provvedimento in discussione nasce dall'esigenza di semplificare la normativa tributaria sia per i cittadini che per le imprese, nonché di rafforzare le misure di contrasto all'evasione fiscale e razionalizzare le procedure di accertamento; il decreto si compone di 14 articoli, suddivisi in due Titoli, rispettivamente dedicati alle « semplificazioni in materia tributaria » e al cosiddetto « efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria ». Segnala che il Titolo I, in particolare, reca norme destinate a favorire la rateizzazione dei debiti tributari, a semplificare adempimenti ed oneri amministrativi previsti dalla normativa tributaria e ad introdurre una serie di facilitazioni per imprese e contribuenti; tra le misure disciplinate dal Titolo II, invece, segnala disposizioni in tema di studi di settore e funzionamento del sistema informativo della fiscalità, interventi nel settore delle certificazioni ed attività catastali, nonché misure relative alle procedure di affidamento delle concessioni in materia di giochi pubblici. Di particolare importanza giudica il Capo II del Titolo II, il quale contiene una serie di novelle alla normativa tributaria vigente finalizzate a rafforzare le misure di contrasto all'evasione fiscale, in particolare intervenendo sul regime delle deduzioni, sul rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, sugli accertamenti dell'agenzia delle entrate, sui valori di bollo, sui valori scudati ed attività finanziarie all'estero, nonché sul contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, evidenzia anzitutto l'articolo 2, che, al

comma 13-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca alcune semplificazioni relative a specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, modificando il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente le comunicazioni da effettuare all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Ricorda che la materia in questione è già stato oggetto di una recente modifica, atteso che l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, già approvato – in terza lettura – dalla Camera dei deputati, prevede una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico e per i pubblici esercizi, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. Rileva, quindi, che, in base alla ulteriore modifica apportata dal provvedimento in esame, la richiamata deroga opera, oltre che per il settore turistico e dei pubblici esercizi, anche per il settore agricolo.

Evidenzia, poi, l'articolo 8, il quale, al comma 23, nel disporre la soppressione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dispone che i compiti e le funzioni esercitati da tale Agenzia sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fa presente, quindi, che l'ultimo periodo del comma 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce con norma transitoria che, nelle more delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengano trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Di una certa rilevanza ritiene, poi, il comma 24 dell'articolo 8, secondo il quale, fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire un'efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Fa notare, altresì, che, nelle more dell'espletamento di dette procedure le predette Agenzie, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire (con apposita procedura selettiva) incarichi dirigenziali a propri funzionari, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Sempre con riferimento all'articolo 8, fa presente che una disposizione di analogo tenore è contenuta al comma 24-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, secondo il quale, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare le attività di contrasto all'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di ispettori, nei limiti numerici e di spesa previsti dalla disciplina vigente. Rileva, in proposito, che tale comma precisa che le assunzioni da esso previste devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In conclusione, tenuto conto che il disegno di legge in esame appare rivolto a un'azione di semplificazione che consenta di alleviare i cittadini e le imprese da determinati ostacoli burocratici, prevenendo altresì un rafforzamento della contrasto all'evasione (anche mediante un potenziamento degli organici del personale coinvolto), ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole, riservandosi di inserire elementi integrativi in occasione della presentazione della stessa, che sarà in condizione di definire al termine del dibattito di carattere generale.

Cesare DAMIANO (PD) chiede al relatore chiarimenti circa le norme contenute all'articolo 8, commi 24 e 24-*bis*, in tema di assunzioni di personale dirigenziale presso determinati comparti del settore pubblico, al fine di comprendere se tali disposizioni siano compatibili e coerenti con i principi fissati nel testo unificato elaborato dalla XI Commissione – provvedimento pendente presso alcune Commissioni in sede consultiva, il cui esame è in via di conclusione – in materia di graduatorie degli idonei e dei vincitori di concorso. Ritiene opportuno, altresì, che il relatore fornisca delucidazioni sul comma 13-*bis* dell'articolo 2, recante alcune semplificazioni relative a specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, atteso che l'attuale formulazione lascia qualche dubbio in ordine ad una possibile deroga dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare l'assunzione del lavoratore il giorno prima dell'instaurazione del rapporto. Fa notare, al riguardo, che, se tale deroga fosse realmente ammessa, il legislatore, per perseguire obiettivi di semplificazione, rischierebbe di incoraggiare comportamenti opportunistici da parte di talune aziende, alimentando il fenomeno del lavoro nero e alterando una leale concorrenza tra le imprese.

Amalia SCHIRRU (PD), soffermandosi sul comma 24 dell'articolo 8, evidenzia

l'esigenza di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sul rispetto delle procedure pubbliche concorsuali per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione, atteso che le disposizioni in questione sembrerebbero, al contrario, favorire l'assunzione di personale secondo criteri non selettivi e, soprattutto, non oggettivi. Fa riferimento, in particolare, alla necessità di salvaguardare le graduatorie concorsuali in essere per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, al fine di favorire l'assunzione di personale secondo criteri meritocratici e a seguito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica, che siano certe e trasparenti.

Nell'evidenziare che le agenzie fiscali, per l'esercizio delle loro funzioni ispettive, ricorrono talvolta a personale precario, impiegato secondo modalità contrattuali che richiamano quasi il lavoro a cottimo, ritiene opportuno che il relatore, nella sua proposta di parere, faccia riferimento all'esigenza di qualificare meglio la natura di tali rapporti di lavoro, prospettandone una stabilizzazione, vista la delicatezza delle mansioni svolte in stretta relazione con i cittadini e le imprese. Ritiene, infatti, che una tipologia contrattuale che leghi proporzionalmente la remunerazione di tale personale alla quantità di accertamenti compiuti rappresenti un rischio per il corretto e oggettivo esercizio delle funzioni di controllo.

Vincenzo Antonio FONTANA (Pdl), *relatore*, nel far notare che le disposizioni contenute all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del provvedimento in esame non sembrano contrastare con le finalità perseguite dal testo unificato elaborato dalla Commissione in materia di graduatorie degli idonei e dei vincitori di concorso, attualmente in corso di esame in sede referente, evidenzia che esse appaiono in grado di offrire ampie garanzie in termini di rispetto delle procedure di evidenza pubblica, assicurando efficacia e trasparenza nel conferimento degli

incarichi; si dichiara, in ogni caso, disponibile a richiamare nella sua proposta di parere eventuali riferimenti al provvedimento già definito dalla XI Commissione.

Osserva, altresì, che le deroghe contenute al comma 13-bis dell'articolo 2 non sembrano far venire meno l'obbligo del datore di lavoro di comunicare l'assunzione il giorno prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ammettendo semplicemente l'integrazione della documentazione di dettaglio connessa alla predetta comunicazione, nei tre giorni successivi, con taluni dati anagrafici del lavoratore. Giudica poi opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla natura precaria dei rapporti di lavoro esistenti presso le agenzie fiscali, pur ritenendo che eventuali distorsioni nell'esercizio delle proprie funzioni da parte del personale chiamato a svolgere controlli di tipo fiscale attengano più alle responsabilità individuale che al tipo di procedura messa in atto per il conferimento dei relativi incarichi. Si riserva, in ogni caso, di elaborare una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni testé svolte dai deputati intervenuti.

Cesare DAMIANO (PD), pur ringraziando il relatore per i chiarimenti forniti, ritiene che sussistano ancora dubbi sulla portata dell'articolo 2, comma 13-bis, non apparendo chiaro quali dati possano essere integrati successivamente all'instaurazione del rapporto, una volta che il lavoratore sia stato individuato il giorno precedente con dati anagrafici certi e inequivocabili. Ritiene, inoltre, che permangano perplessità anche sulle norme recate dall'articolo 8, commi 24 e 24-bis, non comprendendo per quali ragioni si dovrebbero prevedere delle eccezioni per l'assunzione del personale in questione, in deroga alle ordinarie procedure concorsuali pubbliche.

Silvano MOFFA, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che non vi sono richieste di intervento, ricorda che l'esame dei provvedimenti si concluderà la prossima settimana, essendo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti fissato per le ore 16 di oggi.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna per chiedere all'Esecutivo di mettere il Parlamento nelle condizioni di valutare al meglio le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia, attraverso la messa a disposizione di un flusso di informazioni che non sia solo quantitativo, ma dia anche indicazioni importanti sul merito delle questioni che chiamano in causa la responsabilità del Paese in ordine alla mancata attuazione delle normative comunitarie. Auspica, pertanto, che sia possibile acquisire quanto meno gli opportuni elementi informativi relativi alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia nelle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, ritiene che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in occasione della prossima seduta, sarà nelle condizioni di for-

nire alla Commissione i dati appena richiesti dal relatore.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4978 Di Pietro).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che – ormai da oltre nove mesi – la Commissione ha adottato come testo base un nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, convenendo sull'opportunità di chiedere al Governo – prima ancora di fissare un termine per la presentazione di emendamenti – la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento: tale relazione tecnica, tuttavia, non è ad oggi pervenuta alla Commissione.

Avverte, altresì, che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 4978 Di Pietro; considerato che la citata proposta di legge verte su una materia analoga a quella recata dai restanti progetti di legge, propone di disporre l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, potendosi il citato progetto di legge considerare sostanzialmente assorbito,

quanto meno in talune sue parti, nell'ambito del testo unificato già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, dopo aver fatto presente che il ritardo nella predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento dipende unicamente da questioni organizzative attinenti al recente assorbimento dell'ENPAS all'interno dell'INPS, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia previdenziale e di sostegno al reddito che non appaiono coerenti con gli interventi assunti dall'Esecutivo nell'ambito del provvedimento di riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Senato, con il quale sono state definite misure – quali i trattamenti di ammortizzazione sociale per il personale artistico e teatrale – in grado di offrire ampie garanzie rispetto al rischio di disoccupazione e di uscita dal lavoro.

Comunica, pertanto, che il Governo non annette particolare interesse all'ulteriore corso del testo unificato in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur prendendo atto della posizione del Governo, ritiene importante salvaguardare il lungo ed articolato lavoro svolto dalla Commissione sulla materia in oggetto, sottolineando che esso è stato peraltro portato avanti in stretto contatto con l'ENPALS, in funzione del reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Giudica opportuno, pertanto, che la Commissione stessa proceda nell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge abbinata, a prescindere dalla posizione assunta dall'Esecutivo e dall'acquisizione della stessa relazione tecnica, al fine di garantire la realizzazione di efficaci interventi a sostegno del personale interessato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene inaccettabile che il Governo continui a manifestare scarso interesse per le iniziative normative assunte a livello parlamentare, preferendo perseguire azioni auto-

nome nelle diverse materie di interesse, che bloccano, di fatto, lo svolgimento dell'*iter* di ogni provvedimento in Commissione, violando le fondamentali regole di una democrazia parlamentare. Fa notare, peraltro, che l'atteggiamento del Governo, poco rispettoso delle prerogative del Parlamento, è ravvisabile anche nelle procedure messe in atto per le nomine negli enti pubblici, come testimoniato dalle modalità con cui si è giunti alla proposta di nomina del presidente dell'INAIL, tema all'ordine del giorno della Commissione nella giornata odierna, sul quale ritiene sia necessario avviare un serio approfondimento.

Chiede, in conclusione, che questa modalità del Governo di rapportarsi con il Parlamento, che giudica profondamente sleale, sia rappresentata allo stesso Presidente della Camera, al fine di ripristinare una serena e normale dialettica tra organi costituzionali, che hanno pari dignità.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) prende atto con rammarico di un atteggiamento del Governo di scarsa collaborazione con il Parlamento, che sta diventando eccessivo, e lamenta una totale mancanza di attenzione verso le proposte di legge di iniziativa parlamentare, che ritiene non sia più giustificabile, anche alla luce dei provvedimenti da esso assunti nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, che non appaiono pienamente risolutivi delle problematiche in gioco. Ritiene, pertanto, che la Commissione abbia il dovere di continuare a svolgere il proprio lavoro, nella convinzione che un leale e corretto rapporto tra Parlamento ed Esecutivo costituisca la premessa indispensabile di qualsiasi intervento efficace nelle materie del lavoro.

Teresa BELLANOVA (PD) ravvisa una palese ostilità del Governo rispetto alle proposte normative di iniziativa parlamentare, che giudica incomprensibile, soprattutto laddove sia stato svolto un lungo ed approfondito lavoro istruttorio, come nel caso del testo unificato in esame, elaborato dalla XI Commissione dopo avere ascoltato – a differenza di chi pretende di

scrivere le norme « dall'alto della propria scrivania » – i diversi soggetti coinvolti e gli stessi rappresentanti degli istituti previdenziali competenti. Giudica grave, pertanto, che l'Esecutivo si contrapponga pregiudizialmente al Parlamento, impedendo il normale svolgimento dell'*iter* dei provvedimenti – come avvenuto, peraltro, anche nella giornata di ieri in occasione dell'esame del provvedimento sull'occupazione giovanile e femminile, che peraltro dichiara di non condividere nel merito, ma che non può, per questo, portare a non stigmatizzare il comportamento dell'Esecutivo – a prescindere dal merito specifico dei singoli interventi intrapresi, sui quali i gruppi stessi possono legittimamente avere opinioni divergenti.

Ritiene che la scarsa attenzione del Governo sul provvedimento in esame sia assolutamente fuori luogo, atteso che i lavoratori in questione, a seguito di recenti interpretazioni della normativa vigente da parte della Corte costituzionale, si trovano sprovvisti di strumenti di sostegno al reddito, non rientrando, peraltro, neanche nell'ambito di applicazione degli interventi assunti dall'Esecutivo nella recente riforma del mercato del lavoro, considerato che il vero obiettivo dovrebbe essere l'abrogazione della norma prevista nel regio decreto-legge n. 1827 del 4 ottobre 1935, norma obsoleta che penalizza fortemente il presente ed il futuro di questi professionisti.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle valutazioni appena svolte da rappresentanti di diversi gruppi e considerato che – come rilevato in precedenza – il Governo non ha ancora trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla Commissione, evidenzia l'assoluta opportunità di riprendere l'*iter* del provvedimento, che investe questioni di forte interesse per i soggetti coinvolti.

Fa presente, pertanto, che la presidenza intende rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per la possibile acquisizione della stessa relazione tecnica, in assenza della quale, in ogni caso, si procederà alla fissazione di

un termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo e, dunque, alla prosecuzione dell'esame nel suo complesso.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe, C. 5094 Saltamartini e petizione n. 1263.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 22 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo un confronto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine del quale si è convenuto che le modalità per lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria dei provvedimenti siano definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi: tale valutazione, peraltro, andrà effettuata anche alla luce del fatto che il disegno di legge del Governo sulla riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Senato, contiene una specifica disposizione sull'argomento.

Fa presente, inoltre, che rispetto alla precedente seduta è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 5094 Saltamartini: vertendo tale proposta di legge su materia analoga a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, fa notare che il Governo è interve-

nuto sulla materia delle dimissioni in bianco con una specifica disposizione contenuta nel provvedimento di riforma del mercato del lavoro, che appare, tuttavia, troppo complessa e articolata, tanto da aggravare la situazione delle imprese sotto il profilo del rispetto degli oneri burocratici, senza risolvere il problema in capo alle lavoratrici: tale disposizione, peraltro, opera secondo una logica sostanzialmente contraria rispetto a tutte le proposte di iniziativa parlamentare sulla materia, già esaminate dalla Commissione nelle precedenti sedute.

Evidenzia, quindi, che la proposta di legge a sua prima firma – dalla quale sembra che il Governo non abbia tratto alcuno spunto – si muove in una direzione opposta rispetto a quella dell'Esecutivo, nell'intento di semplificare le procedure a carico delle aziende e di approntare, per converso, le massime garanzie nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Osserva, infatti, che la proposta di legge n. 5094, in particolare, si prefigge l'obiettivo di tutelare le donne dal rischio di discriminazione, senza determinare appesantimenti procedurali ai danni delle imprese, attraverso un'estensione dell'ambito di operatività dell'articolo 2113 del Codice civile e la previsione di una sanzione amministrativa ai danni del datore di lavoro di cui si sia accertata la responsabilità, in piena armonia con i principi comunitari vigenti in materia e con i precisi limiti sanzionatori fissati in recenti atti di indirizzo approvati dal Parlamento.

Ritiene, quindi, che la decisione dell'Esecutivo – di cui non si sentiva alcuna necessità – di intervenire sulla materia delle dimissioni in bianco nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, sebbene la Commissione avesse da tempo assunto proprie iniziative sul tema, abbia rappresentato l'ennesimo « schiaffo » nei confronti del Parlamento: pertanto, pur non potendo che sospendere ogni valutazione sulle proposte di legge il cui esame si è già avviato, in attesa che il Senato termini il proprio compito istruttorio sul disegno di legge del Governo, la XI Commissione non può non rimarcare l'esistenza di un grave

problema di rapporto interistituzionale, che attiene alle modalità di esercizio della funzione legislativa, testimoniato anche in occasione dell'esame di altri, recenti, provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle ragionevoli valutazioni svolte dal relatore, ritiene che le modalità di prosecuzione dell'iter dovranno essere valutate in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce dell'andamento, presso l'altro ramo del Parlamento, della discussione del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 16/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svolto nella precedente seduta antimeridiana, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*), di cui illustra dettagliatamente il contenuto, auspicando che tale proposta abbia colto tutti gli spunti segnalati dai rappresentanti dei gruppi.

Amalia SCHIRRU (PD), nel ringraziare il relatore per avere colto le perplessità e i dubbi espressi in occasione della precedente seduta, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé presentata.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere del relatore, atteso che — pur essendo apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore — permangono punti di vista differenti in ordine alle questioni delle comunicazioni dell'instaurazione del rapporto di lavoro, della lotta all'evasione e delle assunzioni in deroga nelle pubbliche amministrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 140.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, informa che il Governo ha trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, la proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente

dell'INAIL: si tratta di una nomina che ha suscitato l'interesse significativo della XI Commissione, che si è già occupata della vicenda a margine della recente audizione del Commissario straordinario in carica sino alla fine dello scorso mese di marzo, il dottor Gian Paolo Sassi, e che ha altresì generato perplessità all'interno di taluni gruppi e forze politiche, rappresentate anche in Commissione, in ordine alle modalità con le quali si è giunti alla interruzione del precedente regime commissariale e all'avvio della stessa procedura di nomina.

Fa notare che, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare sulla proposta di nomina viene in scadenza il prossimo 18 aprile (termine che, in base alle norme regolamentari, è prorogabile per ulteriori dieci giorni), la Commissione ha pertanto convenuto di iniziarne oggi l'esame, anche al fine di approfondire, in un serio confronto con il Governo, gli aspetti di merito e di metodo connessi a tale nomina. In questo contesto, nel rivolgere un sincero ringraziamento al Commissario straordinario uscente, per il meritorio lavoro svolto nel periodo del proprio mandato, ritiene preliminarmente opportuno riconoscere al candidato proposto dal Governo di possedere un *curriculum* certamente di livello, centrato non soltanto su un profilo di carattere accademico, ma anche su solide esperienze professionali, soprattutto sul versante assicurativo. Sotto questo aspetto, fa notare, nella sua veste di presidente della Commissione chiamato a svolgere il compito di relatore nel pieno rispetto dei differenti ruoli istituzionali, di non poter fare altro se non rimettersi alle valutazioni discrezionali che il Governo ha effettuato per giungere alla designazione del candidato alla presidenza dell'Istituto, candidato al quale ribadisce che occorre attestare una significativa conoscenza della materia assicurativa.

Al contempo, proprio per le aspettative che tutti gli addetti ai lavori ripongono nella gestione dell'INAIL, anche alla luce della recente riforma dell'Istituto e alla crescita dei suoi compiti, derivante — tra l'altro — dall'incorporazione di taluni enti

soppressi, giudica essenziale che la figura di cui si propone la nomina assicuri il rispetto di quelle linee evolutive e di indirizzo che sembrano caratterizzare l'attuale missione dell'ente: si tratta, infatti, di guidare un Istituto che non può ormai connotarsi esclusivamente come un ente assicurativo, ma che va configurato alla stregua di un polo organico a presidio di salute e sicurezza. Si augura, dunque, che non siano confermate talune voci, circolate a ridosso dell'avvio della proposta di nomina, che hanno evocato addirittura la possibile privatizzazione dell'ente, e che siano invece implementate tutte le misure dirette al suo rafforzamento, anche investendo sulle importanti funzioni di innovazione e ricerca dell'Istituto medesimo (in larga parte ad esso trasferite anche a seguito dell'inglobamento dell'ISPESL).

Ritiene, pertanto, che l'esame della proposta di nomina possa costituire una positiva occasione per un aperto confronto con il Governo su questi temi: in tal senso, preannuncia che il suo orientamento in qualità di relatore non potrà che essere pienamente rispettoso delle prerogative discrezionali esercitate dallo stesso Governo, fermo restando che, sulla proposta formulata dal relatore in ordine alla nomina medesima, la Commissione potrà pronunciarsi in piena autonomia.

Informa, da ultimo, che nella giornata di ieri la presidenza della Camera ha inviato una lettera trasmessa dal presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INAIL, con cui si solleva il problema dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 122 del 2010, in relazione al coinvolgimento dello stesso CIV nella procedura di nomina del Presidente dell'Istituto: ritiene, pertanto, che oggi il Governo possa chiarire anche questo aspetto.

Il Ministro Elsa FORNERO, nel rilevare preliminarmente di avere condiviso la proposta di nomina con il Presidente del Consiglio dei ministri, intende anzitutto sgomberare il campo da una polemica su un argomento che giudica totalmente inesistente, ossia quello dell'ipotesi di privatizzazione dell'INAIL. Al riguardo, infatti,

fa presente che il Governo conferma che la missione dell'Istituto è quella di prestare un'assicurazione sociale obbligatoria e generalizzata, svolta in regime di sostanziale monopolio pubblico, che riguarda la salute e la sicurezza di cittadini e lavoratori.

Nel ripercorrere, quindi, le vicende che hanno portato alla proposta di nomina del dottore De Felice a presidente dell'INAIL e, nelle more di tale nomina, a nuovo Commissario straordinario dell'ente, sottolinea di avere inizialmente tentato di introdurre un metodo innovativo per la scelta del candidato, basato sull'adozione di un apposito bando di concorso: tuttavia, atteso che tale procedura avrebbe richiesto tempi lunghi, oltre che la definizione di un bando molto complesso per l'individuazione di un profilo professionale elevato, si è dovuto prendere atto della mancanza delle condizioni per procedere lungo questa strada e si è scelto un nuovo Commissario straordinario che – nel contempo – è stato designato come candidato alla presidenza dell'ente, considerata anche la notevole qualità del proprio *curriculum* personale.

Si dichiara, quindi, fortemente convinta della scelta effettuata: optare per una « persona di parte », ossia identificabile con una precisa categoria di provenienza o con un unico schieramento politico, avrebbe significato premiare qualcuno a danno di altri; poiché, invece, riteneva inopportuno sollevare polemiche di questa natura, ha giudicato preferibile puntare sulla professionalità, cercando una figura con forti competenze nel campo accademico e assicurativo, che tuttavia combinate tali competenze con una capacità di gestione di natura organizzativa e patrimoniale. Sono queste – a suo avvio – le ragioni che hanno portato alla scelta della candidatura all'esame della Commissione, ossia di un professore universitario connotato da chiara indipendenza, che ha da subito rimosso ogni questione legata a potenziali conflitti di interesse, avendo immediatamente rinunciato a qualsiasi, pregressa, attività di consulenza ed essendosi dimesso da tutte le cariche ricoperte, in maniera univoca e irrevocabile.

Quanto ai profili di merito, ritiene di potersi considerare tranquilla per l'adozione di criteri di trasparenza nelle procedure di nomina, pur ribadendo la disponibilità a un confronto con il Parlamento. In ogni caso, sentendosi confortata anche da un esplicito consenso registrato, in sede informale, da parte di figure provenienti dall'ambiente sindacale e politico, rivendica la validità della scelta sottoposta al parere della Commissione, che è stata effettuata a nome e con l'assenso dell'intero Governo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), manifestato apprezzamento sia nei confronti del Ministro, la cui esposizione ritiene sia stata chiara e trasparente, sia nei confronti del presidente, per l'equilibrio della sua relazione introduttiva, osserva che la scelta del Governo di individuare un nuovo Commissario straordinario dell'INAIL, in vista della sua nomina a presidente, rientra nella sua piena autonomia politica, rispondendo peraltro alla concreta necessità di assicurare un'amministrazione al medesimo Istituto, nelle more di un suo definitivo riassetto organizzativo. Ritiene, quindi, che tale scelta discrezionale operata dal Governo, che può essere più o meno condivisa sotto l'aspetto politico (egli stesso ritiene che sarebbe stato preferibile prorogare il Commissario straordinario uscente), non può essere contestata sotto un profilo giuridico, anche considerato che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere non riveste carattere vincolante.

Nel rilevare, peraltro, che risulta difficile per una Commissione parlamentare valutare compiutamente le qualità di un candidato che non si conosce, fa notare, in ogni caso, che il *curriculum* del nominativo proposto dal Governo appare di assoluto riguardo, sebbene – considerato che nell'ambito degli organismi preposti al governo di enti previdenziali non ricorda che si sia mai parlato di « massimi sistemi », ma prevalentemente di politiche di gestione – eventuali esperienze pregresse in consigli di amministrazione avrebbero

potuto rivelarsi un prezioso « bagaglio » di esperienza in vista della gestione complessiva di un ente come l'INAIL.

Passando a considerazioni di carattere più generale, coglie poi l'occasione del dibattito per invitare il Ministro a valutare l'opportunità di svolgere un'approfondita riflessione sulla questione più organica del sistema di *governance* degli istituti previdenziali e assicurativi, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo nella sedi parlamentari e tenuto conto dell'importanza assunta da tali istituti nel quadro più complessivo della gestione del bilancio pubblico.

Soffermandosi, infine, su una questione di natura procedurale, si domanda per quale motivo il presidente del CIV dell'INAIL abbia scritto al Presidente della Camera in merito alla procedura di nomina.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa notare che il presidente del CIV dell'INAIL ha scritto una lettera al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Antonio Catricalà, indirizzandola – per opportuna conoscenza – anche al Presidente della Camera, essendo in corso presso la XI Commissione l'esame della proposta di nomina in questione.

Il Ministro Elsa FORNERO si domanda per quale motivo non risulti che il presidente del CIV dell'INAIL abbia indirizzato la lettera anche alla sua attenzione, in qualità di Ministro vigilante.

Giulio SANTAGATA (PD), nell'associarsi ai giudizi positivi testé espressi sulla relazione introduttiva del presidente, ritiene necessario, in via preliminare, evitare di orientare la discussione odierna verso una impostazione di principio, che rappresenti qualsiasi forma di appartenenza politica come un elemento di disonore di per sé riprovevole e da condannare, invitando a concentrare l'attenzione su questioni di maggiore sostanza.

Soffermandosi, quindi, sul metodo messo in campo dal Governo in relazione alla proposta di nomina in oggetto, ritiene

che la procedura seguita non sia stata del tutto lineare e corretta, osservando che sarebbe stato preferibile prorogare l'incarico del Commissario straordinario in scadenza, anche in attesa di determinazioni successive più ponderate in materia di *governance* complessiva dell'istituto. Fa presente, infatti, che qualsiasi ipotesi di ristrutturazione dei vertici di istituti come INAIL o INPS non può prescindere da una rivisitazione del sistema complessivo di governo di tali enti, comprendendo una profonda riflessione sulla natura monocratica dei loro organi di gestione, tenuto conto dell'incidenza sempre più estesa dei loro bilanci sulla spesa pubblica.

Ritiene, pertanto, che, prima di soffermarsi a discutere sull'autorevolezza del candidato alla presidenza dell'INAIL, valutando se sussistano o meno requisiti professionali di tipo tecnico adeguati all'incarico in questione, sia necessario che il Governo dia seguito agli impegni assunti in via parlamentare, avviando una riforma più organica del sistema di amministrazione degli enti previdenziali e assicurativi.

Luigi BOBBA (PD) ritiene essenziale soffermarsi sul metodo utilizzato dal Governo per giungere alla proposta di nomina in titolo, evidenziando che inizialmente la scelta dell'Esecutivo – in relazione all'individuazione del futuro presidente – era ricaduta su una procedura innovativa, avente ad oggetto la possibile indizione di un bando di gara di tipo concorsuale. Fa presente, infatti, che tale orientamento era stato manifestato dallo stesso Ministro nell'ambito di una riunione informale svoltasi tra i rappresentanti dei gruppi in Commissione, i quali avevano, peraltro, manifestato una certa apertura relativamente all'introduzione di una prassi capace di garantire un ampio coinvolgimento del Parlamento. Si dichiara sorpreso, pertanto, che il Governo abbia repentinamente cambiato idea, avviando da subito – e senza neanche informarne la presidenza della Commissione – la procedura per la nomina del nuovo presidente e stravolgendo l'*iter* originariamente prospettato ai parlamentari, ai quali si sa-

rebbe quantomeno dovuto spiegare tale mutamento di prospettiva.

Osserva, in ogni caso, che la questione del ricambio dei vertici degli istituti previdenziali ed assicurativi appare secondaria rispetto a quella più generale ed importante della riforma del sistema della *governance*, in ordine alla quale andrebbe svolta un'approfondita riflessione, tenendo in considerazione l'inadeguatezza degli organi monocratici ad assumere decisioni che appaiono sempre più complesse e in grado di incidere con forza sul bilancio pubblico.

Maria Grazia GATTI (PD), in relazione a talune affermazioni del Ministro, si dichiara, in via preliminare, orgogliosa della propria appartenenza politica, che ritiene abbia arricchito il suo bagaglio professionale, formatosi, in ogni caso, sulla base di precedenti esperienze maturate in settori tecnico-scientifici. Soffermandosi più nel dettaglio sulla proposta di nomina in oggetto, evidenzia come il Governo, per l'ennesima volta, nell'individuazione del soggetto da nominare alla guida di importanti enti pubblici abbia operato una violazione dei criteri di genere, ignorando i precedenti impegni assunti nelle sedi parlamentari, che prevedevano, peraltro, la presentazione alle Camere di una rosa di candidati tra cui fossero comprese delle donne. Dichiaratasi convinta che i ruoli di vertice degli enti pubblici potrebbero essere ricoperti con competenza e capacità anche dalle numerose donne presenti nel Paese, in possesso delle qualifiche adeguate, manifesta profonda delusione per la scelta compiuta dal Governo, facendo presente che, nel momento in cui si procederà alla votazione della proposta di parere, sarà costretta ad abbandonare l'aula, in segno di protesta nei confronti dell'ennesima discriminazione di genere.

Luigi MURO (FLpTP), nel far notare che la procedura messa in campo dal Governo per la nomina del presidente dell'INAIL è diversa da quella originariamente comunicata in via informale ai gruppi parlamentari rappresentati in

Commissione, evidenzia un problema di rapporti tra Governo e Parlamento, che investe, peraltro, il futuro della *governance* di importanti istituti previdenziali e assicurativi. Si domanda come un tale metodo procedurale possa garantire il rispetto del ruolo delle Camere e il mantenimento di corretti rapporti tra istituzioni, se si pensa che è in corso anche l'esame parlamentare del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, che interviene su problemi di assoluto rilievo per i cittadini.

Si augura, pertanto, che il modello adottato per questa nomina sia un esperimento da non ripetere in futuro, invocando una maggiore collaborazione tra i vari organi costituzionali. A tale riguardo, peraltro, auspica anche un ripensamento del sistema monocratico di gestione degli enti, unitamente al coinvolgimento di organismi come i CIV, che – secondo quanto emerge dalla lettera trasmessa alla Commissione, in modo istituzionalmente inappuntabile, dal Presidente della Camera – sembra siano stati esclusi da qualsiasi forma di concertazione nell'ambito della nomina in esame.

Cesare DAMIANO (PD) esprime perplessità sulle modalità scelte dal Governo in relazione alla proposta di nomina in esame, facendo notare che il comportamento dell'Esecutivo denota la volontà di stupire a tutti i costi, attraverso l'introduzione di elementi di discontinuità e di innovazione, che giudica eccessivi e non del tutto positivi. Sotto questo profilo, ritiene di dover manifestare forti dubbi sull'avvio di una procedura che – in luogo della proroga del precedente Commissario straordinario, che sarebbe apparsa più ragionevole – ha visto la designazione di un nuovo Commissario come presidente dell'Istituto.

Dopo aver ricordato, inoltre, che il Governo negli ultimi tempi non ha brillato di certo per il suo spirito di collaborazione con il Parlamento, considerato anche il dissenso manifestato nei confronti di importanti provvedimenti di iniziativa parlamentare, ritiene necessario avviare una seria collaborazione istituzionale che con-

duca ad una profonda riflessione sul sistema di *governance* degli enti previdenziali e assicurativi: si tratta, a suo avviso, di superare l'attuale sistema monocratico di gestione degli enti, che tenga conto dell'importante ruolo sociale svolto da questi istituti. Nel giudicare, poi, positiva la precisazione del Ministro sulla *mission* dell'INAIL, che ha scongiurato ogni sospetto di possibile privatizzazione dell'ente, rileva altresì la particolarità della contestazione del presidente del CIV, che va attentamente verificata.

Dichiara di avere, in conclusione, forti riserve sulla proposta di nomina in esame, non tanto per questioni legate al *curriculum* professionale del candidato, quanto per le modalità con cui si è addivenuti a tale scelta, che ritiene possa incrinare i delicati equilibri nei rapporti tra Governo e Parlamento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, ricorda di avere sostenuto, nel suo precedente intervento, che è più facile per la Commissione dare un giudizio su un candidato di origine politica o sindacale, soltanto perché si tratta di figure più conosciute al Parlamento; tuttavia, se dovesse elencare i migliori presidenti di enti previdenziali del passato, non potrebbe non individuare in tale ambito un sindacalista, un ex parlamentare, un funzionario dello Stato e un professore universitario, con ciò dimostrando che la capacità di direzione e gestione dipende dalle qualità personali dei singoli, più che dalla loro provenienza professionale.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ricorda che il Ministro, il 22 marzo scorso, chiese ai rappresentanti dei gruppi in Commissione, in un incontro di natura informale, un giudizio sull'introduzione di un nuovo meccanismo di designazione del presidente dell'INAIL, basato sull'adozione di un bando di concorso: in quella occasione, la sua posizione personale fu quella di prendere atto che un Governo tecnico intendeva procedere in modo differente dai governi politici che lo avevano preceduto.

Ritiene, quindi, di essersi sbagliato in quel giudizio, atteso che — già il giorno seguente — il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura di nomina del nuovo presidente dell'Istituto, secondo le vecchie « regole politiche ». In sostanza, pur non potendo mettere in discussione le capacità del candidato, che dichiara di non conoscere, osserva che il sistema di nomina è rimasto sostanzialmente invariato, con l'aggravante che il Ministro non ha proposto neanche un nuovo modello di *governance* dell'ente, saldamente ancorato all'impostazione monocratica.

Per queste ragioni, auspica che la Camera sappia cogliere l'occasione rappresentata da talune mozioni presentate sull'argomento del riordino degli organismi di governo degli enti previdenziali e assistenziali, che saranno discusse dall'Assemblea nel mese di maggio, affinché si dia avvio ad un processo di riorganizzazione, che non deve mirare soltanto all'assicurazione sociale, ma anche e soprattutto alla semplificazione e alla formazione, nell'ottica del ridisegno di tali istituti a beneficio dei cittadini.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che il Governo sia venuto meno all'impegno — assunto in precedenti occasioni a livello parlamentare — di procedere a nomine rispettose dei criteri di genere, imponendo al Parlamento una propria scelta, assunta, peraltro, secondo metodi che giudica totalmente antidemocratici. Si dichiara, inoltre, profondamente offesa per le dichiarazioni del Ministro, in base alle quali sembrerebbe che vi sia quasi un atteggiamento di critica nei confronti di qualsiasi forma di appartenenza ad una parte politica o di rappresentanza parlamentare. Nel rilevare che occorrerebbe avere maggiore rispetto nei confronti di quei lavoratori che vivono sulla propria pelle l'inaccettabile piaga degli infortuni sul lavoro, nei cui confronti l'INAIL svolge comunque un compito importante, fa notare che è proprio il Ministro, con il suo comportamento poco rispettoso delle prerogative del Parlamento, a rappresentare con faziosità una parte — quella più forte e

privilegiata della società — a scapito dei soggetti meno rappresentati sul piano sociale.

Luigi FABBRI (Misto-ApI), nel condividere molte delle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, fa notare che il confronto tra Parlamento e Governo, più che incentrarsi sull'autorevolezza della candidatura proposta, che ritiene sostanzialmente inappuntabile sotto il profilo della capacità professionale, dovrebbe riguardare la questione più complessiva del sistema di *governance* degli istituti previdenziali e assicurativi, considerata la necessità di semplificare l'assetto organizzativo di tali enti, divenuto sempre più complesso e pleonastico. A questo fine, auspica che si possa lavorare, per un verso, sulla revisione dell'impostazione monocratica di questi istituti e, per altro verso, sulla composizione eccessivamente pletorica dei CIV, che vanno sicuramente snelliti e razionalizzati.

Il Ministro Elsa FORNERO, in relazione agli interventi svolti nella seduta odierna, rileva preliminarmente un'evidente difficoltà di dialogo con la Commissione: non comprende, infatti, quale delle parole pronunciate nel suo intervento introduttivo possa avere avuto il senso di un'offesa nei confronti della politica o del mondo sindacale. Ribadisce di avere precisato che la proposta di nomina in esame muove dall'obiettivo di evitare di premiare taluni a scapito di altri, laddove il sottrarsi a pressioni di parte non può essere inteso in una accezione disonorevole, ma soltanto come l'esigenza di non compiere la scelta di una figura appartenente a una data formazione politica o a una certa organizzazione sindacale, scontentando così tutti le altre formazioni e organizzazioni. Afferma, pertanto, di non capire le ragioni di chi si è sentito offeso dalla sua esposizione, considerato che il problema non risiede di certo nella differenza tra professori universitari e politici, bensì nella chiara indicazione di un metodo trasparente di scelta, che — in questa veste — è anche più facilmente spiegabile agli italiani.

Quanto alla riforma della *governance* degli enti previdenziali, ricorda che il Governo in carica si è insediato a novembre 2011 e ha già fatto una riforma complessiva della previdenza, intervenendo per ridurre il problema del debito pubblico, che grava pesantemente sulle future generazioni, nonché una complessa riforma del mercato del lavoro, alla quale si è lavorato per oltre tre mesi; al contempo, il suo dicastero è tuttora impegnato sul versante dei cosiddetti « esodati », nel tentativo di individuare a breve, possibilmente già entro la giornata odierna, una soluzione che riesca a conciliare le inevitabili esigenze di carattere finanziario — che impongono scelte precise e non consentono di mandare tutti in pensione con i vecchi requisiti — con le indiscutibili priorità di tutela dei lavoratori ormai prossimi al collocamento a riposo. Per queste ragioni, ritiene ingeneroso accusare il Governo di non avere ancora approvato la riforma della *governance* degli istituti di previdenza e assistenza, che non può essere fatta se non con la collaborazione e il contributo di tutti i gruppi parlamentari e non può certo essere « liquidata » in un pomeriggio, se è vero che un suo autorevole predecessore ha addirittura impiegato una importante società di consulenza per lo studio di possibili interventi di riforma in materia, per commissionare il quale, allo stato, il suo Ministero non avrebbe neanche i fondi disponibili.

Tornando, poi, alle procedure per la nomina del presidente dell'INAIL, riconosce che vi è stata una incomprensione con i gruppi parlamentari rappresentati in Commissione: infatti, nella riunione informale svolta con tali gruppi, realizzata proprio a ridosso della scadenza del regime commissariale, era stata avanzata l'idea del bando di concorso, ma il tempo necessario non avrebbe consentito di completare la procedura entro termini utili ad evitare una proroga del Commissario straordinario in carica; pertanto, si è ritenuto preferibile avviare — contestualmente alla designazione del nuovo Commissario — anche la procedura di nomina a presidente dell'Istituto. Ritiene, in ogni

caso, che la Commissione possa liberamente esprimere il proprio parere sulla candidatura proposta.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), intervenendo per una precisazione, rileva che il parere parlamentare non ha carattere vincolante.

Il Ministro Elsa FORNERO assicura che il parere parlamentare, anche se non vincolante, sarà valutato con attenzione da parte del Governo.

Inoltre, con riferimento alla questione della rappresentanza di genere, fa presente che, dalla data del suo insediamento, delle quattro nomine effettuate, ben tre hanno interessato le donne, se è vero che sono state designate figure femminili, di alto profilo professionale, nel consiglio di amministrazione dell'INPGI, nella compagnia San Paolo e nella veste di Commissario straordinario dell'ISFOL. Respinge, pertanto, le critiche rivolte, su questo versante, da taluni deputati intervenuti nel dibattito.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, ricorda che nel suo intervento ha fatto riferimento alle proposte di nomina per le quali è previsto il parere parlamentare.

Il Ministro Elsa FORNERO, nel ribadire di non avere alcunché da rimproverarsi sulle designazioni di propria competenza per quanto concerne il rispetto di principi di genere, torna ad assicurare alla Commissione che il Governo intende prestare la massima attenzione all'orientamento che essa vorrà assumere sulla proposta di nomina in esame, per la quale non si è fatto ricorso ad alcun sotterfugio o raggirio, ma si è soltanto cercato di sfuggire a possibili polemiche.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, desidera riconoscere che per la prima volta un Ministro — che ringrazia per l'utile occasione di confronto — non si sottrae ad un dibattito franco e aperto con il Parlamento sulle proposte di nomina

oggetto di parere da parte delle competenti Commissioni.

Il Ministro Elsa FORNERO, nel ringraziare il presidente e non avendo alcuna intenzione polemica, segnala conclusivamente che – in colloqui informali avuti anche con rappresentanti del Parlamento – è stata riconosciuta la validità del *curriculum* del candidato proposto e sono stati rievocati episodi nei quali le Commissioni parlamentari competenti hanno avallato nomine di ben altro livello pro-

fessionale. Auspica, pertanto, che la XI Commissione sappia valutare con attenzione la candidatura presentata.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendosi convenuto di differire alla prossima settimana le determinazioni sulla votazione della proposta di nomina in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5109, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012;

apprezzate le norme in materia di semplificazione tributaria e quelle finalizzate a rafforzare le misure di contrasto all'evasione fiscale;

valutati i limitati profili di più diretto interesse della XI Commissione presenti nel testo approvato dal Senato;

ritenuto opportuno effettuare talune precisazioni in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, relativo alle comunicazioni sull'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché all'articolo 8, comma 24, che autorizza l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali;

preso atto che l'articolo 3, al comma 16-*quater*, introduce un obbligo di tassazione su borse di studio, assegni e sussidi per studio o addestramento professionale, da chiunque corrisposti, superiori a 11.500 euro all'anno, in quanto la parte che eccede tale limite, ai fini fiscali, verrebbe considerata reddito assimilato a lavoro dipendente e potrebbe essere soggetta a prelievo;

osservato inoltre che, nella situazione di crisi economica attuale, il lavoratore dipendente vede erodersi costantemente il potere d'acquisto del suo salario a causa

della forte pressione fiscale, senza per contro vedere un aumento dei servizi dei quali poter usufruire per far fronte alle necessità della conciliazione tra lavoro e famiglia, e che esiste una vera emergenza nazionale relativa alla bassa partecipazione delle donne alla forza lavoro (soprattutto in alcune aree del Paese);

segnalata, pertanto, l'opportunità di intervenire, anche con misure fiscali, su tale profilo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 13-*bis*, che estende una norma di semplificazione rispetto alle comunicazioni del rapporto di lavoro, si inserisca una apposita precisazione diretta a prevedere che, all'atto della comunicazione preventiva riguardante l'instaurazione del rapporto di lavoro, deve risultare in maniera certa e inequivocabile l'identificazione del prestatore di lavoro;

b) all'articolo 3, comma 16-*quater*, al fine di scongiurare il rischio di un ulteriore indebolimento di figure professionali già penalizzate da rapporti di lavoro non stabilizzato (come, ad esempio, i lavoratori in fase formativa, i laureati borsisti o i medici specializzandi), occorre valutare con estrema attenzione la disposizione che prevede che le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di

assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti l'ammontare indicato nell'articolo 52, comma 1, lettera *a.1*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione;

c) all'articolo 8, comma 23, si riveda la disposizione che prevede la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), disponendo che i compiti e le funzioni esercitati da tale Agenzia sono trasferiti – unitamente alle risorse umane – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) con riferimento al comma 24 dell'articolo 8, pur comprendendo l'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa del sistema delle agenzie fiscali, appare essenziale che le procedure concorsuali che potranno espletare l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, non entrino in conflitto con l'iniziativa legislativa assunta dalla XI Commissione, con il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 e abbinate, che mira ad assicurare, nel triennio 2012-2014, l'esaurimento delle graduatorie concorsuali al momento vigenti; al contempo, occorre comunque che la Commissione di merito presti la massima attenzione alla disposizione che, nelle more dell'espletamento di detti concorsi, consente alle predette agenzie, salvi gli incarichi già affidati, di attribuire incarichi dirigenziali

a propri funzionari, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato; a tal fine, deve essere precisato che tali incarichi possono essere affidati soltanto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione e assicurando, in ogni caso, lo svolgimento di procedurale concorsuali, in linea con quanto stabilito dallo stesso articolo 97 della Costituzione e, comunque, in coerenza con quanto già previsto dall'ordinamento, in particolare dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987;

e) si raccomanda, infine, alla Commissione di merito di inserire una apposita disposizione, che colga l'esigenza di incentivare il più possibile, in particolare sotto il profilo fiscale, lo sviluppo di un « secondo welfare » o « welfare aziendale », che si affianchi in maniera sussidiaria a quello pubblico e che possa farsi carico di una serie di bisogni dei lavoratori che non possono ormai essere soddisfatti dal welfare pubblico e che riguardano, ad esempio, la difficoltà di conciliazione fra responsabilità lavorative e familiari, il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori più svantaggiati o con molte persone a carico (in questo ambito, anche allargando le modalità di utilizzo delle incentivazioni fiscali esistenti, attraverso l'uso dei buoni di servizio o *vouchers* – come avviene in numerosi Paesi europei – che costituiscono un efficiente strumento per le imprese che vogliono attuare misure in materia, soprattutto quando la dimensione aziendale e il limitato numero di dipendenti non permette la creazione di servizi strutturati).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 103

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 104

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (*Seguito dell'esame e rinvio*) 104

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) (*Svolgimento e conclusione*) 107

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, poiché la Commissione bilancio

ha richiesto la relazione tecnica al Governo sul provvedimento in oggetto, la Commissione di merito (Agricoltura) ne chiederà il rinvio dell'esame in Assemblea, già previsto a partire da lunedì 16 aprile.

Ravvisa pertanto l'opportunità di rinviare la deliberazione del prescritto parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD), concordando con la valutazione fatta dal presidente Palumbo in merito al rinvio dell'adozione del parere, nonché con quanto preannunciato dal relatore nella seduta di ieri circa la presentazione di una proposta di parere favorevole, ritiene tuttavia che occorrerebbe segnalare alla

Commissione competente l'opportunità di prevedere in tutte le disposizioni del provvedimento concernenti l'adozione di decreti da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, che tali decreti vengano approvati congiuntamente anche dal Ministro per la salute. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 del testo unificato.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, convenendo con l'opportunità di rinviare l'adozione del parere, dichiara che terrà conto delle considerazioni effettuate dall'onorevole Miotto nella predisposizione della proposta di parere, condividendo l'esigenza di ribadire nel testo del provvedimento la sinergia tra la tutela della biodiversità agraria e la tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 26 gennaio 2012, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4831, d'iniziativa del deputato Laura Molteni « Disposizioni concernenti l'adozione degli embrioni residuali crioconservati in stato di abbandono ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, poi, che sul provvedimento in esame era stata adottata come testo base la proposta di legge C. 2058 Palagiano ed era stato fissato un termine per gli emendamenti.

A seguito di contatti informali intercorsi tra i rappresentanti dei gruppi in Commissione e il relatore, è stata ravvisata l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un nuovo testo base sul quale si possa raggiungere un'ampia convergenza.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sull'ulteriore testo unificato in esame, il 4 aprile scorso la V Commissione (Bilancio) ha deliberato la richiesta di

relazione tecnica al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il termine di venti giorni.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che, come è stato comunicato dal presidente Palumbo nella precedente seduta, sono pervenuti i pareri di tutte le altre Commissioni competenti e che questi non presentano aspetti particolarmente problematici. Auspica, quindi, che si possa procedere celermente anche all'acquisizione del parere della Commissione bilancio, in modo da poter concludere l'esame del provvedimento in Commissione, considerata la sua rilevanza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 10.10.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che l'esame in Commissione del provvedimento in oggetto, iniziato il 30 marzo 2010, si è interrotto il 6 aprile 2011, data in cui l'ufficio di presidenza ha ritenuto di procedere all'audizione formale dell'allora Ministro Sacconi sulle iniziative che il Governo intendeva adottare a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Ricorda che tale audizione, ripetutamente sollecitata, non si è mai svolta.

Fa altresì presente che, poiché l'ufficio di presidenza della Commissione il 4

aprile scorso ha convenuto sull'opportunità di reintrodurre il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione stessa, vi è un vivo interesse a conoscere la posizione del Governo in materia.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, pur riconoscendo il grande rilievo del tema affrontato dal provvedimento in esame, ritiene che, tuttavia, non sia stato seguito il metodo giusto per risolvere il drammatico problema dell'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

In particolare, mostra delle perplessità circa la previsione dell'istituzione del Fondo *ad hoc*, punto su cui chiede alla Commissione un ripensamento, ritenendo che si tratti di un tema molto importante, da affrontare però nell'ambito di una politica di programmazione più generale.

Livia TURCO (PD), *relatore*, dichiara di essere sorpresa dalle argomentazioni adottate dal sottosegretario Guerra, evidenziando come il Fondo di cui si prevede l'istituzione non costituisca un intervento frammentario, ma che, al contrario, esso si colloca nell'ambito dei LEA. Fa presente, quindi, che i LEA si costruiscono proprio a partire dalle emergenze sociali più drammatiche. Pur comprendendo che il Paese sta attraversando una fase economica particolarmente difficile, ritiene tuttavia che non si possano legittimare inversioni di tendenza rispetto alla costruzione dei LEA.

Rileva altresì che nella fase attuale si discute tanto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, non considerando, invece, situazioni assolutamente drammatiche ma più « silenziose ».

Francesca MARTINI (LNP), ringraziando il sottosegretario per la sua presenza in Commissione, ritiene tuttavia che ella abbia svolto un intervento piuttosto scontato mentre avrebbe dovuto addurre, a suo giudizio, argomentazioni più approfondite e meno di facciata.

Rileva poi come i rappresentanti del Governo in carica contestino spesso il

metodo che viene seguito per realizzare certi obiettivi senza però che vengano presentate soluzioni alternative.

Ricorda altresì l'ordine del giorno approvato alla Camera con una larghissima maggioranza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge in materia di semplificazioni, con il quale si impegna il Governo a « considerare la necessità di integrare le detrazioni ora previste dalla vigente normativa sull'IMU per la prima abitazione prevedendo, per gli anni 2012 e 2013 e con risorse a valere sul gettito spettante allo Stato, la riduzione del 50 per cento, e fino alla completa concorrenza, dell'imposta municipale sulla prima abitazione per ciascun figlio disabile grave non autosufficiente ».

Ribadisce, infine, come non sia accettabile l'inerzia e la mancanza di risposte da parte del Governo rispetto a temi di tale gravità.

Ileana ARGENTIN (PD) ritiene che l'intervento del sottosegretario sia assolutamente inadeguato, evidenziando come spesso il Governo utilizzi le politiche sociali per finalità demagogiche ma poi, quando si devono affrontare questioni pratiche, mancano le risposte. Ricorda quanto già rilevato dall'onorevole Martini a proposito dell'opportunità di modificare la normativa sull'IMU, prevedendo riduzioni per coloro che hanno figli disabili gravi.

A seguito della « non risposta » fornita dal sottosegretario, rileva come non resti altra via che fare un comunicato con il quale si renda noto che non ci sono risorse sufficienti per garantire ai genitori di persone non autosufficienti il diritto di morire.

Osserva poi che, quando si parla di disabili, si tende ad accomunarli tutti, a considerarli come una categoria unitaria mentre vi sono tante differenze, in quanto esistono disabili gravi e meno gravi, ricchi e poveri.

Rileva altresì che, a fronte dei falsi invalidi, che sicuramente esistono, vi sono però migliaia di invalidi veri, le cui ragioni devono trovare riconoscimento, se si vuole

evitare che si ripetano episodi come quello accaduto nella giornata di ieri, in cui 514 invalidi hanno restituito la propria scheda elettorale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) si associa agli interventi dei deputati che l'hanno preceduto, dai quali è emersa delusione per la risposta data dal sottosegretario. Chiede, pertanto, a quest'ultimo un ripensamento circa la posizione assunta dal Governo su questo tema.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che le dichiarazioni effettuate dal sottosegretario presentano un pregio, in quanto finalmente un rappresentante del Governo non ha rinviato la risposta su questo tema, diversamente da quanto era accaduto in passato. Nonostante tale riconoscimento, avrebbe preferito, tuttavia, una maggiore chiarezza, che ci sarebbe stata se il sottosegretario avesse detto semplicemente che non ci sono risorse sufficienti. Invece, sono state addotte delle motivazioni che, a suo avviso, sono assolutamente non condivisibili. A tal proposito, rivendica il fatto che la previsione del Fondo di cui all'articolo 2 del testo unificato in esame costituisce un intervento strutturale.

Richiamando una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 4558 del 2012, nella quale viene sancito che le prestazioni socio assistenziali sono a carico del Sistema sanitario nazionale, osserva che, se così fosse, salterebbe l'intero sistema. In quest'ottica, non si può non comprendere, a suo avviso, che i 150 milioni di euro assegnati al suddetto Fondo a decorrere dall'anno 2011 servono a far risparmiare soldi al SSN.

Pertanto, poiché anche dal punto di vista economico la soluzione prevista dal provvedimento in esame è conveniente, ritiene che sarebbe opportuno un ripensamento da parte del Governo, che dovrebbe tornare in Commissione con una proposta adeguata.

Vittoria D'INCECCO (PD), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta a circa l'opportunità di

un ripensamento da parte del Governo, riporta alcune esperienze personali, che l'hanno coinvolta in quanto medico ed assessore, concernenti situazioni di assoluta drammaticità, di genitori preoccupati del destino dei propri figli non autosufficienti a seguito della loro morte. Ricorda che, grazie all'intervento dell'allora ministro Turco, si riuscì ad ottenere anche nella città di Pescara una casa destinata al progetto « Dopo di noi ».

Confidando nella sensibilità e nell'intelligenza del sottosegretario, auspica che il Governo possa mutare la propria posizione sul provvedimento in esame.

Delia MURER (PD) ritiene che un segnale di apertura del Governo sul tema delle persone non autosufficienti sarebbe molto importante in questo momento. Si tratterebbe, infatti, di un intervento normativo di assoluto rilievo, analogo alla legge, già approvata, in materia di cure palliative.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda l'impegno assunto dal ministro per la salute, Balduzzi, in sede di audizione sulle linee programmatiche del Governo in materia sanitaria, svoltasi presso la XII Commissione nelle sedute del 6 e del 13 dicembre 2011, in cui il ministro riconosceva l'importanza di risolvere problema del completamento dell'*iter* dei nuovi LEA, chiedendo su di essi il conforto e il confronto in questa Commissione.

Ritiene, dunque, che il Governo dovrebbe rispettare gli impegni assunti.

Gero GRASSI (PD) svolge dei rilievi critici in ordine al fatto che il sottosegretario ha addotto delle argomentazioni di carattere puramente economico, trascurando completamente l'esplosività dei problemi sottesi al provvedimento in esame. Fa presente che alla vicenda sarà dato ampio rilievo, non solo in sede parlamentare, affinché l'opinione pubblica sia informata su quanto sta accadendo.

Rileva, infine, che, se non ci sono abbastanza soldi, il Governo dovrebbe pensare ad adottare altre misure, ad esem-

pio ad introdurre la patrimoniale, a non rifinanziare le missioni internazionali, prima di affossare completamente le politiche sociali.

Antonio PALAGIANO (IdV) auspica che le valutazioni effettuate dai commissari in questa sede verranno poi ripetute alla presenza del ministro per il lavoro e le politiche sociali.

Rileva come il clima venutosi a creare sia assolutamente surreale in quanto il Governo in carica è sostenuto da quasi tutti i gruppi parlamentari, che al tempo stesso ne criticano l'operato.

Ritiene, infine, come il fatto di occuparsi di temi quali i problemi delle persone affette da disabilità grave rappresenti un indice inequivocabile del grado di civiltà di un Paese.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

**Audizione di rappresentanti dell'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).**

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi-

sivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando per l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), il dottor Antonio Tagliaferri, *direttore delle strategie e dei giochi*, il dottor Salvatore Lampona, *responsabile per i controlli, l'audit e la sicurezza* e il dottor Michele Giannarelli, *responsabile dell'Ufficio stampa*.

Prima di dare la parola al dottor Antonio Tagliaferri, *direttore delle strategie e dei giochi*, ricorda, altresì, che il Presidente del Consiglio nazionale degli utenti ha trasmesso una proposta concernente l'introduzione di norme per l'eliminazione della pubblicità televisiva, dei messaggi promozionali, delle sponsorizzazioni e degli *spot* aventi ad oggetto il *gambling* nelle fasce protette per la tutela dei minori.

Il dottor Antonio TAGLIAFERRI, *direttore delle strategie e dei giochi dell'AAMS*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono Giuseppe PALUMBO, *presidente*, Luciana PEDOTO (PD), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Anna Margherita MIOTTO (PD), Andrea SARUBBI (PD), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), Lucio BARANI (PdL), formulando quesiti e osservazioni.

Interviene in replica il dottor Antonio Tagliaferri, *direttore delle strategie e dei giochi*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti di Federippodromi, Coordinamento ippodromi, Trenno Srl, Unione nazionale ippodromi (UNI), SLC CGIL, Uilcom UIL, Fisascat CISL e Associazione funzionari ippici, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato)	109
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
Sui lavori della Commissione	110

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato Parere alla VI Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	118

AUDIZIONI:

Audizione dei membri italiani della Commissione per la pesca del Parlamento europeo sulla riforma della politica comune della pesca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	114
AVVERTENZA	115

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 aprile 2012.

Audizione informale dei rappresentanti di Federippodromi, Coordinamento ippodromi, Trenno Srl, Unione nazionale ippodromi (UNI), SLC CGIL, Uilcom UIL, Fisascat CISL e Associazione funzionari ippici, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e

potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

L'audizione informale si è svolta dalle 9.15 alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la Commissione ha esaminato le proposte emendative riferite al testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base nella seduta del 4 aprile. Il testo risultante dall'esame di tali proposte è stato trasmesso al parere delle Commissioni competenti in sede consultiva. Allo stato, sono pervenuti i pareri della Commissione Affari esteri e della Commissione per le questioni regionali.

Avverte tuttavia che nella seduta di ieri la Commissione Bilancio ha deliberato di chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri recati dal testo elaborato dalla Commissione Agricoltura e, conseguentemente, non ha espresso parere. Da ciò consegue che la Commissione Agricoltura non si trova nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento in sede referente in tempo utile per riferire all'Assemblea secondo quanto previsto dal calendario dei suoi lavori, ovvero dal prossimo lunedì 16 aprile. Fa pertanto presente che, sentiti i rappresentanti dei gruppi, ha chiesto al Presidente della Camera di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo l'esigenza di differire l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Basilio CATANOSO (PdL) chiede che la Commissione proceda all'audizione del presidente dell'AGEA, professor Dario Fruscio, in merito alla situazione della SIN Spa.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la proposta del deputato Catanoso sarà sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella sua prossima riunione.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

Parere alla VI Commissione.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Beccalossi, ha svolto la relazione introduttiva. La Commissione ha altresì convenuto di esprimere il parere nella seduta di oggi, sul testo approvato dal Senato, riservandosi di esprimere parere, il prossimo martedì, anche sul testo eventualmente modificato dalla Commissione di merito.

Ricorda poi che stamane si è svolta l'audizione informale dei rappresentanti di alcune organizzazioni operanti nel settore ippico, che ne avevano fatto richiesta.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, rilevato che i gruppi hanno presentato numerosi emendamenti presso la Commissione Finanze sulle parti di interesse della Commissione e, in particolare sulle disposizioni relative all'IMU agricola, ritiene che ciò confermi l'opportunità di riesaminare il testo eventualmente modificato da quella Commissione.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha predisposto tenendo conto dei principali rilievi provenienti dai gruppi, che certamente continueranno a lavorare in sede di Commissione Finanze sulle singole questioni oggetto degli emendamenti (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) condivide totalmente la proposta di parere del relatore, che interviene su aspetti sui quali il suo gruppo ha anche presentato emendamenti presso la Commissione Finanze.

In particolare, sottolinea che il lavoro di miglioramento del testo sulla parte relativa all'IMU non può considerarsi ultimato. Lo stesso può dirsi per la parte relativa al settore ippico. In particolare, ricordando il dibattito svoltosi stamane in sede di audizioni informali, condivide quanto rilevato dal collega Brandolini sulla necessità di una riforma del settore ippico, solo in vista della quale si possono giustificare risorse aggiuntive, perché non sarebbe invece accettabile un intervento di tipo assistenziale.

Condivide altresì la richiesta di prevedere agevolazioni sul gasolio per le coltivazioni sotto serra. In generale, ricorda che sul tema del « caro gasolio » il rappresentante del Ministero delle politiche agricole, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo, aveva dichiarato che si stava lavorando alla soluzione del problema; vorrebbe pertanto conoscere se quel lavoro, che considera un impegno per il Governo, abbia avuto sviluppi.

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che individua gli aspetti prioritari sui quali intervenire.

Per quanto riguarda l'IMU agricola, sottolinea che le previsioni di gettito devono essere l'obiettivo di riferimento. L'agricoltura non intende infatti sottrarsi dalla partecipazione ai sacrifici richiesti all'intero Paese, ma le risorse indicate dal Governo come entrate attese devono essere rispettati. Da questo punto di vista, valuta positivamente il testo del Senato e la previsione della possibilità di rimodulare le aliquote per garantire il gettito previsto. Il Governo deve quindi impegnarsi ad operare perché tale previsione sia rispettata. Se il rinvio di tale intervento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovesse presentare aspetti di incostituzionalità, ritiene che sarebbe possibile ricorrere a diversi strumenti, quali quelli proposti da emendamenti del suo gruppo, che prevedono tra l'altro la determinazione forfettaria dell'imposta per il 2012.

In merito alle disposizioni sul settore ippico, sottolinea la generale consapevolezza della necessità di una riforma e, preliminarmente, di interventi volti a garantire la sopravvivenza del settore per il tempo necessario alla riforma. Ritiene infatti che, senza la prospettiva di una seria ristrutturazione, non sarebbero giustificabili risorse aggiuntive.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) non ha obiezioni circa la proposta di parere del relatore, anche considerata la possibilità di esaminare anche il testo eventualmente modificato dalla Commissione Finanze. Invita tuttavia la relatrice a modificare le premesse del suo parere, laddove si afferma che la disposizione che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la modifica dell'aliquota da applicare « andrebbe » valutata con riferimento all'articolo 23 della Costituzione, perché la necessità di tale valutazione è indubbia e deve essere richiamata senza l'uso del condizionale.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, accoglie l'invito del deputato Brugger e riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) desidera richiamare l'attenzione della Commissione sull'impostazione del testo del Senato che, da una parte, prevede l'esenzione dall'IMU per i fabbricati ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani e, dall'altra, assoggetta gli immobili esenti dall'IMU alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Al riguardo, osserva che l'esenzione dall'IMU è stata valutata pari a circa 13 milioni e mezzo di euro, mentre l'aggravio conseguente all'assoggettamento all'IRPEF, secondo i calcoli riferiti alla provincia di Bolzano e proiettati sull'insieme dei comuni montani, potrebbe essere pari a circa 200 milioni di euro. L'originaria formulazione, che prevedeva un'aliquota IMU ridotta, era dunque meno onerosa per gli agricoltori. Peraltro, i fabbricati strumentali erano considerati pertinenti dei terreni e quindi soggetti in modo contenuto ad imposta. Ora la situazione cambierebbe in misura notevole, se si considera che al piccolo agricoltore che ha un secondo lavoro si applica un'aliquota IRPEF di almeno il 23 per cento. In proposito, ritiene che si stia realizzando un ingente spostamento degli oneri a svantaggio dei piccoli agricoltori e in favore dei grandi.

Nell'invitare la Commissione ad una riflessione, ricorda che ha presentato appositi emendamenti sulla questione presso la Commissione Finanze.

Giovanna NEGRO (LNP), facendo presente che la sua parte politica è contraria al provvedimento, sottolinea che in specifici ordini del giorno presentati in Assemblea, come quello della collega Di Giuseppe, si prevedeva l'esenzione dall'IMU per le imprese agricole. Ritiene pertanto che per coerenza si sarebbe dovuto esprimere un parere ben diverso.

Invita infine il deputato Brugger a valutare la situazione degli agricoltori che soffrono di condizioni molto più svantaggiose di quelle da lui considerate.

Giuseppe RUVOLO (PT) voterà a favore della proposta di parere della relatrice, che ha svolto una mediazione impossibile, ma non convintamente, perché ritiene necessaria una maggiore incisività sulla questione dell'IMU agricola.

Ricorda infatti le numerose discussioni che si sono svolte in Assemblea e gli ordini del giorno presentati, con differenti esiti. A tali iniziative non hanno fatto seguito decisioni coerenti, con il rischio che si stia giocando con il futuro degli agricoltori. A suo giudizio, la Commissione avrebbe potuto affermare, perché ve ne sono i presupposti, che non vi è certezza sul gettito atteso dall'IMU agricola, non per rinviare il problema e sottrarre l'agricoltura dalla partecipazione agli sforzi di risanamento del Paese, ma perché vi è il rischio di distruggere l'agricoltura italiana.

Auspica quindi che vi sia un sussulto della Commissione, per impegnare il Governo a rivedere in ogni caso l'aggravio fiscale sul mondo agricolo derivante dall'IMU, quale che sarà il gettito prodotto.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che il suo gruppo può condividere le osservazioni relative al settore ippico e alle agevolazioni per il gasolio utilizzato per le serre, ma non quella relativa all'IMU agricola, tema sul quale riafferma la posizione espressa in più occasioni in Assemblea, ovvero che gli immobili strumentali non possono essere tassati. Spera pertanto che il Governo non ponga la questione di fiducia anche sul provvedimento in esame, impedendo un effettivo esame degli emendamenti.

Si dichiara inoltre contraria alla sottoposizione alle imposte dirette degli immobili esenti dall'IMU, previsione che contrasta anche con il testo unico delle imposte sui redditi. Ricorda poi che l'esenzione per terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina era già prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2011, sul federalismo fiscale municipale.

In sintesi, per la sua parte politica sarebbe stato meglio far pagare l'IMU alle fondazioni bancarie, che posseggono ingenti patrimoni, invece che alle imprese agricole e ai cittadini che non hanno tratto alcun vantaggio dal complesso dei provvedimenti adottati dal Governo.

Per questi motivi, il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame costituisca una « presa in giro » rispetto agli atti di indirizzo già approvati dalla Camera. Ricorda poi che, in occasione delle recenti manifestazioni degli agricoltori dinanzi a palazzo Montecitorio, molti colleghi sono intervenuti e si sono impegnati per l'esenzione del mondo agricolo da una imposta ingiusta come l'IMU. Si domanda pertanto perché la Commissione non dimostri coraggio, impegnandosi a votare contro il provvedimento in esame.

Fabio RAINIERI (LNP), nell'associarsi alle dichiarazioni dei colleghi del suo gruppo, ritiene vergognoso che, dopo gli interventi di tanti politici, soprattutto sui mezzi di informazione, la Commissione non sia in condizioni di svolgere il ruolo che ad essa è proprio, ovvero la difesa del mondo agricolo.

Sottolinea quindi che, secondo le stime, l'IMU comporterà un aggravio notevole per le imprese agricole, anche perché i comuni, come quello di Parma, difficilmente applicheranno aliquote ridotte, viste le note difficoltà finanziarie. Al contempo, i costi di produzione sono tali che determineranno la chiusura di molte aziende in tutti i settori. Inoltre, vista la situazione del credito bancario, si potrebbero verificare significativi spostamenti nella proprietà dei terreni delle aziende costrette a chiudere.

Per questi motivi, ritiene che la Commissione dovrebbe dare un segnale forte, votando contro un provvedimento che è iniquo e dannoso per il settore primario, che il Governo sta portando al collasso invece di assicurare la doverosa attenzione che esso meriterebbe. Si dichiara quindi

stupito che ciò avvenga nell'inerzia di molti colleghi, che pure sono stati assessori regionali o provinciali all'agricoltura. Osserva in conclusione che gli agricoltori hanno ragione di protestare contro il Governo e le loro associazioni, che nulla hanno fatto di concreto.

Gian Pietro DAL MORO (PD) sottolinea i toni propagandistici utilizzati dai deputati della Lega Nord Padania, osservando che proprio la politica fatta di slogan, populismo e promesse non mantenute, seguita da quella stessa forza politica che per anni ha governato, ha portato l'agricoltura italiana nelle condizioni in cui oggi si trova.

Ricorda quindi che si trovava in piazza Montecitorio il giorno della manifestazione degli agricoltori e che, in quella occasione, i rappresentanti della Coldiretti hanno soprattutto contestato i comportamenti della SIMEST Spa, tema sul quale la Commissione si è fortemente impegnata.

Corrado CALLEGARI (LNP) contesta le affermazioni del deputato Dal Moro.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita a procedere serenamente e correttamente nel dibattito.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ricorda che l'IMU nasce con un provvedimento del Governo Berlusconi, invitando a rileggere i dibattiti presso la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale. Ritiene infatti che, se non si approfondiscono i punti di partenza e le ragioni dell'attuale situazione, si faccia solo propaganda.

Rileva quindi che per la prima volta la Commissione, per merito di tutti e anche del Ministro Catania, è riuscita a cambiare in meglio un provvedimento del Governo, risultato che mai è stato raggiunto con il Ministro Zaia, che ha assistito al più ingente taglio di risorse a danno dell'agricoltura.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame sia ancora insufficiente e che tuttavia si stanno compiendo piccoli passi nella giusta direzione, senza toni di propaganda populista.

Corrado CALLEGARI (LNP) sottolinea che le affermazioni del deputato Dal Moro non corrispondano alla realtà dei fatti.

Gian Pietro DAL MORO (PD) dichiara che la sua parte politica si impegnerà ancora per migliorare progressivamente le condizioni dell'agricoltura italiana, venendo incontro alle giuste istanze delle imprese agricole. Deve tuttavia esprimere una critica nei confronti del Governo, che sul tema del lavoro non ha ritenuto di coinvolgere le rappresentanze del mondo agricolo, che pure impegna tante risorse umane e non può essere ritenuto parte debole e di scarso interesse per l'economia.

Sandro BRANDOLINI (PD) invita a considerare, per una corretta comprensione della questione dell'IMU agricola, alcuni dati numerici, che illustrerà a grandi linee. Fa quindi osservare al deputato Rainieri che il comune di Parma non gli risulta amministrato dal centrosinistra.

Fabio RAINIERI (LNP) precisa di non aver detto quanto riportato dal deputato Brandolini.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che, tenuto conto che dall'IMU agricola si attende un gettito pari a meno di 240 milioni di euro e che i soggetti tenuti a pagare l'imposta, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sono circa 1 milione e 200 mila, ne deriva che l'aggravio medio è pari a circa 200 euro. Dei soggetti obbligati, circa 400 mila ovvero gli operatori professionali – che sono stati oggetto di particolare attenzione, anche in sede di emendamenti – pagheranno ancora meno. Pertanto, pur comprendendo le difficoltà del settore agricolo, invita a considerare che se non si salverà l'intero paese neanche gli agricoltori potranno salvarsi. Ha ritenuto perciò di richiamare i termini economici della questione, fermo restando che in politica è legittimo che ciascuno faccia la sua parte.

Desidera infine precisare che non condivide l'ipotesi di applicare l'imposta in

misura forfettaria, perché ciò rende tutti eguali, mentre è giusto che chi ha di più contribuisca in misura maggiore.

Fabio RAINIERI (LNP) osserva ironicamente che si potrebbe anche proporre che l'agricoltura contribuisca in misura maggiore.

Paolo RUSSO, *presidente*, con riferimento al clima che si è registrato, precisa di non essere il Presidente adatto a subirlo, sottolineando che gli atteggiamenti critici e polemici sono legittimi, ma nell'ambito di dibattiti condotti in modo corretto nel rispetto reciproco.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione dei membri italiani della Commissione per la pesca del Parlamento europeo sulla riforma della politica comune della pesca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Guido MILANA, *Vicepresidente della Commissione per la pesca del Parlamento*

europo, Antonello ANTINORO, Mario PIRILLO e Crescenzo RIVELLINI, *membri italiani della Commissione per la pesca del Parlamento europeo*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono poi deputati Corrado CALLEGARI (LNP) e Luciano AGOSTINI (PD).

Interviene ulteriormente Guido MILANA, *Vicepresidente della Commissione per la pesca del Parlamento europeo*.

Paolo RUSSO, *presidente*, svolge un intervento conclusivo e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Legge comunitaria per il 2012.
C. 4925 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).*

*Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).*

*Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).*

ALLEGATO 1

DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato il disegno di legge C. 5109, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

premesso che:

pur manifestando apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Senato e dal Governo per individuare una soluzione positiva all'eccesso del carico dell'IMU gravante sulle imprese agricole, si deve rilevare che il complesso della normativa reca obiettive difficoltà alle medesime imprese, che non saranno in grado fino alla fine dell'anno di determinare le somme dovute a tale titolo;

va infatti tenuta presente la situazione che si determina per effetto della norma che prevede, entro il 10 dicembre 2012, la possibilità di modificare l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai terreni agricoli, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi quello previsto, delle norme sull'accatastamento dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano, della possibilità dei comuni di variare le aliquote e della necessità di individuare i comuni ai quali si applica l'esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari;

va inoltre considerato che sussistono rilevanti differenze di valutazione –

da parte del Governo e da parte delle organizzazioni agricole – sul gettito atteso per l'IMU agricola;

infine, si segnala che la citata disposizione (lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 4) che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la modifica dell'aliquota da applicare, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni (e l'analoga disposizione di cui alla lettera *h*) del comma 5), andrebbe valutata con riferimento all'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge ai fini dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale, tenuto anche conto che il decreto-legge n. 201 del 2011 non aveva esplicitamente quantificato il gettito atteso dalla norma in commento, che trova la propria quantificazione nella sola relazione tecnica allegata al provvedimento;

per quanto riguarda l'articolo 10, commi 3-7, si condivide l'intento di razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, che soffre da tempo di una grave crisi strutturale; si sottolinea tuttavia che l'intervento previsto dal decreto-legge dovrà essere accompagnato da un intervento immediato di natura finanziaria, senza il quale si rischia il collasso dell'attività, e dalla prospettiva di un complessivo intervento di ristrutturazione del settore, dal quale dipende il superamento della crisi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, sulla disciplina dell'IMU, si verifichi la possibilità – in linea con i criteri introdotti dal Senato e per le ragioni esposte in premessa – di prevedere che la rimodulazione della tassazione relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai terreni agricoli sia disposta anche in via anticipata, non appena vi sarà la disponibilità degli elementi per valutare l'andamento del gettito, in modo da assicurare che il carico fiscale che effettivamente graverà sul mondo agricolo non sia superiore a quello atteso per effetto del decreto-legge n. 201 del 2011; si valuti altresì la possibilità di prevedere, ove ciò non fosse possibile, termini più ampi per il pagamento dell'imposta per l'anno 2012;

b) con riferimento all'articolo 10, commi 3-7, si segnala la necessità di un intervento immediato di natura finanziaria a sostegno dell'attività del settore ippico, senza il quale si rischia il collasso dell'attività, e contestualmente dell'avvio urgente delle procedure per l'attivazione di un piano di ristrutturazione finalizzato ad un processo di riqualificazione, dal quale dipende il superamento della crisi che investe l'intero settore;

c) si sottolinea l'esigenza di prevedere agevolazioni in materia di accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni agricole sotto serra, prevedendo che l'accisa sia applicata al livello minimo di imposizione definito ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE, qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni ad eseguire per finalità ambientali, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio.

ALLEGATO 2

DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato il disegno di legge C. 5109, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

premesso che:

pur manifestando apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Senato e dal Governo per individuare una soluzione positiva all'eccesso del carico dell'IMU gravante sulle imprese agricole, si deve rilevare che il complesso della normativa reca obiettive difficoltà alle medesime imprese, che non saranno in grado fino alla fine dell'anno di determinare le somme dovute a tale titolo;

va infatti tenuta presente la situazione che si determina per effetto della norma che prevede, entro il 10 dicembre 2012, la possibilità di modificare l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai terreni agricoli, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi quello previsto, delle norme sull'accatastamento dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano, della possibilità dei comuni di variare le aliquote e della necessità di individuare i comuni ai quali si applica l'esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari;

va inoltre considerato che sussistono rilevanti differenze di valutazione –

da parte del Governo e da parte delle organizzazioni agricole – sul gettito atteso per l'IMU agricola;

infine, si segnala che la citata disposizione (lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 4) che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la modifica dell'aliquota da applicare, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni (e l'analoga disposizione di cui alla lettera *h*) del comma 5) va valutata con riferimento all'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge ai fini dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale, tenuto anche conto che il decreto-legge n. 201 del 2011 non aveva esplicitamente quantificato il gettito atteso dalla norma in commento, che trova la propria quantificazione nella sola relazione tecnica allegata al provvedimento;

per quanto riguarda l'articolo 10, commi 3-7, si condivide l'intento di razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, che soffre da tempo di una grave crisi strutturale; si sottolinea tuttavia che l'intervento previsto dal decreto-legge dovrà essere accompagnato da un intervento immediato di natura finanziaria, senza il quale si rischia il collasso dell'attività, e

dalla prospettiva di un complessivo intervento di ristrutturazione del settore, dal quale dipende il superamento della crisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, sulla disciplina dell'IMU, si verifichi la possibilità – in linea con i criteri introdotti dal Senato e per le ragioni esposte in premessa – di prevedere che la rimodulazione della tassazione relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai terreni agricoli sia disposta anche in via anticipata, non appena vi sarà la disponibilità degli elementi per valutare l'andamento del gettito, in modo da assicurare che il carico fiscale che effettivamente graverà sul mondo agricolo non sia superiore a quello atteso per effetto del decreto-legge n. 201 del 2011; si valuti altresì la possi-

bilità di prevedere, ove ciò non fosse possibile, termini più ampi per il pagamento dell'imposta per l'anno 2012;

b) con riferimento all'articolo 10, commi 3-7, si segnala la necessità di un intervento immediato di natura finanziaria a sostegno dell'attività del settore ippico, senza il quale si rischia il collasso dell'attività, e contestualmente dell'avvio urgente delle procedure per l'attivazione di un piano di ristrutturazione finalizzato ad un processo di riqualificazione, dal quale dipende il superamento della crisi che investe l'intero settore;

c) si sottolinea l'esigenza di prevedere agevolazioni in materia di accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni agricole sotto serra, prevedendo che l'accisa sia applicata al livello minimo di imposizione definito ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE, qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni ad eseguire per finalità ambientali, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo C. 124 e abb./A (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	133

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 446 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	123
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima. Atto n. 447 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	123
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	125

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati. COM(2011)815 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	130
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Copenaghen il 30 gennaio 2012	130
ALLEGATO 4 (<i>Relazione del Vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone</i>)	134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta e ritiene che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere debba essere favorevole, richiamando in premessa le disposizioni relative al termovalorizzatore di Acerra.

Ricorda inoltre le norme recate dell'articolo 1, commi da 1 a 4, che consentono la rateizzazione dei debiti tributari, in considerazione della difficile situazione economica del Paese; segnala al riguardo che la disposizione non recherà nocuo-mento agli imprenditori, che potranno comunque partecipare a gare d'appalto in base all'attuale normativa europea.

Sandro GOZI (PD) giudica condivisibile l'impostazione del relatore; riterrebbe inoltre opportuno citare nelle premesse al parere – come peraltro segnalato dal relatore stesso nella illustrazione del provvedimento – che l'Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimabile in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe da un ulteriore avanzamento della procedura d'infrazione.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, ritiene utile la precisazione proposta dal-

l'onorevole Gozi e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Gaetano PORCINO (IdV) ricorde le perplessità relative ad alcune disposizioni del provvedimento, rispetto alle quali saranno presentate dal suo gruppo apposite proposte emendative, preannuncia l'astensione dell'IdV sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Nuovo testo C. 124 e abb./A

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per aver tenuto conto, nel parere formulato, delle osservazioni da lui avanzate nella seduta di ieri. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che poiché la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica sul testo unificato in materia di biodiversità agraria al Governo – che ha 15 giorni di tempo per presentarla – la Commissione Agricoltura ha chiesto il rinvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, previsto per lunedì 16.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, pur non essendovi urgenza di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*) che riprende alcune delle perplessità illustrate nella seduta di ieri.

Sandro GOZI (PD) comprende le perplessità del relatore, legate ad un aggancio di costi e ad un appesantimento delle

procedure burocratiche che il provvedimento potrebbe comportare. Ritiene opportuno, con riferimento alla osservazione di cui al punto *a*), che nel merito condivide, approfondirne la portata con particolare riferimento alla normativa dell'Unione europea, anche al fine di ricondurla alle competenze proprie della XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, osserva come il tema dell'impatto economico ed amministrativo delle disposizioni recate dal provvedimento non trovi un riferimento diretto in specifiche disposizioni europee, ma sollevi il problema, più generale, degli effetti che il recepimento della normativa dell'UE in materia di biodiversità può avere sul comparto agricolo. Si potrebbe chiarire, nella osservazione richiamata, che l'opportunità di acquisire una valutazione dell'impatto economico ed amministrativo delle disposizioni è finalizzata ad evitare che adempimenti derivanti dal recepimento della normativa comunitaria vengano percepiti come l'ennesima fonte di vincoli e di oneri, anziché come fonte di sviluppo e di tutela effettiva della biodiversità.

Si chiede inoltre se la sovrapposizione di compiti e di organismi tra Ministero, regioni, enti regionali e agricoltori custodi non sia eccessiva e foriera di complicazione, anziché di semplificazione. Infine andrebbe chiarito, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all'articolo 18, come si conciliano le disposizioni che coinvolgono i soggetti pubblici promotori – quali ad esempio istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali – con gli obblighi europei in materia di procedure di gara.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che le disposizioni recate dall'articolo 18 non appare vincolante, poiché prevede unicamente la promozione di azioni positive per la tutela della biodiversità agraria, che possono avere come oggetto principalmente lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze in materia di varietà e razze locali, di saperi tradizionali relativi

alle colture agrarie, di relazione tra biodiversità agricola e tutela della salute, di realizzazione di forme di filiera corta, di pratiche proprie dell'agricoltura biologica.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa che la disposizione coinvolge anche mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici, e può in alcuni casi non essere compatibile con gli obblighi europei in materia di procedure di gara.

Sandro GOZI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fenomeno del *gold plating*, sul quale si è già soffermato in sede di illustrazione della legge comunitaria per il 2012 e rispetto al quale riterrrebbe opportuno inserire una apposita disposizione di delega nel disegno di legge. Ciò al fine di evitare – come nel caso in esame – la prassi ricorrente dell'adozione, in sede di recepimento, di norme più restrittive o comunque non richieste dalle direttive europee.

Condivide l'osservazione di cui al punto *b)* formulata dal relatore, mentre ritiene opportuno, sulla osservazione di cui al punto *a)*, un supplemento di esame. Ritiene si tratti di un tema che riguarda in particolare le piccole e medie imprese; si potrebbe in tal senso fare riferimento allo *small business act* o ad altre disposizioni europee volte ad evitare che le PMI debbano subire ulteriori aggravii e oneri amministrativi rispetto a quella già previsti.

Marco MAGGIONI (LNP) giudica opportuna e condivisibile l'osservazione di cui al punto *a)* formulata dal relatore; ritiene infatti sempre necessario fare riferimento al possibile impatto delle disposizioni sul settore agricolo, anche al fine di valutare possibili compensazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 446.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Sandro GOZI (PD) sottolinea la complessità della materia affrontata dal provvedimento in oggetto che deve essere analizzata con particolare riferimento alla rispondenza tra la norma di delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008 e le disposizioni dello schema di decreto. Sul punto si è ampiamente soffermato il relatore nella illustrazione dell'atto, e auspica che le osservazioni formulate possano trovare accoglimento nella proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.

Atto n. 447.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2010/36/UE, contenente varianti di ordine tecnico riguardanti la sicurezza della navigazione marittima. Si tratta di modifiche, estremamente tecniche, che sono state apportate da tale direttiva alla direttiva madre in materia, la direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla successiva direttiva 2009/45/CE, che ha dettato per i Paesi membri i requisiti di sicurezza uniformi per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, sia nuove che esistenti, che effettuino viaggi nazionali.

Le parti modificate della direttiva madre 98/18/CE, sono contenute negli allegati tecnici I, II e III della direttiva. La direttiva 98/18/CE era stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 45 del 2000; successivamente, tre direttive, la 2002/25/CE, la 2003/24/CE e la 2003/75/CE, avevano modificato sia nell'articolato che negli allegati tecnici la direttiva madre cosicché tutta la disciplina era stata poi codificata e rifiuta con la direttiva 2009/45/CE.

La modifica alla direttiva 2009/45/CE si è resa necessaria per aggiornare la disciplina comunitaria all'evoluzione degli strumenti internazionali. Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono state apportate modifiche a numerose norme internazionali IMO (*International Maritime Organization*) in materia di sicurezza, in particolare a Convenzioni, protocolli codici e risoluzioni, modifiche che necessitavano di essere recepite anche nella normativa comunitaria, sia per renderla coerente rispetto alle norme internazionali che per garantirne un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione europea. Tra queste le norme della Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) con le sue successive modificazioni.

Si tratta principalmente di requisiti tecnici a tutela della sicurezza della navigazione, delle condizioni di vita e di lavoro a bordo e di prevenzione dell'inquinamento. Tra questi ad esempio, i disegni costruttivi finali da tenere a bordo delle

navi di nuova costruzione, le copie dei manuali di addestramento e la loro diffusione a bordo, le istruzioni per le esercitazioni a bordo, le istruzioni per la movimentazione sicura del carico in caso di incendio e le procedure antincendio, le metodologie per la rilevazione e segnalazione degli incendi e i sistemi di informazione pubblica.

La direttiva 2010/36/UE – che lo schema in commento intende recepire e il cui termine di è scaduto il 29 giugno 2011 – va esattamente in questa direzione, provvedendo ad adeguare l'ordinamento comunitario, costituito dalla direttiva di rifiuta 2009/45/CE, alle modifiche tecniche della normativa internazionale.

Ricorda in proposito che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2011/851) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/36/UE. In mancanza di una notifica delle misure in questione da parte dell'Italia entro due mesi dalla data di adozione del parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE. Appare opportuno verificare se il Governo abbia già provveduto a notificare alla Commissione europea l'adozione dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Circa il contenuto specifico dello schema di decreto, costituito da due soli articoli e da tre allegati tecnici, l'articolo 1 reca, ai commi da 1 a 8, le necessarie modifiche, in termini di novella, agli articoli del decreto legislativo n. 45 del 2000, che aveva recepito, come detto, la direttiva 98/18/CE.

Le modifiche introdotte ricalcano esattamente quelle previste dall'articolo 1 della direttiva 2010/36, ed hanno ad oggetto:

la modifica delle definizioni del d.lgs. n. 45 introducendovi il riferimento alla versione aggiornata del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci adottato dall'IMO nel 1994 (comma 1) e al codice delle unità veloci per le unità veloci da passeggeri (comma 2);

le modifiche all'ambito di applicazione, di cui all'articolo 2 del decreto n. 45, laddove sono escluse le navi da guerra e da trasporto truppe, sostituendo il riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari e adeguando l'esclusione delle navi costruite in materiale non metallico con il rinvio ad apposite risoluzioni internazionali (comma 3);

la sostituzione dell'elenco delle categorie in cui si suddividono le unità veloci da passeggeri (categorie A e B) previsto attualmente dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto n. 45, con il riferimento alle categorie delle unità veloci come definite nel codice per le unità veloci del 1994 ovvero in quello del 2000 (comma 4);

per le apparecchiature di navigazione delle navi passeggeri e gli equipaggiamenti marittimi si prevede l'applicazione delle norme previste dalla Convenzione SOLAS nella versione aggiornata (comma 5), nonché, per le navi battenti bandiera di un altro stato membro (comma 6) e per quelle battenti bandiera italiana (comma 7), l'obbligo di rispettare le norme aggiornate della stessa Convenzione SOLAS nel caso di riparazioni e modifiche di grandi entità alle unità veloci passeggeri;

per quanto riguarda le visite di controllo da parte delle Autorità marittime, viene aggiunto il riferimento alle norme armonizzate sulle ispezioni e certificazioni contenute in una Risoluzione IMO del 2007 (comma 8).

La disciplina viene pertanto recepita in modo conforme a quanto previsto dalla direttiva 2010/36 con l'unica aggiunta della sostituzione del riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari, in modo da adeguare il d.lgs. n. 45, come indicato nella relazione governativa allo schema, alla terminologia usata dagli articoli 239 e 243 dell'ordinamento militare.

Il comma 9 dell'articolo 1 dello schema sostituisce interamente gli allegati tecnici I, II e III, del decreto legislativo n. 45 del 2000.

L'articolo 2 reca la consueta norma finanziaria di chiusura di non onerosità dell'attuazione del provvedimento.

In ordine, infine, ai provvedimenti all'esame delle istituzioni europee, ricorda che, in seguito all'incidente della Costa Concordia, il 24 gennaio 2012, in occasione di un incontro con il Commissario europeo per i trasporti, Siim Kallas, la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha espresso preoccupazione riguardo alla formazione del personale in relazione alle misure di evacuazione delle navi in caso di emergenza. In quella sede è stata sostenuta la necessità di ridurre le misure massime delle navi da crociera e di rivedere le regole sulla sicurezza delle grandi imbarcazioni.

Inoltre, in occasione del Consiglio trasporti del 22 marzo 2012, la Commissione europea ha annunciato di voler proporre, entro la fine dell'anno, una revisione della normativa esistente in materia di requisiti di sicurezza per le navi passeggeri, unitamente ad azioni volte a rafforzare gli standard internazionali sulla sicurezza delle navi in ambito OMI (Organizzazione marittima internazionale) e all'adozione di misure volontarie da parte dell'industria marittima. In quella sede alcuni Stati membri hanno rappresentato la necessità di aspettare l'esito delle indagini sull'incidente della Costa Crociera prima di proporre nuove misure.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Atto n. 450.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legi-

slativo è stato predisposto in base all'articolo 21 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 17 aprile 2012, per l'attuazione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (cosiddetto Carta blu UE).

Ricorda in proposito che il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) per mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE (termine per il recepimento 19 giugno 2011). Il parere motivato fa seguito alla lettera di messa in mora del 18 luglio 2011 (procedura di infrazione 2011/0843).

In attuazione della delega, lo schema in esame, composto di due articoli, interviene con la tecnica della novellazione del quadro normativo vigente, rappresentato dal T.U. immigrazione, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

In particolare, l'articolo 1 introduce nel testo unico i nuovi articoli 27-*quater* (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) e 9-*ter* (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE).

L'articolo 27-*quater* consente ai lavoratori altamente qualificati l'ingresso al di fuori delle « c.d. quote d'ingresso » ex articolo 3, comma 4, del T.U. immigrazione, analogamente a quanto già previsto per gli ingressi a titolo di ricerca scientifica.

Per lavoratori altamente qualificati, s'intendono gli stranieri che sono in possesso:

a) del titolo di studio rilasciato dalla competente autorità del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di percorsi di istruzione superiore almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore. La disposizione prevede che la qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve

essere riconosciuta in Italia e rientrare nei « livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 ». Il requisito del riconoscimento, pertanto, è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio;

b) dei requisiti previsti dal d.lgs. 206/2007, limitatamente alle professioni regolamentate, ovvero il possesso di un diploma che attesti una formazione post-secondaria tra quelle incluse nell'allegato II (nei diversi settori professionali) allo stesso D.Lgs. n. 206.

Ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina in esame è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica. Sul punto, l'attuazione appare conforme alla direttiva che restringe l'ambito di applicazione all'ingresso diretto al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un'altra persona, nonché retribuito (articolo 2, lettera b).

I commi 2 e 3 definiscono il campo di applicazione della nuova disciplina.

In positivo, questa riguarda sia gli stranieri in possesso dei requisiti citati, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato membro dell'UE, sia i lavoratori altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in altro Stato membro.

In negativo, la disciplina non trova applicazione nei confronti degli stranieri che:

soggiornano a titolo di protezione temporanea;

sono beneficiari di protezione internazionale ex direttiva 2004/83/CE;

chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;

sono familiari di cittadini dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione;

beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo ex articolo 9-*bis* del TU immigrazione per motivi di lavoro;

fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di accordi internazionali che agevolano il soggiorno temporaneo di alcune categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

soggiornano in qualità di lavoratori stagionali ovvero di lavoratori distaccati;

beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza.

Le cause di esclusione richiamate sono previste esplicitamente dall'articolo 3, co. 2, della direttiva. Non appare recepita la clausola che esclude dalla richiesta di Carta Blu i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto (lettera i).

I commi 4-10 del nuovo articolo 27-*quater* disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al lavoro. In particolare, la domanda di nulla osta al lavoro deve essere inoltrata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura-UTG. Oltre ai dati previsti dalla disciplina generale (articolo 22, co. 2, TU), la domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici (co. 5), a pena di rigetto della stessa, quali la proposta di contratto o l'offerta vincolante di lavoro altamente qualificato di durata almeno annuale; il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero; l'importo dello stipendio annuale lordo che deve risultare non inferiore al triplo del minimo salariale minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il nulla osta al lavoro deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento delle procedure innanzi al centro per l'impiego tese a verificare la disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano.

Sul punto la direttiva (articolo 11, par. 1) richiede che gli Stati membri disciplinino le conseguenze della mancata ado-

zione della decisione nel termine prescritto: si segnala che nulla dispone al riguardo lo schema di decreto in esame. In via analoga, non sembrano richiamate le altre garanzie procedurali previste dall'articolo 11, par. 2 e 3, della direttiva.

Il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto od offerta vincolante, qualora questi abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui il datore garantisce la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla.

I casi di rifiuto del nulla osta attengono alle seguenti ipotesi:

a) qualora i documenti richiesti a pena di rigetto in sede di domanda (v. co. 5) siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti;

b) qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso in Italia, salvo che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore;

c) qualora il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata a seguito di patteggiamento della pena), per una serie di reati, indicati dal co. 10 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, intermediazione illecita del lavoro, ecc.).

È così recepito il motivo di rifiuto che la direttiva individua nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale (articolo 8, par. 5). Nelle ipotesi sub *a)* e *b)*, è altresì prevista la revoca, qualora il nulla osta al lavoro fosse stato già rilasciato.

Subordinatamente alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro e alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il Questore rilascia al lavoratore altamente specializzato che ha ricevuto il

nulla osta un permesso di soggiorno rubricato « Carta blu UE » (co. 11 e 12).

Tale permesso di soggiorno ha durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Viceversa, avrà una durata pari a quella del rapporto di lavoro instaurato più tre mesi. La direttiva, sul punto, rende facoltativa per gli Stati la scelta di un periodo standard di validità della Carta blu, compreso tra uno e quattro anni. Qualora il contratto di lavoro abbia una durata inferiore all'anno, la Carta è rilasciata per un periodo pari alla durata del rapporto di lavoro più tre mesi (articolo 7, par. 2).

Sono causa di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso Carta blu UE, nonché causa di revoca:

a) l'ottenimento del permesso di soggiorno in modo fraudolento o la sua falsificazione o contraffazione;

b) la mancata soddisfazione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal TU immigrazione o il soggiorno per finalità diverse da quelle per le quali il lavoratore è stato autorizzato;

c) il mancato rispetto delle condizioni limitative previste per i primi due anni di soggiorno (v. *infra*, co. 13);

d) l'insufficienza delle risorse a disposizione dello straniero per il proprio mantenimento e quello dei familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, fatta eccezione per il periodo eventuale di disoccupazione.

Il novero delle ipotesi di revoca o mancato rinnovo appare più ristretto di quello previsto dall'articolo 9 della direttiva, che offre la possibilità di prevedere la revoca o il rifiuto altresì per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica; ovvero qualora la persona interessata non abbia comunicato il suo indirizzo; ovvero qualora il titolare di Carta blu chieda l'assistenza sociale.

Il comma 13 introduce, per i primi due anni di ingresso in Italia del lavoratore con permesso Carta blu alcune limitazioni sia all'esercizio di attività lavorative di-

verse da quelle altamente qualificate, sia ai cambiamenti del datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto; nel secondo, i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti direzioni territoriali del lavoro.

Un'ulteriore limitazione è stabilita dal comma 14, ai sensi del quale i titolari di Carta blu non possono svolgere, anche occasionalmente, attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri, ovvero che attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ovvero attività che, secondo la legge nazionale o la normativa europea, sono riservate ai cittadini nazionali, europei o dello Spazio economico europeo.

Le limitazioni di cui ai commi 13 e 14 appaiono conformi alle ipotesi previste dall'articolo 12 della direttiva. In particolare, per quanto concerne il comma 14, il divieto di accesso a tali attività in base alla nazionalità si giustifica per il rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato, in conformità all'interpretazione che la Corte di giustizia ha fornito dell'articolo 45 TFUE (si cfr., *ex multis*, Commissione contro Granducato del Lussemburgo, in C 473/93).

Fatta eccezione per queste limitazioni all'accesso al mercato del lavoro per il primo periodo, il comma 15 stabilisce il principio di parità di trattamento dei titolari di Carta blu UE con i cittadini italiani.

L'estensione del principio appare integrare una condizione più favorevole di quanto disciplinato dall'articolo 14 della direttiva che prevede la possibilità di introdurre altre limitazioni alla parità di trattamento.

Agli stessi è consentito ottenere il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del periodo di soggiorno, alle condizioni previste in generale dall'articolo 29 TU immigrazione ed ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (co. 16).

Il comma 17 – in recepimento degli articoli 18 e 19 della direttiva – disciplina l'ipotesi di ingresso in Italia dei titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro. Questo è possibile, purché siano

decorsi almeno diciotto mesi di soggiorno legale in altro Stato membro, senza necessità di visti per lo svolgimento di lavori altamente qualificati alle condizioni previste dall'articolo 27-*quater*.

In caso di rifiuto o revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero viene espulso e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato che per primo ha rilasciato la Carta blu, anche nell'ipotesi in cui questa sia scaduta o revocata. Anche ai familiari del titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato può essere rilasciato dall'autorità italiana permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Infine, il comma 18 dell'articolo 27-*quater* contiene una clausola residuale di applicabilità, in quanto compatibili, di tutte le disposizioni contenute nel citato articolo 22 TU immigrazione, che disciplina il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Peraltro, tale clausola appare congrua al fine di attuare alcune disposizioni della direttiva che non trovano immediato riscontro nel dettato dell'articolo 27-*quater*. Così, ad esempio, l'articolo 13 della direttiva (relativa alla disoccupazione temporanea) trova applicazione nell'articolo 22, co. 11, TU immigrazione.

L'articolo 9-*ter*, introdotto dalla lettera b) dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame allo scopo di regolare lo status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE, disciplina le modalità di richiesta, rilascio e revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei titolari di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro, nonché le deroghe al D.Lgs. n. 3/2007 che recepisce la Direttiva 2003/109/CE.

In particolare, ai sensi del comma 1, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro che sia autorizzato a soggiornare in Italia alle condizioni previste dal suesposto articolo 27-*quater*, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.

Con riferimento ai requisiti necessari all'applicazione di quanto sopra previsto, il comma 2 prescrive che gli stranieri devono dimostrare:

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ex articolo 27-*quater*.

Si prevede, altresì, che le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui sopra e che le stesse sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nell'ambito del quinquennio.

Con particolare riferimento alla norma in esame, si segnala che il nuovo articolo 9-*ter* appare conforme all'articolo 16 della Dir. 2009/50/CE (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) il quale afferma che la direttiva 2003/109/CE trova applicazione con alcune specifiche deroghe.

Il comma 3 stabilisce che, ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti sopra esposti, è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica annotazioni, « Ex titolare di Carta blu UE ».

Ai sensi del comma 4, il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo pari a ventiquattro mesi consecutivi nonché nelle seguenti ipotesi: se è stato acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione; quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Il comma 5 concerne il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari di stranieri titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo.

Il comma 6 prevede il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai familiari di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo già concesso ai sensi dell'introducendo articolo 9-ter, purché in possesso dei requisiti di cui al predetto comma 2.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che i soggetti pubblici interessati all'attuazione del presente decreto debbano provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.25.

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati.

COM(2011)815 def.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, segnala che sull'atto si sono concluse le audizioni presso la V Commissione Bilancio e si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, che potrà essere convocata già la prossima settimana.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Copenaghen il 30 gennaio 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che lo scorso 30 gennaio 2012 si è svolta a Copenaghen la riunione dei Presidenti COSAC alla quale ha preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente, onorevole Farinone.

Illustra quindi la relazione predisposta dall'onorevole Farinone sull'incontro in oggetto (*vedi allegato 4*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5109 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 16/2012, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento »;

visti, in particolare, i commi da 8 a 11-ter dell'articolo 12, modificati e integrati al Senato, che recano disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l'altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l'utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti quali il trattamento a fini fiscali, l'assoggettamento ad esecuzione forzata e la esclusione dal patto di stabilità, nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell'impianto;

rilevato che tale intervento si inserisce nel quadro delle misure che l'Italia sta adottando per corrispondere alle richieste della Commissione europea che – con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d'infrazione n. 2007–2195) – ha invitato l'Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di

giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

evidenziato come occorra procedere in tale direzione, con ulteriori incisivi interventi, anche in considerazione del fatto che in seguito alla citata procedura di infrazione la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2007 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e che in una risoluzione votata nella seduta del 3 febbraio 2011, il Parlamento europeo ha concordato con l'intenzione della Commissione di subordinare l'erogazione dei cofinanziamenti del FESR all'effettiva attuazione di un nuovo piano rifiuti compatibile col diritto UE in materia;

ricordato che l'Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimabile in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe da un ulteriore avanzamento della citata procedura d'infrazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti
(Nuovo testo C. 124 e abb./A).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 124 e abb./A recante « Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti »;

ricordato che le iniziative volte alla riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti sono uno degli aspetti affrontati dal Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno scorso;

rilevato altresì che con una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il 15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse destinate, tra l'altro, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale;

sottolineata l'esigenza che la Commissione europea, dando seguito all'invito

rivolto dal Parlamento europeo nella medesima risoluzione del 15 dicembre 2011, adotti apposite iniziative legislative nel senso indicato;

preso atto dei contenuti dell'audizione del vice presidente della Commissione europea e Commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding, svoltasi lo scorso 29 marzo dinnanzi alle Commissioni riunite I, II e XIV di Camera e Senato, dalla quale non è emerso se e come si intenda dare seguito a tale risoluzione;

ricordato che vi sono investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR destinati a programmi per fornire la possibilità di formazione professionale nei penitenziari, che si auspica possano essere utilizzati anche dal nostro Paese, e che è altresì possibile destinare a tali finalità Fondi strutturali europei – FSE, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria
(C. 2744 Cenni e abb.)****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2744 Cenni e abb. recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, come modificato dagli emendamenti approvati;

sottolineata la positiva finalità del provvedimento, che si colloca nell'ambito della nuova strategia lanciata dalla Commissione europea per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio, con la Comunicazione del maggio 2011 « La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020 »;

ricordata la difficile situazione delle imprese del settore agricolo, rispetto alle quali la tutela della biodiversità agraria potrebbe non sempre tradursi in un fattore positivo di sviluppo ed valutata positivamente la disposizione introdotta con l'articolo 12-bis, che istituisce un Fondo

destinato a sostenere l'avvio dell'attività degli agricoltori 'custodi' per la tutela della biodiversità agraria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di acquisire una valutazione dell'impatto economico ed amministrativo delle disposizioni, che recano una serie di adempimenti a carico del Ministero delle politiche agricole, delle regioni e degli enti regionali;

b) valuti la Commissione di merito la necessità, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all'articolo 18 del provvedimento, di tenere conto che i soggetti pubblici promotori – quali ad esempio istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali – debbono rispettare, negli acquisti, i vincoli europei in materia di procedure di gara.

ALLEGATO 4

**Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Copenaghen
il 30 gennaio 2012.**

**Relazione del Vicepresidente della XIV Commissione,
onorevole Enrico Farinone.**

Lo scorso 30 gennaio ho partecipato, in rappresentanza della Commissione politiche UE della Camera, alla Riunione dei presidenti della COSAC, che si è svolta a Copenaghen. Per il Senato era presente la presidente della Commissione politiche dell'Unione europea, sen. Rossana Boldi.

La riunione dei Presidenti si svolge, come è noto, in avvio di ciascun semestre di Presidenza di Presidenza della COSAC allo scopo di preparare la successiva riunione plenaria della Conferenza (la prossima avrà luogo, a Copenaghen dal 22 e 24 aprile 2012).

In via preliminare, va sottolineato che, a differenza di quanto avvenuto frequentemente in occasione di precedenti riunioni dei Presidenti, la Presidenza danese ha deciso, opportunamente, di concentrare la discussione su questioni politiche sostanziali, rinviando alla sessione plenaria l'eventuale esame di aspetti organizzativi e procedurali.

Questa scelta ha consentito di svolgere uno scambio di vedute su temi di grande interesse ed attualità, riducendo almeno in parte il rischio di duplicare i lavori della COSAC plenaria, che avevo già posto in evidenza in passato.

Dopo le allocuzioni di benvenuto del Presidente del Parlamento ospite, onorevole Mogens LYKKETOFT e della Presidente della Commissione affari europei del Parlamento danese, Eva KJER HANSEN, la riunione si è articolata in due principali sessioni, la prima relativa alle priorità per le politiche dell'UE in materia di clima ed energia, nel quadro della Strategia 2020 e la seconda in tema di *governance* economica e controllo democratico.

La prima sessione è stata introdotta dal Commissario europeo per il clima, Connie HEDEGAARD, la quale ha insistito sul forte legame tra la risposta alla crisi economica e l'attuazione degli obiettivi in materia di clima ed energia già concordati in sede di UE, denunciando al tempo stesso forti ritardi e carenze nelle azioni sinora poste in essere a tale scopo a livello europeo e nazionale.

Ad avviso della Commissaria, le misure necessarie per il perseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO₂ (20-20-20) implicano per loro natura la promozione di forti investimenti pubblici e privati e la creazione di nuovi posti di lavoro.

A questo scopo, secondo la signora HEDEGAARD sarebbe anzitutto necessario un maggiore impegno, anche in termini finanziari dell'UE: in particolare, almeno il 20 per cento degli stanziamenti del bilancio europeo, previsti dalle proposte relative al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, dovrebbero concorrere al conseguimento degli obiettivi della strategia 20-20-20, in particolare utilizzando la dotazione del nuovo Meccanismo per collegare l'Europa.

Più in generale, secondo la Commissaria il perseguimento di politiche coerenti con gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico può concorrere al successo degli interventi volti a modernizzare l'economia europea e ad accrescerne la competitività sul piano globale.

A questo riguardo, ha sottolineato l'esigenza di ridurre la dipendenza energetica dall'esterno ricordando, tra l'altro, l'im-

portazione di petrolio in Europa, che, nell'anno 2011, è ammontata ad oltre 315 miliardi di euro.

Il successo della strategia europea per il cambiamento climatico rafforzerebbe inoltre anche la credibilità e il prestigio dell'Unione a livello mondiale, posto che soltanto un modello di crescita sostenibile può consentire di affrontare le sfide poste dall'aumento della popolazione mondiale e il conseguente incremento della domanda di cibo, acqua ed energia.

Infine la Commissaria ha invitato i parlamentari nazionali a perseguire nei rispettivi Paesi politiche energetiche inserite in una prospettiva a lungo termine e funzionali al rilancio dell'economia europea.

Nel corso del dibattito è stato espresso una generale apprezzamento all'azione della Commissaria ed un ampio sostegno agli obiettivi dell'UE.

Molti interventi hanno peraltro posto in evidenza la necessità di una maggiore integrazione di tali obiettivi nella varie politiche dell'Unione ed in particolare nella politica commerciale comune.

La seconda sessione è stata aperta dal Vice Presidente della Commissione europea responsabile per le relazioni interistituzionali e i rapporti con i parlamenti nazionali, Maros SEFCOVIC, il quale ha illustrato l'articolazione del nuovo sistema di *governance* economica e la risposta dell'Ue alla crisi.

SEFCOVIC ha sottolineato che la nuova *governance* introduce meccanismi più stringenti di coordinamento e vigilanza sulle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, giustificata dalla stretta interdipendenza dei sistemi economici e di finanza pubblica nazionali resa evidente dalla crisi.

A fronte della creazione di questi nuovi vincoli e procedure, ad avviso del Vicepresidente occorre che i Parlamenti nazionali siano pienamente e attivamente coinvolti nei meccanismi della nuova *governance*, rafforzando sia il proprio ruolo verso i rispettivi governi sia il dialogo diretto con la Commissione europea.

Richiamando poi il nuovo trattato sulla *governance* c.d. « Fiscal compact » (su cui, nelle stesse ore un cui ha avuto luogo la riunione dei Presidenti COSAC, si stava definendo un accordo tra 25 Stati membri su 27 nel corso del Consiglio europeo), ha evidenziato anzitutto la necessità di realizzare una *governance* europea imperniata, oltre che sul rigore dei conti pubblici, anche su misure di crescita dell'economia.

Nel corso del successivo dibattito, numerose delegazioni si sono soffermate sulla disposizione di cui all'articolo 13 del Fiscal compact, esprimendo forti perplessità per la formulazione della bozza che era stata sottoposta al Consiglio europeo, nella quale si prevedeva il coinvolgimento parlamentare nella nuova *governance* attraverso conferenze dei presidenti della commissioni bilancio dei parlamenti nazionali e delle competenti commissioni dei Parlamenti dell'UE.

Durante lo svolgimento della discussione peraltro è pervenuta ad alcune delegazioni (tra le prime a quella italiana) la bozza definitiva del Trattato nella quale si fa più opportunamente riferimento alle commissioni competenti dei parlamenti nazionali, a ciascuno dei quali compete, pertanto, individuare i propri rappresentanti in seno alle riunioni interparlamentari sul tema della *governance* economica.

Alcune delegazioni hanno formulato proposte sull'attuazione del medesimo articolo 13; alcune (Senati francese e ceco) hanno suggerito di individuare nella medesima COSAC il forum più idoneo per esercitare il controllo parlamentare sulla *governance* economica; altre (Bundestag tedesco) hanno invece proposto di utilizzare il « modello » COSAC per definire la composizione e il funzionamento della conferenza prevista dall'articolo 13 del nuovo Trattato.

Nel mio intervento sul tema ho anzitutto indicato, richiamando le mozioni approvate da Camera e Senato il 25 gennaio scorso in vista del Consiglio europeo poi svoltosi il 30 gennaio, le priorità del

Parlamento italiano in merito al fiscal compact e completamento della nuova *governance* economica.

In particolare, ho sottolineato l'esigenza che, accanto al nuovo Trattato, incentrato soltanto sulla stabilità delle finanze pubbliche, l'Unione definisca una iniziativa per la crescita, da attuare nel quadro istituzionale previsto dai trattati, completando il mercato interno e rafforzando il coordinamento delle politiche per lo sviluppo e l'occupazione.

Ho altresì posto l'accento, sempre in coerenza con le medesime mozioni, sull'esigenza di rafforzare il meccanismo di stabilizzazione dell'area euro – rendendolo funzionante già nella seconda metà del 2012 e dotandolo di risorse adeguate – di avviare una discussione senza veti e pregiudizi sulla emissione in comune di titoli di debito pubblico dell'area euro, secondo le opzioni prospettate nel Libro verde della Commissione, e sul ruolo della Banca centrale europea al fine di evitare una crisi di liquidità.

Ho ritenuto opportuno sottolineare che l'Italia considera il ricorso ad un trattato internazionale, quale il fiscal compact, accettabile solo in via eccezionale nell'at-

tuale situazione di emergenza, cessata la quale occorrerà procedere alla sua integrazione nei Trattati vigenti, coinvolgendo anche il Regno Unito.

Infine, con riferimento all'articolo 13 del nuovo Trattato, ho espresso apprezzamento per la versione definitiva della norma che affida al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali, su un piano di parità, l'organizzazione delle sedi di cooperazione competenti, lasciando a ciascuna Assemblea decidere quali sono gli organi competenti.

Per la medesima ragione ho ribadito che l'individuazione e l'organizzazione delle sedi di cooperazione in materia di *governance* economica andrà operata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, cui competono le funzioni di coordinamento della cooperazione interparlamentare.

Nella sua replica SEFCOVIC ha espresso piena condivisione verso l'obiettivo di integrare quanto prima il Fiscal compact nei Trattati vigenti ed ha ribadito l'impegno della Commissione nello sviluppo del dialogo politico con i Parlamenti nazionali anche in merito alla nuova *governance* economica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	137
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Olbia-Tempio Pausania, Riccardo Luigi Rossi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	137
Audizione di rappresentanti dell'Arpa Sardegna	137
Comunicazioni del Presidente	138

Giovedì 12 aprile 2012. – Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Olbia-Tempio Pausania, Riccardo Luigi Rossi.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Olbia-Tempio Pausania, Riccardo Luigi Rossi.

Riccardo Luigi ROSSI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Olbia-Tempio Pausania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Gianpiero DE TONI (IdV), Gerardo D'AMBROSIO (PD), e Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Riccardo Luigi ROSSI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Olbia-Tempio Pausania*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Rossi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Arpa Sardegna.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Arpa Sardegna. Sono presenti il

dottor Antonio Furesi e l'ingegner Giorgio Tore.

Antonio FURESI, *direttore del dipartimento provinciale di Sassari dell'Arpa Sardegna*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Maurizio GRASSANO (PT), nonché i senatori Gianpiero DE TONI (IdV) e Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Antonio FURESI, *direttore del dipartimento provinciale di Sassari dell'Arpa Sardegna*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Furesi per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione svoltasi ieri dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo una missione a Milano e Trieste dal 16 al 19 aprile 2012.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 – Governo – modificato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (<i>Esame e rinvio</i>)	16
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

AVVERTENZA	24
------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
--	----

INTERROGAZIONI:

5-06516 Bernardini: Sottrazione di minore da parte di un genitore	28
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	29

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL.	
Audizione del Capo del settore statistico dell'OCSE, Martine Durand (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
<i>ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 11.02 del Relatore)</i>	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO RISTRETTO:**

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. C. 121 Angeli	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	49
Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i>	54
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali del settore (*Svolgimento e conclusione*) 51

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 51

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 52

AVVERTENZA 52

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 56

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazione*) 58

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 60

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 62

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia (*Deliberazione*) 59

ALLEGATO 3 (*Programma*) 64

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut 59

AVVERTENZA 59

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima. Atto n. 447 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 70

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi. Atto n. 453 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 75

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Testo unificato C. 2744 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	76
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	77
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	82
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	84

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	85
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	89

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4978 Di Pietro</i>)	89
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe, C. 5094 Saltamartini e petizione n. 1263 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	92
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	101

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 140 (<i>Esame e rinvio</i>) .	93
--	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	104
--	-----

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.	
Audizione di rappresentanti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti di Federippodromi, Coordinamento ippodromi, Trenno Srl, Unione nazionale ippodromi (UNI), SLC CGIL, Uilcom UIL, Fisascat CISL e Associazione funzionari ippici, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato)	109
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
Sui lavori della Commissione	110
SEDE CONSULTIVA:	
DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato Parere alla VI Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	110
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	116
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	118
AUDIZIONI:	
Audizione dei membri italiani della Commissione per la pesca del Parlamento europeo sulla riforma della politica comune della pesca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	114
AVVERTENZA	115
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo C. 124 e abb./A (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	132
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	133

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 446 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 123

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima. Atto n. 447 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 123

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 125

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati. COM(2011)815 def. (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 130

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Copenaghen il 30 gennaio 2012 130

ALLEGATO 4 (*Relazione del Vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Enrico Farinone*) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori 137

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Olbia-Tempio Pausania, Riccardo Luigi Rossi (*Svolgimento e conclusione*) 137

Audizione di rappresentanti dell'Arpa Sardegna 137

Comunicazioni del Presidente 138

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 8,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0006420